

BOLOGNA FORENSE

N. 1 gennaio - aprile 1999 del
Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna

spedizione in abbonamento postale gr. IV - 70%



Notiziario del
Consiglio degli Ordini Forensi
di Bologna

EDITORIALE

Francesco Berti Arnoaldi 3 - Non dimenticare Abele

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

a cura di Sandro Callegaro

- 5 - Dati in breve
- 7 - Dai verbali del Consiglio
- 7 - Funzionamento degli uffici
- 8 - Edilizia giudiziaria
- 9 - Convegni - Conferenze ed altre iniziative
- 12 - Nomine e incarichi
- 12 - Iscrizioni ad albi o registro
- 13 - Esposti e procedimenti disciplinari
- 14 - In bacheca
- 15 - Varie

BILANCIO DI UN ANNO

Giuliano Berti Arnoaldi 19 - Relazione del Presidente all'assemblea del 3 febbraio 1999

RICORDO DI ANGIOLA SBAIZ

Lucio Strazziari 26 - Commemorazione di Angiola Sbaiz al Consiglio comunale di Bologna il 22 febbraio 1999

SCUOLA FORENSE

Sandro Callegaro 30 - Corso per praticanti avvocati: calendario lezioni

SENZA SCHERMI

Stefano Graziosi 34 - I nuovi difensori (la metamorfosi del ragioniere)

IL PROGETTO POLIS

Mario Jacchia 36 - Un'utopia che rischia di realizzarsi: il processo telematico

DANNO BIOLOGICO 1999

Tribunale di Bologna 41 - Criteri orientativi di liquidazione del danno biologico e morale

STORIA E STORIE DELL'AVVOCATURA

Pietro Ruggieri 45 - Per una storia dell'Ordine forense a Bologna fra '800 e '900

LA NOTIFICA NEL PROCESSO CIVILE

Pasquino Luigi Laurenzano 52 - La notifica nel processo civile attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici

AVVOCATI IN CASSAZIONE

54 - Circolare del C.S.M.

NON SOLO DIRITTO

- Francesco Berti Arnoaldi* 56 - Rosario Juvara: "I siciliani felici"
57 - Luciano Montaguti: "La cambiale di Eutimio"

JUS BOLOGNA SPORT

- Sando Callegaro* 58 - Calendario attività sportive
Vincenzo Florio

IL NOSTRO FORO

- Francesco Berti Arnoaldi* 60 - Un ricorso al difensore civico

STAMPA FORENSE

- Sandro Giacomelli* 61 - Assemblea generale A.STA.F.
62 - L'associazione ed il ruolo delle riviste forensi

PREVIDENZA FORENSE

- a cura di Sandro Giacomelli* 63 - Nuove nomine ai vertici della Cassa
63 - La decisione della Commissione ministeriale sul reclamo elettorale
Maria Anna Cammarata 66 - L'ufficio informazioni e relazioni esterne: qualche notizia in più

NUOVE LEGGI

- a cura di Ruggero Fuortes* 68 - Aggiornamento
-

Bologna Forense - Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Periodico quadrimestrale N. 1 gennaio - aprile 1999

Viene spedito agli iscritti agli albi ed ai registri dell'Ordine di Bologna; al C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani.

Direzione e redazione presso il Consiglio degli Ordini forensi di Bologna (Palazzo di Giustizia)

Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 5635 del 6.5.1986.

Direttore responsabile Lucio Strazziari - Capo redattore Francesco Berti Arnoaldi Veli.

Hanno effettivamente collaborato a questo numero: Francesco e Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Sando Callegaro, Vincenzo Florio, Ruggero Fuortes, Sandro Giacomelli, Stefano Graziosi, Mario Jacchia, Pasquino Luigi Laurenzano, Pietro Ruggieri, Lucio Strazziari.

Finito di stampare il 31 maggio 1999. Tiratura 3700 copie.

In copertina: dettaglio da "Giustizia e libertà" di Tullio Vietri, 1970.

 EDITORIALE

NON DIMENTICARE ABELE

Il proprio dell'avvocato è di capire e interpretare la realtà della società in cui vive e professa. Nessuno, nemmeno il giudice, è così vicino alle fibre più profonde d'una società in permanente movimento.

La realtà italiana s'è tinta del colore del sangue, di nuovo, per un delitto che suscita memorie dolorose e non spente. Un uomo è stato ucciso, in modo atroce, e per brevi lunghissimi giorni il Paese s'è interrogato attonito, inorridito. La morte di Massimo D'Antona può significare la riapertura d'una stagione di violenza che credevamo chiusa per sempre? E fin dove sale la marea della violenza? Come rispondere alla morte, alle troppe morti cruente?

I mezzi di stampa e di comunicazione hanno portato dappertutto l'immagine d'una figlia alla quale è stato appena ucciso un padre amato: un volto pulito, segnato negli occhi, ma senza lacrime. Un lutto che ha rifiutato ogni esibizione, ogni esacerbazione. Valentina non ha gridato agli assassini "devono morire anche loro", come pure in quei giorni s'è udito da altre vittime che piangevano altri padri, altri mariti uccisi. Non ha detto "uccidete Caino". La sua suprema compostezza è quella della

Bellissima fanciulla,
Dolce a veder

nella quale Giacomo Leopardi ha congiunto in unica natura Amore e Morte.

Il silenzio di Valentina induce a pensieri forti, a riflessioni severe: tutti. Ma specialmente coloro che, proprio per la loro funzione di interpreti della realtà, vivono questi drammi con l'impegno di dipanarne le ragioni, di capirne i significati, di contrastarne gli effetti degenerativi concorrendo alla riparazione di un ordine di giustizia. Tocca agli avvocati difendere nonostante tutto le basi della fiducia comune in una giustizia che restituisca senso e ragione alla polis.

Tocca agli avvocati, certo, difendere Caino. Ma tocca a loro anche dare voce al silenzio di Valentina, e di tutte le innumerevoli vittime che della violenza vivono la faccia più crudele, perché lunga e irredimibile e desolata, quando il sangue è stato versato.

Le voci non sono invece pari: vi è l'assuefazione a una meccanica continua di spettacolo, e vi sono motivi meno legittimi, come il desiderio di stornare da angoli protetti l'azione della giustizia, che danno clamore e risonanza ai "drammi" dei colpevoli, ai problemi di garanzia della loro difesa, alle loro esigenze processuali: la funzione inalienabile e sacra della difesa viene mostrata, dibattuta, teorizzata sostanzialmente in un senso solo. Si dimentica che la difesa è concetto

di fondamentale civiltà nella sua duplice, necessaria e non riducibile valenza di difesa di chi commette il torto, e di chi lo subisce. E' vero che televisivamente fanno più scena i visi di giovanotti che, carichi di quattro o cinque ergastoli, continuano a essere intervistati e a pronunciare le duecento parole del loro povero vocabolario di terroristi, mentre nessuno va a cercare gli orfani delle stragi. E' vero che la difesa dell'imputato comporta problemi tuttora irrisolti di vero equilibrio processuale con l'accusa. Ma non si può non sentire con intima amarezza la dichiarazione d'una vittima, il padre di un'altra uccisa, Marta Russo, che "La Stampa" del 3 giugno riferisce così: "E' incredibile quanto poco sia l'interesse per la vittima. Viviamo in un sistema dove solo l'imputato è ipergarantito".

Un tema alto di riflessione, per gli avvocati, anch'essi tentati di dimenticare l'interesse per la vittima. Quando nell'infanzia della storia biblica Caino, che ha appena ucciso Abele, dice "Chiunque mi troverà mi ucciderà", Jahvè proclama, fondando la prima e più augusta base etica del processo: "Non sarà così. Anzi, chiunque ucciderà Caino sarà punito sette volte di più" (Gen., 4, 14).

Sì. Nessuno uccida Caino.

Ma nessuno dimentichi Abele.

Francesco Berti Arnoaldi

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

DATI IN BREVE (riferiti al periodo 1 gennaio - 30 aprile 1999) VARIAZIONI ALL'ALBO

Iscritti al 1/1/1999		Iscritti al 30/4/1999	
Avvocati totale	2268	Avvocati totale	2344
<i>di cui</i>		<i>di cui</i>	
- Avvocati nell'albo ordinario	2.154	- Avvocati nell'albo ordinario	2.224
- Professori a tempo pieno nell'elenco speciale	31	- Professori a tempo pieno nell'elenco speciale	32
- Dipendenti uffici legali enti pubblici	83	- Dipendenti uffici legali enti pubblici	88
- Avvocati sospesi a tempo indeterminato	0	- Avvocati sospesi a tempo indeterminato	0
- Praticanti, compresi patrocinatori	1.583	- Praticanti, compresi patrocinatori	1.574

Cassazionisti iscritti nel periodo

Andreotti Maurizio	28/1/99
Basco Maria Gloria	28/1/99
Chiussi Flavio	28/1/99
Ferniani Riccardo	25/3/99
Lamanna Antonello	25/3/99
Tosi Orlando	25/3/99
Vitto Franco	28/1/99

Avvocati iscritti nel periodo

Adinolfi Maria Elisabetta	11/1/99
Altomare Gabriella	11/1/99
Arico' Gabriella	26/4/99
Babini Sara	22/3/99
Baldisserri Raffaele	8/3/99
Baravelli Sabena Giovanni Battista	12/4/99
Bendandi Sofia	11/1/99
Benedusi Elena	30/1/99
Bonaduce Luca	30/1/99
Bonfiglioli Antonio	25/1/99
Brunelli Elisabetta	8/2/99
Buldrini Lorenzo	26/4/99
Cardillo Simona	25/1/99

Casadei Fabio	1/3/99
Cesaroni Federico	11/1/99
Cinanni Bruno	19/4/99
Cisternino Francesca	25/1/99
Curzi Guglielmina	5/2/99
Dalle Nogare Claudio	11/1/99
De Vergottini Giovanni	18/1/99
Di Bernardo Giada	25/1/99
Ferrandino Raffaele	11/1/99
Ferrarese Lydia	22/2/99
Ferrari Francesca	8/2/99
Fiume Andrea	25/1/99
Foglia Maria	26/4/99
Forasassi Samanta	18/1/99
Furlanetto Laura	18/1/99
Gardini Natascia	30/1/99
Giarretta Maria	11/1/99
Giunti Giulio Filippo	8/3/99
Giupponi Alessandro	
Tito	25/1/99
Gorgoglione Carmelita	11/1/99
Grondona Stefano	11/1/99
Lezzi Roberta	18/1/99
Lodi Chiara	1/2/99
Lolli Debora	18/1/99
Lombardo Laura	25/1/99

Magoni Maura	25/1/99
Malagnino Caterina Debora	11/1/99
Manes Paola	8/3/99
Manti Giuseppina	8/3/99
Marchetti Vincenzo	18/1/99
Marcuccio Marialuisa	18/1/99
Martinelli Andrea	11/1/99
Mulazzani Silvia	11/1/99
Muratori Carlotta	25/1/99
Neri Alessandra Maria	30/1/99
Neri Chiara	25/1/99
Nittoli Elena	11/1/99
Orlandi Stefano	18/1/99
Pagliani Stefano	22/2/99
Palazzo Daniela	25/1/99
Palmieri Matteo	11/1/99
Pansera Maria	1/3/99
Parlangeli Simona	8/3/99
Pasqui Banduccio	11/1/99
Pavanello Lia	25/1/99
Pelliccioni Mila	29/3/99
Pelosio Raffaella	22/3/99
Perugini Maria Letizia	30/1/99
Pessina Elisabetta	11/1/99
Pizzamiglio Laura	11/1/99
Plati Roberto Maria	25/1/99
Quartapelle Paolo	11/1/99
Reni Guido	18/1/99
Ricciotti Maria	15/3/99
Ritrovato Jader	18/1/99
Romano Antonella	8/2/99
Romano Giovanni	11/1/99
Roversi Silvia	11/1/99
Ruggeri Loretta	11/1/99
Russo Corrado	18/1/99
Sacchetti Fabrizio	1/3/99
Sgarbi Luca	8/3/99
Simoncioni Silvia	15/2/99
Simoni Chiara	11/1/99
Simoni Isabella	1/2/99
Starnini Eugenio	26/4/99
Tirapani Victoria Georgia	1/2/99
Totti Rita	25/1/99

De Meo Giuseppe	26/4/99	Pennelli Wilma	26/4/99	fine periodo	177
Del Rosario Valerio	22/2/99	Savoia Fabio	1/3/99	Esposti pervenuti	32
Di Carlo Mauro Valerio	25/1/99	Sonnante Lucia Anna		Esposti archiviati	31
Fantinelli Serena	22/3/99	Rita	12/4/99	Esposti Pd pendenti	43
Florio Alessia	11/1/99	Ventura Enrico	18/1/99	Esposti di cui è stato	
Genesio Paola	12/4/99			aperto Pd	7
Gigliotti Antonella	30/1/99	Esposti presentati dall'1/9/98		Esposti di cui era Pd de-	
Grieco Rosario	19/4/99	al 31/12/98		finiti	0
Monti Roberta	22/3/99	Esposti pendenti a tutto			

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

a cura di Sandro Callegaro

1) *Funzionamento degli uffici*; 2) *Edilizia giudiziaria*; 3) *Convegni - Conferenze ed altre iniziative*; 4) *Nomine e incarichi*; 5) *Praticanti avvocati*; 6) *Iscrizioni ad albi o registro*; 7) *Esposti e procedimenti disciplinari*; 8) *Opinamento note*; 9) *Organismo Unitario dell'Avvocatura*; 10) *In bacheca*; 11) *Varie*.

1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Riferisce il Segretario avv. Lucio Strazziari che è confermato lo stato di agitazione degli Avvocati Penalisti Italiani, con la totale astensione dalle udienze nei giorni 22, 23 e 24 febbraio c.a., e la successiva prosecuzione della agitazione fino al 25 marzo 1999, per i procedimenti penali nei quali debbano essere interrogati testi - imputati in procedimenti connessi, ex art. 210 c.p.p..

Dà poi notizia al Consiglio di lettera inviata ai capi degli uffici giudiziari del distretto, e al Consiglio forense, dal Presidente della Corte d'Appello, dott. Vittorio La Cava, e di altra lettera inviata al Consiglio dal Presidente della Terza Sezione Penale della Corte d'Appello, dott. De Robertis.

Il Consiglio ne prende atto.

(adunanza del giorno 22 febbraio 1999)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli sulla lettera inviata al Consiglio, e, altresì, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale, e al Presidente della Camera Penale «F. Bricola», da colleghi penalisti, con riferimento ad ordinanza del Pretore Penale che ha dichiarato la nullità di alcuni decreti di citazione a giudizio, nei cui confronti la Procura della Repubblica Circondariale ha proposto ricorso per Cassazione, che, secondo la valutazione degli estensori della lettera, contrasterebbe con principi fondamentali e costituzionalmente garantiti, quali la certezza del diritto e il diritto alla difesa.

Il Consiglio dà mandato al Segretario di acquisire copia dei relativi atti; riservando alla detta acquisizione ogni valutazione e conseguente determinazione.

(adunanza del giorno 29 marzo 1999)

* * *

2) EDILIZIA GIUDIZIARIA




PROVINCIA DI BOLOGNA
IL PRESIDENTE

Oggi 03 dicembre 1998, su invito del 26 novembre 1998 del Presidente dell'Amministrazione Provinciale Prof. Vittorio Prodi, si sono riuniti presso la sede della Provincia stessa:

- il Presidente Prof. Vittorio Prodi e l'Assessore Paola Bottoni in rappresentanza della Provincia di Bologna;
- l'Assessore Prof. Flavio Del Bono in rappresentanza del Comune di Bologna;
- il Presidente della Corte d'Appello Dott. Vittorio La Cava;
- il Procuratore Generale Dott. Vincenzo Oddone in rappresentanza degli Uffici Giudiziari di Bologna;
- gli Avv.ti Giuliano Berti Arnoaldi Veli e Mario Jacchia in rappresentanza dell'Avvocatura bolognese -

i quali - dopo ampia discussione - concordano all'unanimità che il complesso edilizio denominato "Maternità" sia destinato ad attività giudiziaria, individuando tale destinazione quale soluzione definitiva ottimale delle esigenze degli spazi destinati all'attività giudiziaria nella città di Bologna e si impegnano tutti ad operare attivamente per conseguire la soluzione suddetta.

Quanto sopra, fermo restando la necessità della soluzione alternativa transitoria dell'utilizzo dell'immobile di P.zza Trento Trieste per l'ubicazione provvisoria degli uffici del GIP e del P.M.



Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna - tel. (051) 218.230 - fax 218.640

Riferisce il consigliere avv. Mario Jacchia sulla riunione della Commissione per l'Edilizia Giudiziaria, che si è svolta il 3 febbraio u.s. presso la Presidenza della Corte d'Appello.

Tre i punti su cui deve riferire al Consiglio:

1) ha insistito per ottenere un maggior spazio riservato agli avvocati nella nuova sede della Procura e del G.I.P. nel palazzo di piazza Trento e Trieste, e ha ottenuto assicurazioni in tale senso dai tecnici preposti alla dislocazione degli uffici;

2) presenta ancora problemi l'ipotesi di sistemazione della nuova Sezione del Tribunale del Lavoro nei locali, all'interno della zona della «Maternità», attualmente occupati dalla Comunità «Il Pettiroso». Il problema sarà oggetto di nuovo esame in prossima riunione della Commissione;

3) per quanto riguarda l'edificio della Maternità, già ufficialmente destinato ad Uffici Giudiziari in forza del protocollo di intesa sottoscritto dai rappresentanti della Provincia e del Comune, oltre che degli Uffici Giudiziari e del Consiglio Forense, appare ancora tutto da decidere in ordine al destinatario del finanziamento che dovrà essere erogato dal Ministero, che dovrebbe essere il Comune cui concretamente spetta l'onere di sostenere i lavori di rifacimento e ristrutturazione.

L'avv. Jacchia manterrà i dovuti e relativi contatti e riferirà al Consiglio gli eventuali sviluppi al riguardo.

(adunanza del giorno 8 febbraio 1999)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Mario Jacchia dei due incontri avuti, a Roma, al Ministero di Grazia e Giustizia, il primo sulla informatizzazione del processo civile, con esito del tutto soddisfacente; il secondo avente ad oggetto il problema della acquisizione ad Uffici Giudiziari dell'edificio della

«Maternità», che presenta notevoli difficoltà, quanto al finanziamento per la ristrutturazione dell'intero complesso immobiliare.

Riferirà al Consiglio in prosieguo.

(adunanza del giorno 8 marzo 1999)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Mario Jacchia sulla riunione della Commissione per l'edilizia giudiziaria e per la manutenzione, che si è tenuta il 9 aprile u.s. presso la presidenza della Corte d'Appello.

Sono stati affrontati gli ultimi problemi collegati all'imminente trasferimento della Procura della Repubblica e dell'Ufficio G.I.P. nei locali di Piazza Trento e Trieste, lasciati liberi dalla Cassa di Risparmio in Bologna; ed è iniziato l'esame della nuova sistemazione che dovrà essere predisposta per il Palazzo Baciocchi dopo che le due Procure e l'Ufficio del G.I.P. della Pretura Penale avranno lasciato liberi i locali attualmente occupati.

Il Comune provvederà, preliminarmente, a «mettere a norma» tutto il Palazzo Baciocchi, sulla base della legislazione vigente.

Tale opera comporterà la parziale utilizzazione del locale attualmente in uso al Consiglio, adibito a saletta di ricevimento, e, altresì, ad «Archivio e contabilità», per sistemarvi una «scala di sicurezza».

Il Consiglio si riserva di esaminare la conseguente nuova situazione, al fine di ogni opportuna decisione da assumere.

(adunanza del giorno 12 aprile 1999)

3) CONVEGNI - CONFERENZE ED ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli di aver partecipato, mercoledì scorso 13 gennaio, presso la sede degli ingegneri, a riunione del C.U.P..

E' stato definitivamente approvato lo Statuto, ed è stato programmato, a tempo debito, un incontro con tutti i candidati alla carica di Sindaco, per discutere dei problemi delle categorie professionali.

(adunanza del giorno 18 gennaio 1999)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli che è pervenuta comunicazione del C.U.P. contenente convocazione dei responsabili degli Ordini Professionali per il giorno 28 gennaio 1999, alle ore 18, presso la Sede dell'Ordine degli Ingegneri.

In detta comunicazione viene anche richiesto che ogni Ordine provveda alla designazione di un «delegato permanente» al detto organismo.

Il Consiglio delibera di delegare il consigliere avv. Vincenzo Florio.

L'avv. Florio, unitamente all'avv. Mauro Poli, parteciperà per il Consiglio, alla riunione del 28 gennaio p.v..

(adunanza del giorno 25 gennaio 1999)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Sandro Callegaro sulla nuova organizzazione del «Corso per praticanti avvocati» che ne prevede la durata biennale, con un primo anno dedicato a specifici istituti giuridici,

analizzati e approfonditi sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale; e un secondo anno mirato più specificamente alla preparazione all'esame di avvocato, come è sempre stato fino ad ora.

Il Consiglio approva questa nuova organizzazione del Corso e dà mandato all'avv. Callegaro di definire modalità e tempi specifici del corso, per la definitiva approvazione da parte del Consiglio.

(adunanza del giorno 30 gennaio 1999)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Flavia Masè Dari che è pervenuta comunicazione dalla Università degli Studi di Bologna per lo svolgimento della seconda fase del Corso di diritto Comunitario, nell'ambito della «Azione Schumann».

Il Consiglio la incarica di assumere i dovuti accordi.

(adunanza del giorno 1 febbraio 1999)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli sul Convegno che si svolgerà a Tolosa nei giorni 29 aprile - 2 maggio 1999, organizzato dalla «Federation des Barreaux d'Europe».

Il Consiglio delega a parteciparvi i consiglieri avv. Ruggero Benini e avv. Flavia Masè Dari.

(adunanza del giorno 1 marzo 1999)

* * *

Il Consiglio, facendo specifico riferimento alla richiesta avanzata nella scorsa adunanza dal consigliere avv. Sandro Callegaro, delibera che l'Ordine forense intervenga, prima come parte offesa, e poi come parte civile, nei due procedimenti penali pendenti avanti la Procura della Repubblica Circondariale di Bologna, a carico di X e Y, per l'ipotesi del reato di «esercizio abusivo della professione forense», e delibera di affidarne l'incarico all'avv. Vincenzo Armando D'Apote.

(adunanza del giorno 1 marzo 1999)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli della richiesta pervenuta dal presidente del C.N.F. avv. Nicola Buccico, per avere la indicazione dei responsabili della «Scuola Forense», per l'Ordine di Bologna.

Il Consiglio manda alla segreteria di indicare i Consiglieri avv. Sandro Callegaro e avv. Vincenzo Florio.

(adunanza del giorno 8 marzo 1999)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli che l'ELSA - The European Law Students Association ha inviato lettera 5 marzo u.s., con richiesta di patrocinio per «National Moot Court» che si terrà a Bologna nei giorni 14, 15 e 16 aprile 1999, consistente in una competizione a squadre per la risoluzione di un caso di diritto penale.

Il Consiglio, ritenuta l'importanza e l'interesse della manifestazione, delibera di concedere il patrocinio dell'Ordine, e dispone la elargizione del contributo di L. 1.000.000 per le spese occorrenti

per la organizzazione della manifestazione.

(adunanza del giorno 15 marzo 1999)

* * *

Il consigliere avv. Sandro Callegaro riferisce sul programma predisposto, unitamente al consigliere avv. Vincenzo Florio, per la Scuola di preparazione all'esame di avvocato, che, per la prima volta, verrà strutturata su due Corsi, uno riservato ai praticanti del primo anno, e l'altro ai praticanti del secondo anno, specificamente finalizzato, quest'ultimo, alla preparazione per l'esame.

Il Consiglio si compiace vivamente con i consiglieri avv. Sandro Callegaro e avv. Vincenzo Florio per l'ottimo lavoro svolto.

Il Consiglio designa, quale Direttore della Scuola, il consigliere avv. Sandro Callegaro, che si varrà di un comitato scientifico costituito dai predetti consiglieri e da altri tre colleghi che saranno da loro scelti, al di fuori del Consiglio.

Segretaria viene nominata la dipendente dott.ssa Daniela Stefanizzi.

(adunanza del giorno 29 marzo 1999)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Giovanni Cerri di avere partecipato, in rappresentanza dell'Ordine al convegno-dibattito sul tema «Ordini professionali. Quale futuro?» svoltosi a Imola - Palazzo Sersanti - il giorno 9/4/1999, su iniziativa della «Associazione liberi professionisti Giovanni Codronchi Argeli».

Relatori sono stati:

- l'On. Prof. Antonio Martino (che, peraltro, riconoscendo con molta onestà una incompetenza di fondo, ha ritenuto di presiedere la tavola rotonda riservandosi una relazione di sintesi);
- l'ing. Giovanni Gasparini, che ha sostenuto, tra l'altro, che, a fronte di un accesso indiscriminato negli albi, non vi sia attenzione da parte del mondo politico per concedere, ad esempio, contributi;
- il dott. Massimo Masotti, Presidente Ass. Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna, il quale ha insistito sulla funzione degli ordini quanto alla «certificazione di qualità» delle prestazioni degli iscritti;
- l'avv. Bartolotti (del Foro di Ravenna), il quale si è soffermato sulla deontologia;
- il dott. Federico Tassinari - Notaio, che ha intrattenuto la platea sulla propria esperienza nella commissione internazionale del notariato dei paesi latini;
- il dott. Gianfranco Tomassoli, che, essenzialmente, ha gridato un disagio nel trattamento che il governo intende riservare agli ordini professionali, auspicando che si costituisca una forza di opinione capace di pesare politicamente.

Da parte sua l'avv. Cerri:

- ha portato il saluto del Presidente del Consiglio
- ha rappresentato l'attenzione degli avvocati quanto ai rischi dell'indiscriminata liberalizzazione, segnalando come non possa consolare che per medici ed avvocati pare profilarsi una sopravvivenza mercè la tutela apprestata dalle norme costituzionali (salute e difesa);
- ha segnalato il pericolo di fruire di contributi pubblici essendovi il rischio di un ben maggiore controllo politico sugli ordini e collegi;
- ha rivendicato all'Ordine di Bologna importanti decisioni in tema di incompatibilità, di part-time e di iscrizione di cittadini comunitari;
- ha stigmatizzato la voglia di «lobbies», sostenendo come accesso e deontologia debbano essere i

punti qualificanti per vincere la «guerra» insistendo sulle scuole di formazione professionale.

L'On. Martino ha concluso il dibattito rilevando come, se il suo animo liberale è portato alla concorrenza per migliorare la qualità delle prestazioni, comprende le peculiarità delle attività libero professionali.

E' seguito un interessante dibattito

(adunanza del giorno 12 aprile 1999)

* * *

4) NOMINE E INCARICHI

DESIGNAZIONE COMPONENTE CONSIGLIO GIUDIZIARIO ALLARGATO

In relazione alla nomina degli avvocati che, a livello regionale, dovranno essere chiamati ad integrare il Consiglio Giudiziario il Consiglio designa il consigliere segretario avv. Lucio Strazziari, quale membro effettivo; indicando quale supplente il consigliere avv. Sandro Giacomelli.

(adunanza del giorno 8 febbraio 1999)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli che è pervenuta dal C.N.F. la comunicazione della avvenuta costituzione del «Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati». Di tale organismo fa parte il rappresentante dell'Emilia Romagna, avv. Pietro Ruggieri. Il Consiglio se ne compiace.

(adunanza del giorno 1 marzo 1999)

* * *

6) ISCRIZIONI AD ALBI O REGISTRO

Riferisce il Segretario avv. Lucio Strazziari sulla domanda presentata dal dott. Cicero, residente a Bologna, per essere iscritta nell'Albo degli Avvocati - Elenco Speciale di cui all'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, quale addetto all'ufficio legale delle Ferrovie dello Stato - sede di Bologna.

All'esito del riferimento

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dal dott. Cicero, per la iscrizione all'Albo degli Avvocati - Elenco Speciale di cui all'art. 3, comma 4 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578;
- visto il certificato dell'Università degli Studi di Bologna attestante che il dott. Cicero si laureò in Giurisprudenza nel 1978;
- visto il certificato rilasciato dalla Commissione Esami Procuratore presso la Corte d'Appello di Bologna, comprovante che il dott. Cicero superò l'esame di Procuratore;
- visto il certificato di residenza nella provincia di Bologna;
- visto il certificato comprovante la cittadinanza italiana;
- visto il certificato penale generale che attesta nulla emergere a carico, e l'altro certificato di piena capacità civile;
- viste le quietanze di C/C comprovanti l'avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa e di concessioni regionali;

Considerato

- che il dott. Cicero ha allegato alla domanda di iscrizione certificazione attestante che la stessa è dipendente delle Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni (già Ente Ferrovie dello Stato), e che lo stesso dal 1 dicembre 1987 svolge in via esclusiva attività legale, essendo adibita all'Ufficio Legale di Bologna, ufficio dotato di responsabilità, struttura e competenza proprie ed autonome nell'ambito delle Ferrovie dello Stato;
- che in forza delle disposizioni di cui al R.D. 30/10/1933 n. 1611, e successive modificazioni, la rappresentanza in giudizio della Amministrazione dello Stato è sempre spettata alla Avvocatura dello Stato;
- che, peraltro, avanti le Preture e gli Uffici di Conciliazione, le Amministrazioni dello Stato potevano essere rappresentate da propri funzionari;
- che il dott. Cicero ha documentato che, nel corso di questi anni a partire dal momento della sua assegnazione all'Ufficio legale dell'Ente, ha rappresentato in giudizio le Ferrovie dello Stato;
- che l'art. 3 della Legge n. 218/1990, esteso con la Legge 9/8/1993 n. 292 alle Società per azioni derivate dalla trasformazione di Enti pubblici, dispone che per i dipendenti «sono fatti salvi i diritti acquisiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica degli Enti di appartenenza»;
- che, pertanto, dalla interpretazione dell'art. 3 della predetta legge emerge la salvaguardia dell'interesse dei dipendenti degli Enti originari a non subire alcun pregiudizio, che possa derivare dalla privatizzazione, all'esercizio dei diritti i cui presupposti si sono realizzati anteriormente;
- che la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito, con la sentenza n. 5301/1997, che anche la posizione del laureato in giurisprudenza che, quale dipendente addetto all'Ufficio legale di Ente pubblico, abbia compiuto il prescritto periodo di pratica legale, costituisce una aspettativa tutelata dal citato art. 3 della Legge n. 218/1990, in ordine alla futura iscrizione all'Albo degli Avvocati - Elenco Speciale riservato ai dipendenti pubblici addetti agli Uffici legali, qualora ricorrano tutte le altre condizioni prescritte dalla legge;
- che in tale ipotesi rientra, a maggior ragione, la posizione del dott. Cicero, il quale, all'atto della trasformazione dell'Ente pubblico Ferrovie dello Stato in Società per Azioni, aveva già acquisito la abilitazione all'esercizio professionale forense, e alla stessa data già risultava addetto in via esclusiva all'Ufficio legale istituito in via autonoma presso l'Ente; e, in tale sua veste, lo rappresentava in giudizio, con carattere di continuità;
- che pertanto tale sua situazione, dovendo essere ricompresa, alla luce del principio sancito dalla sopra richiamata sentenza della Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite, fra gli «effetti rinvenienti dalla originaria natura pubblica dell'Ente di sua appartenenza», consente di ritenere sussistenti tutti i requisiti richiesti dalla legge per la iscrizione nell'Albo degli Avvocati - Elenco Speciale;

Ordina

la iscrizione del dott. Cicero nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, di cui all'art. 3 R.D.L. n. 1578/1933, autorizzandolo all'esercizio della professione di avvocato, previa la prestazione del giuramento di rito, limitatamente alla trattazione degli affari riguardanti le Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e Servizi per Azioni.

(adunanza del giorno 21 dicembre 1998)

* * *

7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Il consigliere avv. Sandro Callegaro chiede che il Consiglio deliberi di costituirsi Parte Civile in tutti i procedimenti penali aventi ad oggetto il reato di «esercizio abusivo della professione forense».

Il Consiglio si riserva di deliberare in merito.

(adunanza del giorno 22 febbraio 1999)

* * *

10) IN BACHECA.

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli che è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il «bando» per la formazione dei nuovi uffici del Giudice di Pace, essendo scaduto il mandato conferito ai Giudici di Pace attuali. Il Consiglio dispone che copia di tale «bando» sia affissa sulla bacheca presso la sede dell'Ordine.

(adunanza del giorno 11 gennaio 1999)

* * *

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 1998 E PREVENTIVO 1999

Il Tesoriere avv. Gino Martinuzzi illustra ai consiglieri il bilancio consuntivo per l'anno 1998 e il bilancio preventivo per l'anno 1999, nonché relazione al bilancio, di cui sarà data lettura ai colleghi nel corso della assemblea annuale fissata, in seconda convocazione, il 3 febbraio p.v..

Il Consiglio approva all'unanimità i due bilanci e la relazione, ed esprime vivo compiacimento all'avv. Martinuzzi per una gestione oculata e prudente, che, consentendo condizioni di assoluta tranquillità nella ordinaria attività dell'Ordine, permette la piena copertura finanziaria di quelle attività di approfondimento di specifiche tematiche professionali che rappresentano il doveroso completamento, nell'interesse della classe forense bolognese, dei compiti più strettamente istituzionali del Consiglio.

(adunanza del giorno 30 gennaio 1999)

* * *

PUBBLICAZIONE NUOVO ALBO AVVOCATI DI BOLOGNA

Su riferimento del Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli il Consiglio delibera di provvedere alla pubblicazione di nuovo Albo degli Avvocati, aggiornato alla data del 30 giugno 1999.

Verrà dato opportuno avviso ai colleghi di comunicare entro tale data le variazioni di Studio e di propri dati identificativi.

(adunanza del giorno 8 marzo 1999)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta pervenuta dal Ministero delle Finanze - ufficio del territorio di Bologna, con nota in data 11 marzo 1999, per ottenere la indicazione di una terna di nominativi di avvocati per la scelta dell'Amministratore di costituendo organismo, previsto dalla legge 7 marzo 1996 n. 109, che dovrà adottare proposte di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati a soggetti implicati in vicende penali attinenti la criminalità organizzata.

Il Consiglio si riserva di deliberare al riguardo.

(adunanza del giorno 22 marzo 1999)

* * *

11) VARIE

Il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli ricorda con commosse parole e accorato rimpianto la figura della avv. Angiola Sbaiz scomparsa il 22 gennaio 1999, la quale, in una vita dedicata interamente alla professione forense, oltre che all'impegno civico nelle istituzioni cittadine, ha ricoperto per lunghissimi anni la carica di consigliere dell'Ordine, e ha rappresentato la Avvocatura bolognese, come Presidente, dall'anno 1978 al 1990.

Dà lettura di numerosi telegrammi di cordoglio pervenuti all'Ordine di Bologna.

Il Consiglio chiederà che la figura e l'opera dell'avv. Sbaiz sia ricordata in una pubblica udienza della Corte d'Appello Civile, in sede collegiale, da svolgersi, presumibilmente, martedì mattina 2 febbraio 1999.

Assumerà i dovuti accordi con il Presidente della Corte d'Appello dott. Vittorio La Cava.

Il Consiglio ritenendo doveroso dedicare alla figura dell'avv. Sbaiz un Convegno da tenersi presso la sede dell'ordine, si riserva di delineare le modalità di svolgimento in prossima adunanza.

(adunanza del giorno 25 gennaio 1999)

* * *

Conferma il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli che martedì prossimo 2 febbraio 1999, alle ore 10, si svolgerà presso la Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna, udienza straordinaria nella quale sarà ricordata la figura e l'opera dell'avv. Angiola Sbaiz, scomparsa il 22 gennaio 1999.

Per l'avvocatura bolognese parlerà l'avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli.

Sarà inviato relativo comunicato stampa all'ANSA e alle testate della stampa locale.

(adunanza del giorno 30 gennaio 1999)

* * *

CASSA DI PREVIDENZA

Riferisce il consigliere avv. Sandro Giacomelli sull'incontro, tenutosi a Roma il 30/1/1999 indetto dalla Cassa di Previdenza per decidere le iniziative per contrastare il provvedimento prospettato dal Ministro delle Finanze di inclusione dell'Ente nel sistema unificato di riscossione dei contributi, che priverebbe la Cassa delle entrate contributive.

Nonostante le rassicuranti notizie di stampa (Il Sole 24 Ore del 21/1/1999) che hanno diffuso un comunicato del Ministero delle Finanze che escludeva l'obbligo delle Casse privatizzate di delegare il compito di riscossione dei contributi all'Amministrazione Finanziaria, rimanendo tale possibilità solo se richiesta, l'afflusso dei partecipanti, in rappresentanza di numerosi Consigli dell'Ordine, è stato veramente notevole.

Oltre ai delegati dei Consigli dell'Ordine, erano presenti rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, dell'Organismo Unitario, delle Camere Civili e delle Associazioni Sindacali.

Il Presidente della Cassa di Previdenza prima di dare la parola ai partecipanti, ha voluto riepilogare le varie fasi della vicenda, sostenendo che solo le proteste inviate dai vari Consigli hanno fatto fare retromarcia al Ministero delle Finanze, che aveva già pronti i tabulati.

L'avv. De Tilla ha sostenuto la necessità di non fermare la lotta, appena iniziata, sino a quando non verrà confermata la piena autonomia dell'Ente privatizzato, e la necessità di mobilitare l'avvocatura,

anche nei confronti di altri provvedimenti, come la «Bassanini», che comporterebbe l'afflusso di almeno diecimila avvocati part-time con conseguenze disastrose anche nei confronti della nostra previdenza, istituzionalizzando l'assemblea degli avvocati per il raggiungimento di obiettivi concreti in favore degli avvocati tutti - un movimento dell'avvocatura.

Dopo un ampio dibattito, il Presidente della Cassa ha concluso avanzando la proposta che l'Assemblea emanasse un documento politico, a significazione della intenzione di pervenire all'approdo definitivo della esclusione delle casse privatizzate dal sistema di riscossione dei contributi come previsto, basato su questi punti:

- 1) irreversibilità del processo di privatizzazione;
- 2) continuazione della mobilitazione;
- 3) formazione di un elaborato tecnico di sostegno della autonomia della privatizzazione, anche in relazione ai nuovi confini europei, e provocare un incontro generale dell'avvocatura a sostegno;
- 4) accogliere e sviluppare la proposta di una giornata nazionale delle professioni;
- 5) richiedere un incontro con la presidenza del Consiglio dei Ministri (alla presenza dei Ministri delle Finanze e del Tesoro) per avere garanzie concrete;
- 6) convocare un nuovo incontro a Roma con la partecipazione del C.N.F., dell'O.U.A., delle Camere Penali e Civili, e delle Associazioni Sindacali, per la difesa dell'identità e del ruolo dell'avvocato.

(adunanza del giorno 1 febbraio 1999)

* * *

Su riferimento del Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli il Consiglio delibera l'inserimento del catalogo dei libri della biblioteca in Internet, al costo preventivato di L. 500.000, con creazione di un apposito motore di ricerca.

(adunanza del giorno 1 marzo 1999)

* * *

Il consigliere avv. Sandro Giacomelli propone che il Consiglio assuma la iniziativa della collocazione di un busto della avv. Angiola Sbaiz, recentemente scomparsa, presso la Corte d'Appello. il Consiglio dà mandato all'avv. Giacomelli di assumere i dovuti contatti per consentire poi al Consiglio le conseguenti deliberazioni.

(adunanza del giorno 15 marzo 1999)

* * *

Osservazioni sul disegno di legge di riforma dell'ordinamento professionale.

Il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli illustra ai Consiglieri osservazioni da lui predisposte al disegno di legge di riforma dell'ordinamento professionale.

Si apre discussione nella quale intervengono tutti i Consiglieri presenti, all'esito della quale il Consiglio delibera di trasmettere al C.N.F. le sottoriportate osservazioni:

Funzioni esclusive

L'art. 3 è di formulazione infelice, in quanto non definisce positivamente la professione forense, e si limita ad attribuire all'avvocato l'esclusiva della rappresentanza e dell'assistenza nei procedimenti

giudiziari.

Viceversa, l'articolo dovrebbe dare una definizione positiva e concreta di cosa sia il fare l'avvocato, e poi prevedere espressamente che gli avvocati esercitano la professione attraverso la rappresentanza, l'assistenza e la difesa in giudizio in ogni sede giudiziaria anche non pubblica e questo in via esclusiva e inoltre esercitano ogni altra attività di assistenza e consulenza giuridica.

Non pare invece concretamente praticabile la rivendicazione di una **esclusiva** sulla attività stragiudiziale di consulenza, che non abbiano attualmente, che è difficilmente riconducibile ad attività protetta, e che comunque sarebbe in controtendenza rispetto agli orientamenti della disciplina della concorrenza.

Tutto sommato, varrebbe la pena di riprendere la formulazione del progetto Covi (frutto di una lunga elaborazione, che veniva fin dal progetto Ricci Marinucci), che diceva:

1. Sono funzioni esclusive dell'avvocato la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei procedimenti e nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e negli arbitrati rituali, fatta salva la competenza che spetta per legge all'Avvocatura di Stato.

2. Sono altresì riservate agli avvocati, salvo quanto consentito da particolari disposizioni di legge ad iscritti in altri albi professionali, l'assistenza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili.

3. E' riservata inoltre agli avvocati l'attività di consulenza e assistenza giuridica stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze degli iscritti ad altri albi professionali.

Pubblicità

La liceità della pubblicità **informativa** è oramai principio acquisito, che il Consiglio condivide. La pubblicità invero può essere considerata positiva nella misura in cui sia d'informazione sui possibili rimedi giudiziari effettivamente esperibili, e sulle conoscenze e capacità professionali degli avvocati. E' però certamente necessario che i limiti della stessa vengano fissati in maniera precisa.

Dovrebbe comunque rimanere vietata ogni forma di accaparramento di clientela, di pubblicità menzognera e ingannevole (specie nelle forme atte a suscitare attese ingiustificate rispetto ai risultati effettivamente ottenibili) e comunque ogni forma che trascolori in vanterie non confacenti alla dignità e al decoro della professione. Al divieto dovrebbe accompagnarsi una tipizzazione esplicita della violazione disciplinare.

Sulle incompatibilità

E' ingiustificata la eliminazione della incompatibilità dell'esercizio della professione con il lavoro dipendente in **qualunque forma** (mentre si vieta, a questo punto contraddittoriamente, qualsiasi attività continuativa di lavoro autonomo: art. 16 lettera a). La incompatibilità con il lavoro dipendente, pubblico o privato che sia, è un punto **essenziale** che va riaffermato.

Parimenti ingiustificato appare il mantenimento delle iscrizioni di diritto (cosidette speciali), che vanno abolite.

Sugli ordini circondariali

Si valuta positivamente il prolungamento a tre anni della durata in carica dei consigli e la previsione del voto limitato a 2/3 degli erigendi. In relazione all'aumento del numero dei consiglieri per gli ordini grandi o mediograndi (rispettivamente 25 o 21) è necessario prevedere la possibilità del lavoro per commissioni deliberanti (con possibilità, per casi determinati, di provocare la decisione dell'adunanza plenaria): altrimenti l'aumento dei consiglieri costretti alla collegialità su tutto potrà portare ad una complicazione, anziché ad una semplificazione del lavoro del consiglio.

La previsione di un limite alla rieleggibilità dei consiglieri è condiviso, a maggioranza, dal consiglio, il quale ritiene però che il limite di non rieleggibilità dovrebbe essere posto a tre mandati consecutivi.

Pare opportuno che venga inserita la previsione normativa del subentro del primo dei non eletti in caso di dimissioni o decadenza del consigliere eletto: ciò al fine di evitare la necessità del ricorso ad elezioni suppletive, particolarmente problematiche nei fori di più grandi dimensioni. Fra l'altro, il prolungamento da due a tre anni della durata in carica dei consigli rende l'argomento maggiormente attuale.

Consigli distrettuali di disciplina

Il Consiglio condivide, a maggioranza, la idea di creare consigli distrettuali di disciplina, al fine di valorizzare il condivisibile criterio di terzietà dell'organo giudicante, ed è comunque unanime nel ritenere necessaria a beneficio di una decisione non condizionata una chiara separazione tra coloro che

formulano l'inculpazione e ricercano la prova e coloro che sono chiamati alla decisione.

Assicurazione per la responsabilità civile

E' certamente giunto il momento di prevedere espressamente obbligo dell'assicurazione, del resto già contemplata nel codice deontologico europeo (art.3.9).

Riserve di regolamento

Infine, il Consiglio intende esprimere il proprio dissenso circa l'eccesso di rinvio a fonti normative secondarie, regolamentari, affidate al potere esecutivo, su materie essenziali del tutto ignorate a cagione appunto del rinvio dal disegno di legge, e sulle quali nella sostanza sarebbe sottratta all'avvocatura la possibilità di esprimere il proprio parere (salvo il marginale parere consultivo del CNF).

CONVEGNO DI TOLOSA (Francia)

Si è svolto a Tolosa (Francia) dal 30 aprile al 1° maggio 1999 l' annuale congresso della Federazione degli ordini d'Europa (F.B.E.) al quale erano presenti i Presidenti (o loro delegati) di 63 ordini provenienti da 11 paesi.

Per Bologna hanno partecipato i Consiglieri Benini e Masè Dari.

I temi all'ordine del giorno riguardavano la natura della obbligazione degli avvocati, (di mezzi o di risultato?), la responsabilità degli stessi e l'assicurazione obbligatoria.

E' stato confermato il principio che la obbligazione dell'avvocato deve essere intesa quale obbligazione di mezzi, particolarmente diligente e tale da rendere più che probabile il raggiungimento di un risultato utile per il cliente.

Si è discussa anche la possibilità di limitazione della responsabilità dell'avvocato mediante clausole contrattuali, nonché la commisurazione degli onorari in rapporto all'esito della pratica.

In molti paesi europei è obbligatoria l'assicurazione con minimi spesso molto alti; in alcuni paesi la stipulazione dell'assicurazione stessa è, addirittura, condizionenecessaria per l'iscrizione all'albo.

Al termine dei lavori congressuali è stata approvata una mozione che: a) riconosce la possibilità (anche dal punto di vista deontologico) per l'avvocato di concordare con il proprio cliente una limitazione della responsabilità professionale, purché lo stesso sia assicurato nei limiti convenuti, e b) considera indispensabile che ogni avvocato abbia una polizza di assicurazione per responsabilità professionale "sufficiente" e in ogni caso con un montante minimo per sinistro di 200.000 Euro.

Flavia Masè Dari, Ruggero Benini

ADUNANZE DEL CONSIGLIO																			
Adunanze	11/1	18/1	25/1	27/1	30/1	1/2	8/2	15/2	17/2	22/2	1/3	8/3	15/3	22/3	29/3	12/4	14/4	19/4	26/4
				D					D								D		
Berti A.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Strazziari	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Martinuzzi		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
Benini	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Callegaro	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cerri	●	●	●	●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Clausi-Schettini	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cristoni	●		●	●	●			●		●	●			●	●	●			●
Florio		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●
Giacomelli	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●			●	●
Grazia								●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Jacchia	●		●			●	●			●	●	●	●	●		●			●
Masè Dari	●	●	●	●		●	●	●			●	●	●	●	●	●			●
Poli	●				●	●	●	●			●		●	●					●
Tufariello	●	●					●	●	●	●	●				●	●	●	●	●

● Presenze dei consiglieri D Dibattimenti disciplinari

BILANCIO DI UN ANNO

Relazione del Presidente Giuliano Berti Arnoaldi Veli all'assemblea annuale del 3 febbraio 1999 per l'anno 1998.

* * *

Cari amici, come sapete sono subentrato nell'ottobre scorso alla presidenza dell'Ordine, succedendo a Pietro Ruggieri, eletto a far parte del Consiglio Nazionale Forense, e dopo che per alcuni mesi - in attesa delle elezioni suppletive - l'Ordine era stato retto egregiamente da Ruggero Benini. E' dunque mio compito relazionarvi brevemente - come è consuetudine - sugli accadimenti più rilevanti per il nostro Ordine seguiti nel 1998, che in parte hanno interesse nazionale, e in parte riguardano più particolarmente il nostro foro locale.

A livello nazionale

Come sapete, nel mondo della giustizia, da un po' di tempo, sta succedendo di tutto.

Personalmente, io metto al primo posto degli accadimenti che hanno toccato la nostra professione la presentazione del disegno di legge di riforma delle libere professioni. Non è che tutte le altre riforme (approvate, rinviata, in corso di approvazione: quali il giudice unico, le sezioni stralcio, la riforma delle locazioni, la riforma delle esecuzioni immobiliari con delega ai notai) non siano importanti. Ma quello che mi colpisce nella progettata riforma delle professioni è una radicale modifica - alcuni dicono sovvertimento - dei principi che a partire dall'Unità d'Italia hanno ispirato il sistema degli ordini professionali.

Al dibattito sulle inadeguatezze (in parte vere, in parte interessatamente enfatizzate) del sistema delle libere professioni aveva dato una brusca accelerazione la delibera 3 ottobre 1997 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: la quale ha ritenuto *improcrastinabile* "un ripensamento complessivo e profondo dell'istituzione ordine, in considerazione delle mutate condizioni dei mercati e alla crescente importanza attribuita ai principi di iniziativa economica e di concorrenza".

L'Antitrust aveva indicato particolarmente, come punti critici della normativa, contrastanti con la "*efficienza del mercato*" (espressione usata reiteratamente nella relazione) le restrizioni degli ordinamenti in materia di accesso (esame di stato, obbligatorietà del tirocinio, obbligatorietà di iscrizione all'albo) da un lato, e le restrizioni all'esercizio dell'attività dall'altro (le tariffe, l'obbligazione di risultato, il divieto di pubblicità, l'esercizio in forma societaria).

Sulla base di questa impostazione è stato elaborato dalla Commissione Mirone un progetto di legge, che in un primo momento era stato formulato in maniera assai più radicale (come si è appreso dalla stampa) e che per la verità all'atto della presentazione ha mostrato di aver recepito alcuni punti fermi formulati dal mondo degli ordini e delle associazioni professionali.

In concomitanza con questi accadimenti abbiamo ritenuto che fosse necessario adoperarci per far sentire la nostra voce. A livello locale, abbiamo dunque costituito un comitato con tutti gli altri ordini professionali, per affermare il principio che sì all'interno dei nostri ordinamenti ci possono essere e ci sono delle cose da cambiare, ma che non si può porre in discussione la *esistenza* degli ordini, che non sono affatto (come si sente dire ogni tanto) enti di protezione corporativa degli iscritti, ma sono istituzioni a tutela dei cittadini e garanti dell'esercizio delle attività professionali in regime di libertà.

Assieme agli altri ordini abbiamo dunque organizzato una pubblica manifestazione (23 maggio 1998) invitando i politici di tutti gli schieramenti a confrontarsi con noi, e abbiamo poi anche formalmente costituito il CUP (Comitato Unitario per le Professioni), che è assai attivo, come avrete letto sulla stampa cittadina, e che si accinge a organizzare ulteriori manifestazioni. Ma certo, siamo alla vigilia di grossi

mutamenti, ai quali è necessario che ci attrezziamo.

Sulle tariffe, l'onda lunga dell'antitrust, e delle normative europee, ha fatto sentire per la prima volta con fragore i suoi effetti. A parte la sentenza della Corte europea sugli spedizionieri doganali, avrete tutti letto la sentenza della Corte d'Appello di Torino dell'11 luglio 1998 che ha *disapplicato* per la prima volta in diritto le nostre tariffe, ritenendole in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato di Roma costitutivo dell'Unione Europea: e ciò sulla base della equiparazione della nostra attività professionale a quella di impresa. La Corte ha così liquidato le spese, in quel giudizio, in maniera percentuale e forfettaria. Si è aperto un grosso dibattito su questi temi, anche a livello europeo: avete letto sul nostro Bologna forense (n. 2/98) che l'argomento delle tariffe è stato dibattuto nella seduta della Federazione degli Ordini Forensi dell'Europa di Lisbona (alla quale hanno partecipato i consiglieri Benini e Masè Dari) e da ultimo anche nella seduta di Bruges (alla quale abbiamo partecipato l'avv. Masè Dari ed io) senza che si sia addivenuti ad una indicazione che abbia potuto raccogliere la unanimità dei consensi. La questione è dunque aperta. Personalmente, io credo che alla luce della normativa comunitaria la tariffa minima vincolante sia destinata a scomparire, ma che le tariffe, come riferimento, debbano assolutamente essere conservate, e piuttosto profondamente rielaborate da parte nostra, perché il sistema dei diritti procuratorii - adesso che è per giunta scomparsa la professione di procuratore - dovrebbe essere abolito a favore di una rielaborazione dei parametri degli onorari, magari anche ancorati a valutazioni di tipo percentuale (come è già per alcune voci della tariffa stragiudiziale).

* * *

E' stato presentato il 6 agosto 1998 un nuovo disegno di legge di riforma della nostra professione ad opera del Ministro Guardasigilli Flick.

Le innovazioni più rilevanti sono:

a) la introduzione delle commissioni distrettuali di disciplina, che sembrano opportune, salvo approfondimento della compatibilità del nuovo sistema con il divieto di istituire giurisdizioni speciali contenuto nella carta costituzionale;

b) l'istituzione di un ordine nazionale, la cui opportunità appare però assai discutibile;

c) un nuovo sistema elettorale dei consigli circondariali, con voto limitato a 2/3 degli eligendi;

d) l'affermazione della necessità dell'esercizio effettivo della professione per mantenere l'iscrizione all'albo, con correlativi criteri di verifica;

e) l'attribuzione espressa di una potestà regolamentare assai ampia al C.N.F.;

f) il mantenimento - che non appariva inevitabile - della possibilità di iscrizioni d'ufficio;

g) infine, per quello che riguarda l'accesso alla professione, la bozza conferma le linee del progetto Mirone di cui si è discusso al Congresso di Grado, senza tenere conto del favore assai limitato che esse hanno incontrato nell'avvocatura.

Proprio sul tema dell'ordinamento professionale è fissato a Napoli, nel settembre prossimo, il Congresso Nazionale giuridico forense.

Anche se il disegno ha incontrato critiche da parte di varie componenti dell'avvocatura (critiche peraltro propositive, e non demolitrici) sembrava che il disegno avesse concrete possibilità di andare avanti, e si era parlato di una sua discussione in Parlamento nel mese di gennaio.

E' poi successo - come sapete - che il Governo è caduto, ed è cambiato il Ministro Guardasigilli. E il nuovo ministro Diliberto in occasione del discorso che ha tenuto il 22 gennaio u.s. all'inaugurazione dell'anno giudiziario del C.N.F., ha dichiarato che vuol tenere conto delle critiche avanzate dall'avvocatura prima di presentare in aula un suo disegno. Le intenzioni sono dunque buone: ma certo, lo scetticismo che viene da cinquant'anni di progetti finiti ad arenarsi nella fine legislatura ci fa temere che lo stesso possa avvenire anche questa volta.

* * *

C'è un grosso dibattito sulle scuole forensi. C'è stata una legge (n. 127/97, c.d. Bassanini bis) che ha esteso anche agli aspiranti avvocati la possibilità (non l'obbligo) di frequentare un corso biennale post universitario originariamente pensato per i magistrati.

Alla organizzazione di questa scuola sarà chiamata a collaborare anche l'avvocatura. Lo stesso Rettore prof. Fabio Roversi Monaco è venuto a illustrarcene le linee generali, in una riunione di Consiglio di oramai un anno fa, e noi gli abbiamo assicurato che l'avvocatura farà la sua parte. Dobbiamo però aggiungere che queste scuole sono previste a numero chiuso per un numero ridotto di aspiranti, mentre il Consiglio deve occuparsi di *tutti* gli aspiranti al tirocinio. Per questo, il Consiglio da anni promuove un corso di preparazione all'esame, tenuto da colleghi volontari, che voglio qui ringraziare pubblicamente, che si prestano gratuitamente a introdurre gli esaminandi nel mondo della pratica quotidiana del processo, mondo assai diverso da quello prevalentemente teorico con il quale erano venuti a contatto all'Università.

Il Consiglio non ha intenzione di abbandonare l'organizzazione - oramai più che decennale - di questi corsi, che riscuotono concreto gradimento dimostrato dal fatto che, tutti gli anni, gli aspiranti sono in numero crescente, al limite dei posti disponibili. Anche per questo, il Consiglio ha affittato un immobile, in via Garibaldi (angolo vicolo Barbazzi) che sarà disponibile operativamente da marzo, e nel quale si potranno tenere i corsi (che per gli anni passati erano tenuti in sale prese in affitto); e che potrà essere disponibile anche per riunioni e convegni e attività di segreteria, visto che la sede storica e bellissima nella quale siamo da sempre si sta facendo via via sempre più angusta per gestire un ordine che è in crescita continua (siamo alle soglie dei duemilatrecento iscritti).

* * *

Poiché siamo venuti a parlare di locali, aggiungiamo due parole sull'edilizia giudiziaria.

Vi è noto il "tormentone" della Maternità: e cioè la discussione della finale destinazione dell'immobile di via D'Azeglio, di proprietà della Provincia, ove ha sede appunto la Maternità, che se ne sta andando altrove.

Vi è anche noto che, da tempo, l'Avvocatura chiede che tale immobile, adatto per struttura e per la vicinanza agli altri edifici giudiziari, venga destinato a sede del Tribunale.

Le difficoltà non mancano: ma non sono insuperabili, anche se ci vorrà tempo e pazienza. E' però avvenuto che in una recentissima riunione fra i soggetti interessati (Comune, Provincia, avvocati e magistrati) si è convenuto all'unanimità di individuare la scelta della maternità come *soluzione finale ottimale* per l'allocazione degli uffici giudiziari bolognesi che non stanno a Palazzo Baciocchi o all'ex Pier Crescenzi.

Nel frattempo, all'insegna del transitorio, due nuovi edifici stanno per aggiungersi nella geografia giudiziaria bolognese: il palazzo ex Carisbo in piazza Trento e Trieste per gli uffici del giudice unico penale, e un palazzo in via Lame per alloggiare le Sezioni Stralcio civili. La soluzione di piazza Trento e Trieste - transitoria, ma di durata di almeno sei anni - pare razionale; quella di via Lame creerà probabilmente più disagi, ma era comunque la più favorevole rispetto alle altre possibilità concrete, e permetterà anche di ovviare ai disagi attuali, per cui le Sezioni Stralcio abitualmente fanno i "doppi turni", come si faceva un tempo nelle scuole troppo affollate.

Informatizzazione del Tribunale

La informatizzazione del Tribunale è proseguita nel corso del 1998 anche se è lungi dall'essere conclusa.

E' opportuno ricordare che l'operazione portata avanti dall'UDAI (di cui fanno parte organicamente due rappresentanti del Consiglio dell'Ordine, nelle persone rispettivamente dell'avv. Mario Jacchia per

gli affari civili e dell'avv. Paolo Trombetti per gli affari penali) è di vastissima portata e ha ad oggetto:

- il cablaggio strutturato degli edifici giudiziari destinati all'attività del giudice unificato di primo grado;

- la migrazione delle attuali procedure, già operative su mainframe, verso una architettura di tipo client-server basata su rete locale, con il duplice obiettivo di avviare una "rimodulazione" dei servizi di cancelleria funzionale alla costituzione di un "ufficio del Giudice" e di realizzare una rete telematica che, consentendo il collegamento degli studi professionali con le cancellerie degli uffici giudiziari e, loro tramite, con i giudici e gli ausiliari di questi ultimi, persegue la trasformazione dell'attuale fascicolo cartaceo in fascicolo virtuale inserito in tale rete;

- la creazione di una banca dati delle sentenze degli uffici giudiziari bolognesi di primo grado munita di idonei strumenti di analisi delle stesse, con l'obiettivo di una riduzione del contenzioso futuro, di una più rapida eliminazione del contenzioso pendente e di un aumento di produttività;

- il raccordo tra i sistemi informatici degli uffici giudiziari e del Comune di Bologna, ai fini degli adempimenti in tempo reale connessi alle pronunce relative a cause matrimoniali, di stato e capacità delle persone;

- l'attivazione di sportelli informativi, destinati all'accesso diretto degli utenti alle informazioni sullo stato dei procedimenti civili;

Per quanto riguarda specificamente il settore civile, tutto ciò presuppone la conversione dell'attività processuale da cartacea ad informatica e, quindi, una complessa attività di analisi per la quale sono state costituite quattro commissioni miste di magistrati, avvocati e personale delle cancellerie: per l'avvocatura, il Consiglio - su proposta dell'avv. Mario Jacchia e con il suo coordinamento - ha nominato i colleghi Daniele Coliva, Rita Cortesi, Gabriele Perdomi, Franco Selvatici e Mario Zoppellari, ai quali va il nostro sincero ringraziamento per la disponibilità dimostrata ad assumersi un impegno di notevole gravosità.

Aggiungo che le commissioni stanno lavorando intensamente e il completamento dell'analisi è a buon punto nonostante che le innovazioni legislative recentemente introdotte ne abbiano ovviamente ritardato i lavori.

Bologna forense e Internet

Anche nel corso del 1998 è uscito Bologna forense, il nostro notiziario quadrimestrale, del quale abbiamo riscontrato con piacere un crescente gradimento presso i colleghi. Bologna forense viene stampato in 3500 copie, ed inviata a tutti gli avvocati iscritti, ai praticanti con patrocinio, e altresì a tutti i consigli forensi di Italia. Su di esso diamo conto di tutte le delibere di maggior rilevanza, dell'attività disciplinare, nonché in genere di quanto ci viene segnalato di rilevanza per il mondo forense.

Il Consiglio ha inoltre attivato nell'anno un proprio sito Internet (all'indirizzo www.ordine-forense.bo.it) nel quale al presente è consultabile con un apposito motore di ricerca l'albo, aggiornato con cadenza mensile; sono presenti notizie sugli uffici giudiziari; links con i siti giuridici più interessanti. A partire dal prossimo mese, sarà possibile leggere in rete anche Bologna forense, e trovare l'elenco completo della biblioteca del consiglio. Stiamo infine cercando di approntare in rete un indirizzario di tutti coloro che dispongono di un indirizzo di posta elettronica, affinché sia possibile arrivare al momento (al quale si arriverà certamente, e assai presto) in cui anche il Consiglio potrà comunicare in tempi reali in via telematica con tutti gli iscritti.

Attività del Consiglio

La più parte delle attività rilevanti che svolgiamo in consiglio vi sono note attraverso la lettura di Bologna forense; e non starò dunque a ripetere dati già noti. Vi fornirò dunque solo un quadro di insieme.

Nell'anno 1998, le sedute del Consiglio sono state 42 e 8 sono state di carattere disciplinare.

Gli esposti pervenuti nel corso dell'anno sono stati 145.

Gli esposti archiviati sono stati 82.

Sono attualmente pendenti 181 procedure comprese quelle (39), che più propriamente possono definirsi disciplinari, che vedono la formulazione e la notifica del capo di incolpazione.

Sono state pronunciate 6 decisioni disciplinari con diversi capi di incolpazione, per i quali sono stati pronunciati due provvedimenti di assoluzione, uno di sospensione cautelare a tempo indeterminato, uno di sospensione di quattro mesi dall'esercizio, uno di cancellazione, uno di revoca dell'apertura del procedimento disciplinare con corrispondente archiviazione del procedimento medesimo.

Segreteria

Notevoli cambiamenti hanno interessato lo scorso anno il personale della nostra segreteria. C'è stata la richiesta e conseguente concessione di un periodo di aspettativa da parte della dipendente Cristina Villanedi (aspettativa conclusasi con la presentazione delle dimissioni da parte della stessa) e ci sono state le dimissioni a fine maggio del bibliotecario Fabio Roversi. Dopo di ciò, il personale si è ridotto a un'unica dipendente, la signora Antonella Casadio, coadiuvata peraltro dalle collaboratrici signora Anna Burzi, dott. Monica D'Atti e signora Loretta Zoli. A fronte delle due dimissioni sopra menzionate, il Consiglio si è avvalso di altre due collaboratrici, la dott. Daniela Stefanizzi, cui è stata affidata la biblioteca, e la signorina Valentina Cappitelli che ha sostituito Cristina Villanedi durante il periodo di aspettativa.

Per sostituire in via definitiva i due dipendenti dimissionari, abbiamo poi bandito un concorso (come impone la legge) che è tuttora in fase di espletamento.

Debbo però aggiungere che - nonostante il periodo "movimentato" - la segreteria ha continuato a funzionare ottimamente, e a fare fronte ai compiti sempre crescenti che impone loro un ordine costituito da quasi quattromila utenti (gli avvocati e i praticanti). Alle nostre valide collaboratrici va dunque il ringraziamento di tutti noi.

URCOFER

Le riunioni dell'Unione Regionale delle Curie Emiliane romagnole sono state nove, sempre con larga partecipazione dei suoi membri.

Come negli anni passati l'indicazione del relatore alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 1999 è avvenuta in sede URCOFER nella persona del suo Presidente avv. Raoul Cagnani.

Nelle riunioni dell'URCOFER sono stati designati i componenti della commissione d'esame di avvocato, sessione 1998/99. Per il nostro foro sono stati nominati gli avvocati Gino Martinuzzi e Alessandra Albertazzi.

La prova scritta è stata effettuata presso il Palasport di Casalecchio di Reno.

Esprimo la mia gratitudine, certo di interpretare i sentimenti anche degli altri membri dell'Unione, all'avv. Ruggero Benini che ha egregiamente svolto, anche per l'anno scorso, il compito di segretario-tesoriere, e all'avv. Raoul Cagnani, del foro di Forlì-Cesena, neo-eletto presidente dell'Unione.

Ulteriori fatti e dati del 1998

Alcuni ulteriori dati riferiti all'anno 1998, che vi fornisco.

Gli avvocati iscritti negli albi risultano essere 2305. Un aumento, rispetto all'anno 1997, di 153 unità.

I praticanti iscritti sono attualmente 1563. Nel corso degli anni si è sviluppato un crescente aumento degli iscritti così ripartito: nel 1990 furono iscritti n. 245 praticanti; nel 1991 n. 311; nel 1992 n. 315; nel 1993 n. 284; nel 1994 n. 350; nel 1995 n. 367; nel 1996 n. 400; nel 1997 n. 443; nel 1998 n. 426.

I praticanti con patrocinio autorizzati nell'anno 1998 sono stati 178.

I candidati presenti agli esami scritti di avvocato per la sessione 1997/1998 sono stati 1718.

Candidati risultati idonei, dopo gli orali, 483. Una percentuale complessiva di idonei inferiore a

quello dello scorso anno: 40% per la sessione 1996-1997, contro il 28% per la sessione 1997- 1998. I candidati ammessi agli orali (529), per la sessione 1997/1998 rappresentano il 31%.

Dell'Ordine di Bologna, hanno fatto parte della Commissione d'esame l'avv. Claudio Cristoni, e l'avv. Giuseppe Giampaolo. Li ringrazio per l'impegno, che è oneroso e che è stato da loro egregiamente adempiuto, con l'apprezzamento di tutti.

Il corso di preparazione all'esame di avvocato di quest'anno coordinato da Sandro Callegaro ha visto ottimi e competenti docenti l'avv. Vincenzo Florio, per il civile, l'avv. Alessandro Gamberini, per il penale, l'avv. Sandro Corona, per la procedura civile, l'avv. Manrico Bonetti, per la procedura penale, l'avv. Beatrice Belli per l'amministrativo, l'avv. Maria Anna Alberti per la previdenza forense, l'avv. Sandro Callegaro e l'avv. Pietro Ruggieri per la deontologia e l'ordinamento forense, l'avv. Giuseppe Schiuma del Foro di Ravenna per "obblighi fiscali", il dott. Vito Campisi per "adempimenti amministrativi e di prevenzione" e l'avv. Rita Cortesi per "informatizzazione dello studio".

Numerosa è stata la partecipazione (218) e apprezzata l'opera dei docenti. Sono loro assai grato per il tempo dedicato al corso, che ha richiesto, oltre alla presenza in occasione dell'esercitazione, la successiva correzione degli scritti.

Cinque sedute del corso sono state dedicate ai principi della deontologia professionale e del nostro ordinamento, entrambe materie oggetto dell'esame orale; quattro sedute del corso sono state dedicate alla previdenza forense.

Collateralmente al nostro corso, anche quest'anno è stato tenuto il consueto corso dell'Istituto di Applicazione Forense, idoneo a sostituire un anno di pratica presso uno studio legale.

Primo classificato nell'esame per avvocato sessione 1997/98 è risultata la dott.ssa Costanza Bernasconi, del Foro di Ferrara, che ha conseguito il punteggio di 369/450. Mi complimento vivamente con la dott.ssa Bernasconi alla quale verrà assegnato il "Premio Jacchia".

Sono pervenute al Consiglio, per l'opinamento, nel corso dell'anno, 531 parcelle.

Le parcelle opinare nello stesso periodo sono state 445. Le parcelle, nei confronti delle quali è stato presentato ricorso in prevenzione, sono state 30.

Corso sul diritto europeo

Motivo di soddisfazione è stato quest'anno l'organizzazione del "*I° Corso di formazione per avvocati sul diritto dell'unione europea*" unitamente all'Ordine degli Avvocati di Rimini e con il coordinamento del Centro Interdipartimentale Ricerche sul Diritto delle Comunità Europee (CIRDCE) di Bologna.

Il corso si è svolto nei nostri locali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre e si è sviluppano in 10 lezioni (con frequenza obbligatoria) a cui hanno partecipato una cinquantina di avvocati iscritti nel Foro di Bologna e in quello di Rimini.

I docenti del corso sono stati i Professori: Lucia Rossi, Massimo Condinanzi, Federico Carpi, Carlo Baldi, Renzo Costi, Paolo Mengozzi, Furio Bosello, Filippo Sgubbi, Luigi Stortoni e Paolo Biavati dell'Università di Bologna, Roberto Mastroianni e Giorgio Gaja dell'Università di Firenze, Sergio Carbone dell'Università di Genova, Antonio Tizzano e Andrea Giardina dell'Università di Roma, Bruno Nascimbene e Luca Radicati di Brozolo dell'Università di Milano e il dott. Pietro Manzini dell'Università di Urbino.

Le associazioni

Il rapporto del Consiglio con le associazioni che operano a livello locale è buono.

Ricordo innanzitutto il sindacato, che è quella che opera da più tempo, e che aderisce all'Associazione Nazionale Forense. Il sindacato si è dotato di una sede in via Tovaglie 10, nella quale fra l'altro svolge una intensa attività di consulenza specie in materia previdenziale, a favore di tutti gli avvocati, che è di

grande utilità, oltre che di sollievo per il Consiglio, e in altri settori che non rientrano nelle competenze istituzionali dell'Ordine. Sempre con il sindacato, nel corso dell'anno 1998 sono continuate le iniziative di Prassi Comune, nell'ambito delle quali in settembre si è avuto un incontro di Osservatori sulla giustizia civile delle città di Bologna, Milano, Bari, Genova e Reggio Calabria, che ha avuto un grande seguito e un grande successo. Gli atti di Prassi Comune sono (in parte) pubblicati su una rivista che si chiama appunto Prassi Comune, della quale sono finora usciti due numeri, e che si può consultare anche in rete (www.edinbo.it).

Ugualmente attiva è a Bologna la Camera Penale, che è intitolata alla memoria del nostro non dimenticato collega Franco Bricola, e che è stata particolarmente impegnata in questo anno nel quale le riforme penali e le sentenze della Corte Costituzionale hanno riportato sotto gli occhi di tutti l'urgenza di interventi risolutivi da parte del legislatore.

Ancora, operano a Bologna l'AIAP, che si occupa di diritto di famiglia, e che ha organizzato un bel convegno nei giorni 23 e 24 ottobre 1998, e Iniziativa Giuridica Democratica, di cui ricordo una serie di incontri sul gratuito patrocinio organizzati presso la sala del Consiglio, e ancora l'UIF - Unione Italiana Forense, che ha organizzato nel mese di febbraio 1998 un bel convegno sulla magistratura onoraria cui il Consiglio ha concesso il proprio patrocinio, e che ha avuto ampio risalto; e infine anche l'AIGA, che si è fatta promotrice di incontri sul tema dei giovani professionisti.

La esistenza di libere associazioni fra gli avvocati è un segnale altamente positivo della vitalità della professione, e del fatto che finalmente gli avvocati mostrano di avere deciso di occuparsi in prima persona del loro modo di essere avvocati.

* * *

Nel corso dell'anno 1998 sono purtroppo deceduti i colleghi

ENRICO CAVALLARI

GINO COSTA

LUIGI DE LUCA

FEDERICO ERCOLANI

ANTONELLA FAVA

GIOVANNI PANCIERA

LORELLA POMPILI

ADRIANA RICCI LONARDONI

Sono inoltre scomparsi i colleghi cancellati dall'Albo:

PAOLA CALDINI

LUCIO MONACO

E da ultimo, come tutti sapete, il 22 gennaio 1999 è morta anche ANGIOLA SBAIZ, nostro non dimenticato Presidente per dodici anni (1978-1990), che nel 1994 avevamo eletto Presidente Onorario del nostro Ordine, a riconoscimento della sua figura.

Li ricordiamo tutti con commosso rimpianto e con sentimento di fraterna solidarietà, di tutti noi, per i loro familiari.

* * *

Concludo.

Nel tirare le fila dell'attività svolta in questo anno dal Consiglio credo di poter dire che abbiamo lavorato molto. Probabilmente si sarebbe potuto fare di più e di meglio; ma io credo di poter affermare che il bilancio è positivo. Ricordo che il numero degli iscritti, e conseguentemente l'attività ordinaria del Consiglio, sono aumentati in misura geometrica, ciò che implica ovviamente necessità di attenzione e di lavoro maggiori, sia per i componenti del Consiglio che per la segreteria.

Voglio infine ringraziare tutti i consiglieri per il lavoro svolto e per il senso di solidarietà e di amichevole collaborazione che fra di noi non è mai mancato, pur nelle differenze delle idee di ciascuno, e che è la condizione prima per il buon funzionamento dell'organo collegiale. Un particolare ringraziamento è dovuto alle due cariche istituzionali, e cioè all' avv. Lucio Strazziari, che è segretario, e all' avv. Gino Martinuzzi, che è il tesoriere, per il loro impegno e il prezioso apporto di competenza.

RICORDO DI ANGIOLA SBAIZ

COMMEMORAZIONE DI ANGIOLA SBAIZ AL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA

22 febbraio 1999

di Lucio Strazziari

La ringrazio, signor Sindaco, e ringrazio i componenti della Giunta e tutti i Consiglieri, anche a nome dei miei colleghi del Consiglio Forense e degli avvocati, e non solo di Bologna, per avere voluto questa cerimonia, che, nella solennità di questa aula consiliare, vuole ricordare, nel trentesimo giorno dalla sua scomparsa, Angiola Sbaiz, che è stata Consigliere Comunale per 19 anni, dal 1956 al 1975, e che è stata avvocato per tutta la vita.

Non nascondo che quando gli amici del Consiglio Forense hanno chiesto a me di intervenire, come avvocato, in questa commemorazione, non mi è stato facile superare, e non l'ho superata, l'emozione di dovere essere io a ricordare la figura di Angiola Sbaiz io che l'ho conosciuta nel momento in cui mi sono affacciato, alla metà degli anni sessanta, nel mondo forense bolognese, nel quale già splendeva da anni la sua grandezza di studiosa, di docente, di avvocato.

Per la verità io l'avevo conosciuta molto prima di conoscerla personalmente.

Consentitemi questo apparente gioco di parole, e non pensiate che sia frutto di un errore lessicale.

E' ben vero che di una persona si dice di averne tanto sentito parlare, e poi che la si è conosciuta; e anch'io avevo tanto sentito parlare della avv.ssa Sbaiz da mio padre, che aveva con lei, in quegli anni cinquanta, assidua frequentazione nelle aule giudiziarie, e che con lei divideva l'impegno civico in seno a questo Consiglio Comunale, in unità di intenti e di principi.

A rendere particolarissima la sua figura contribuiva certamente il fatto, straordinario, per quell'epoca, di una donna che esercitava la professione di avvocato, e che era altresì impegnata nella attività di amministrazione della città.

Ma erano i riferimenti su ciò che diceva e su ciò che faceva che mi consentirono di scoprirla, già da allora, la sua eccezionale personalità, e quindi di conoscerla.

Consapevolezza dei valori che contano, fervore di iniziative, ricchezza di idee, rigorosa

fedeltà ai suoi principi e al suo credo di donna cristiana.

Questa era, ed è stata, Angiola Sbaiz.

Era nata in Friuli, a Cordovado, da genitori friulani, e il ricordo affettuoso della sua terra di origine affiorava spesso nei suoi discorsi, e nei racconti delle brevi vacanze che nella sua terra annualmente si concedeva.

Aveva compiuto a Udine gli studi superiori (ginnasio e liceo classico) e si era poi trasferita a Bologna per seguirvi gli studi di giurisprudenza.

E da Bologna non si è più distaccata.

Completati gli studi universitari (discusse la tesi di laurea sulla "Separazione dei poteri" con il prof. Arturo Carlo Jemolo), all'Università rimase legata come assistente alla cattedra di diritto processuale civile del prof. Enrico Redenti, che fu il suo grande maestro, al quale fu sempre legata da profondo affetto e devozione, e che la volle accanto a se, anche nella attività professionale.

E cosa abbia rappresentato, per lei, il prof. Redenti, lo si può dedurre da questo suo scritto: "I

maestri sono necessari, è dono di Dio averne. Essi vengono a costituire, tutti e ciascuno, sotto ogni aspetto, ragioni di illuminazione e di esaltazione del nostro lavoro”.

E iniziò così, per lei, il lungo e intenso impegno professionale.

Venne iscritta all'Albo dei procuratori il 18 settembre 1934: vi erano iscritte sette donne, lei era l'ottava.

Nel 1949 fu eletta a fare parte del Consiglio dell'Ordine, nel quale rimase ininterrottamente fino al 1994.

Nel 1978 fu nominata Presidente dell'Ordine, prima donna a ricoprire tale carica in Italia, e fu riconfermata presidente fino al 1990.

Nella storia dell'Ordine di Bologna è stata, la sua, la presidenza più lunga.

Nel 1994 il Consiglio degli avvocati di Bologna la nominò Presidente Onoraria.

Ho voluto richiamare questi dati, perché, già di per sé, rendono testimonianza di una vita interamente dedicata alla avvocatura.

Ma gli stessi, così eloquenti, appaiono riduttivi di quanto ha rappresentato Angiola Sbaiz per l'avvocatura, non solo bolognese, ma italiana, se non si sottolinea come essa abbia interpretato e come abbia vissuto questa che è stata la sua autentica ragione di vita.

Richiamando la figura del prof. Enrico Redenti, ebbe a dire: “Mi ha insegnato a fare l'avvocato e ad amare responsabilmente la professione”.

Fare l'avvocato.

L'Avv.ssa Sbaiz lo ha fatto nel modo più semplice, ma più autentico, rifiutando ogni aspetto spettacolare, e rifuggendo dal clamore del consenso popolare.

Lo ha fatto attraverso una diuturna, costante applicazione, che privilegiava il rigoroso studio dei singoli “casi”, mai identici, che pongono problemi spesso imprevisi e che pertanto suppongono ed esigono, nella ricerca delle soluzioni, una indagine condotta con la massima serenità e con distaccata obiettività.

E chi ha avuto la fortuna di collaborare con lei e con lei ha avuto rapporti professionali, non potrà non ricordare la straordinaria capacità di individuare con immediatezza i principi di diritto cui richiamarsi, e la facilità con cui redigeva, di getto, i propri atti.

Ma, ebbe ad affermare Angiola Sbaiz in un suo intervento sulla “Avvocatura come ordine professionale” effettuato, ad Udine nell'anno 1981, in una riunione di accademici: “L'avvocato degno di tal nome è e deve essere immerso nella realtà del proprio tempo che non può assolutamente ignorare, dalla quale, nelle svariate e multiple considerazioni di carattere economico-sociale, non può prescindere. Ed è proprio per questo che alle volte si chiede a noi spesso di uscire dai nostri Studi, di lasciare la toga per assumere altri ruoli, per dare alla società in cui viviamo altri apporti. A parte l'attività politica vera e propria, c'è quella di inserimento in organi amministrativi, c'è la presenza in associazioni in cui ci si può chiedere anche qualche contributo particolarmente rispondente alle nostre ordinarie funzioni”.

E Angiola Sbaiz è uscita spesso dal proprio studio per le finalità nelle quali così fermamente credeva.

Ecco, allora, il suo impegno

civico nella partecipazione alla amministrazione della città, per la quale ha profuso tante energie, e che già è stata ricordata in questa aula.

Basterà richiamare la intuizione sul decentramento attraverso la istituzione dei Quartieri, che le è unanimemente riconosciuta, per sottolineare la fecondità della sua opera e dell'apporto che essa diede alla vita della città.

Ed ecco la sua partecipazione come parte attiva e responsabile in associazioni ed enti culturali, a livello cittadino e nazionale.

Tornando all'insegnamento del prof. Redenti si può bene a ragione riconoscere che Angiola Sbaiz ha amato responsabilmente la professione.

Quante volte l'abbiamo sentita affermare: “noi non siamo una categoria, siamo un ordine”.

E all'Ordine professionale, che raccolga e disciplini l'attività degli avvocati, i loro diritti e i loro doveri, che risponda a esigenze unitarie, con esclusione di ogni prevaricazione da qualunque parte un tale pericolo si potesse profilare, l'avv. Sbaiz ha dedicato in modo ammirevole le proprie energie e il proprio impegno.

L'affetto che l'ha sempre legata all'Ordine di Bologna l'ha indotta a rifuggire da cariche istituzionali a livello nazionale.

Ma la considerazione nella quale era tenuta ogni sua idea, ogni sua iniziativa, ne hanno fatto una autorità e un punto di riferimento imprescindibile per tutta l'avvocatura italiana.

Ha partecipato a tutti i congressi nazionali, a partire da quello svoltosi a Bologna nell'anno 1957; e sempre, lo possiamo testimoniare tutti per quanto è a nostra diretta cono-

scenza, ogni suo intervento era seguito con attenzione massima; e, in assise come quelle congressuali, nelle quali spesso emergevano, ed emergono, conflitti, contrapposizioni, contrapposte prese di posizione, mai si sono verificate contestazioni o dissensi nei suoi confronti.

Aveva parlato la Sbaiz, e tanto bastava.

E quante volte, di fronte ai problemi più scottanti e disparati, si sentivano rincorrere fra i congressisti frasi come: "Avete sentito dalla Sbaiz?", "Ma cosa ne pensa la Sbaiz?", "E' già arrivata la Sbaiz, così ne parliamo con lei!", e via dicendo.

Ma è l'Ordine di Bologna che per lunghissimi anni ha ricevuto i tesori più preziosi della sua presenza e della sua guida.

Che debbo dire, in particolare, io?

Nell'anno 1978, quando entrò nel Consiglio Forense, l'unanimità dei consiglieri la volle presidente, e, successivamente, per quattro anni, dal 1986 al 1990, sono stato suo segretario.

Lavorando in stretta collaborazione con lei mi è stato possibile apprezzarne ancora di più la sua straordinaria personalità, ricca di doti intellettuali e culturali elevatissime, ma anche di grande umanità, sorretta da una grande capacità di affrontare ogni situazione con equilibrio e serenità, e fortificata da una fede salda e convinta, che traduceva in coerente stile di vita.

Troppo dovrei riferire dei tanti anni trascorsi insieme all'Ordine.

Mi limiterò a ricordare un episodio e a rievocare un avvenimento.

L'episodio risale all'anno 1981.

Si stava celebrando avanti la

Corte d'Assise di Bologna il processo per la strage dell'Italicus, la prima delle altre stragi che insanguinarono, in quegli anni, la nostra terra.

Fra gli imputati di quel processo vi era Mario Tuti, che già aveva precedentemente subito la massima condanna per efferati crimini di cui si era reso responsabile.

In altri processi aveva rifiutato, come molti terroristi, di nominare un difensore di fiducia, e aveva contestato la nomina del difensore d'ufficio, ma in quel processo aveva dichiarato di volersi difendere, perché lui "combatteva i suoi nemici", e "non aveva mai colpito nel mucchio".

Una mattina pervenne alla Corte d'Assise la notizia che il difensore di fiducia di Tuti era stato arrestato, a Roma, con la imputazione di concorso in associazione sovversiva.

Alla richiesta del Presidente di nominare altro difensore di fiducia, Tuti rispose che, di fronte a quella che lui riteneva una gravissima provocazione nei suoi confronti, da parte dello Stato, non avrebbe nominato altro difensore, e chiese al Presidente di sospendere il processo in attesa della scarcerazione del suo avvocato.

All'ovvio rilievo del Presidente circa la impossibilità per la Corte di assumere una tale decisione, e di fronte alla dichiarazione del Presidente che, in mancanza della nomina di altro difensore di fiducia, la Corte avrebbe provveduto a nominargli un difensore d'ufficio, Tuti gridò che nessun avvocato si azzardasse ad assumere la sua difesa d'ufficio, se non voleva dovere rendere conto a lui di un tale gesto.

La frase ebbe grande eco sul-

la stampa nazionale: Tuti non era abituato a parlare a vuoto!

Pervenne al Consiglio la richiesta del Presidente della Corte d'Assise della indicazione di un avvocato per assumere la difesa d'ufficio, alla ripresa del processo, fissata pochi giorni dopo.

Vi fu una immediata riunione del Consiglio: tesa e preoccupata.

Ad un certo punto emerse, e acquistò consenso fra i consiglieri l'ipotesi del "gesto clamoroso" per sollecitare l'attenzione degli organi istituzionali del Paese sul grave problema che rappresentava, per gli avvocati, la nomina a difensori d'ufficio nei processi a carico di terroristi, che ne rifiutavano il patrocinio, minacciando azioni violente, a volte tragicamente compiute.

Tutti quindici i consiglieri si sarebbero dovuti presentare avanti la Corte d'Assise, e uno avrebbe dovuto dichiarare il rifiuto di tutti ad assumere quella difesa d'ufficio.

Fu a questo punto che il presidente Sbaiz si alzò. Aveva gli occhi lucidi, come mai io le avevo visto, ma erano lucidi, non certo di pianto o di paura o di debolezza, ma lucidi di fierezza e di coraggio, quando pronunciò la frase: "Io non posso imporvi nulla, e rispetto la volontà di ciascuno di voi. Ma non potrò mai consentire che sotto la mia presidenza, l'Ordine di Bologna compia un gesto di ribellione e di disubbidienza alla legge e alle istituzioni. Se nessuno di voi è disposto, ad assumere la difesa d'ufficio di Tuti andrò io!". E l'avv.ssa Sbaiz non aveva mai frequentato un'aula penale!

Fu come una sferzata per tutti. Il problema fu affrontato. Un consigliere, accompagnato da tutto il Consiglio, si presentò ad

assumere la difesa d'ufficio, e la situazione poi si risolse perché prima della ripresa del processo, dopo un ulteriore rinvio concesso dalla Corte, l'avvocato di Tuti fu prosciolto e scarcerato, e poté riprendere il suo mandato difensivo.

Sono trascorsi quasi venti anni, ma quella riunione del Consiglio, e quello sguardo della avv.ssa Sbaiz, non potrò mai dimenticare.

Ecco cosa significava per lei l'Ordine, non a parole, ma nei fatti e nelle decisioni.

Ecco il suo senso dello Stato e delle Istituzioni, valori supremi, che mai, anche nei momenti difficili, possono essere posti in discussione.

Ecco l'anelito a quel corretto e ordinato vivere civile fondato sui principi fondamentali della libertà e della democrazia, dei quali l'avvocato deve farsi garante e difensore, sempre, con la propria condotta di vita e con il proprio ministero.

L'avvenimento riguarda la "Conferenza Nazionale della Giustizia", che si è svolta a Bologna nell'anno 1986.

Da anni Angiola Sbaiz, di fronte al perdurare della crisi della giustizia in Italia, aveva ideato nella sua mente il progetto di una assise nazionale, che vedesse riunite tutte le componenti della funzione giudiziaria: magistrati, avvocati, funzionari, responsabili del Ministero, politici, per discutere e ricercare insieme le ragioni di un travaglio, che, diceva, ormai il nostro Paese deve decidersi ad affrontare, con serietà, con semplicità, senza tante sottigliezze bizantine e proclamazioni retoriche, avvalendosi, anche, del prezioso con-

tributo degli avvocati, della loro esperienza e della genuina conoscenza delle ragioni degli utenti della giustizia, che sono i cittadini.

La sua idea incontrò molti ostacoli, sia sotto l'aspetto organizzativo, sia per la difficoltà che ogni componente, abituata ad organizzare in via autonoma propri congressi e convegni, accettasse l'ipotesi di riunirsi tutti per contribuire insieme ad approfondire i problemi, e a preparare le necessarie, e ormai indilazionabili, riforme della giustizia.

Noi stessi consiglieri eravamo piuttosto scettici, ed anche preoccupati per la mole di lavoro organizzativo che una tale iniziativa avrebbe riversato sull'Ordine di Bologna.

Ma nessun ostacolo e nessuna difficoltà la fermò. Proseguì, da sola, nel suo disegno, attraverso continui contatti, incontri, rapporti ai più alti livelli. Instancabile. Con la decisione e la caparbietà, che solo la sua forza e la sua convinzione potevano consentirle.

E la Conferenza Nazionale fu organizzata.

Si incontrarono a Bologna magistrati e avvocati provenienti da ogni parte d'Italia, le più alte autorità istituzionali, i responsabili dei vari settori della giustizia.

La Conferenza ebbe grandissima risonanza, e il massimo rilievo sui mezzi di comunicazione. I lavori furono particolarmente approfonditi ed articolati, interessarono ogni aspetto del "Pianeta Giustizia", e sfociarono in una serie di proposte di riforma, che riguardavano sia l'aspetto del diritto sostanziale, che di

quello procedurale, che il lato organizzativo.

Gli atti della Conferenza furono raccolti in un volume, che ebbe larghissima diffusione in tutta Italia.

E si può bene affermare che, se almeno qualcuno dei suggerimenti e delle proposte emerse in quella assise, fosse stato seguito e realizzato, forse non saremmo a parlare oggi della crisi della giustizia in termini ancora più drammatici, fino al rischio del completo collasso.

Resta lo straordinario risultato ottenuto da questa donna vincente, che riuscì veramente a muovere le montagne!

E resta l'esempio ammirevole di un impegno, lungo e paziente, durato tutta una vita, spesa per la giustizia, nella tormentata, ma fiduciosa ricerca del meglio, senza cedimenti, e senza mai perdere la speranza, una virtù che i suoi principi cristiani, profondi e radicati, le hanno consentito di mantenere viva, sempre.

E' questa l'eredità che Angiola Sbaiz ci lascia.

E voglio concludere richiamandomi ad una frase che si legge in un suo scritto: "Confido che se dovessi tornare a nascere, tornerei a scegliere di fare l'avvocato".

Penso che l'augurio più bello che si possa rivolgere a tutti coloro che hanno scelto, e sceglieranno, di fare l'avvocato sia quello di incontrare, non solo sul proprio cammino forense, ma sul cammino stesso della vita, una persona come Angiola Sbaiz.

SCUOLA FORENSE

CORSO PER PRATICANTI AVVOCATI

Il nostro Ordine, da quest'anno, ha avviato un progetto tanto ambizioso quanto necessario per la formazione dei futuri avvocati: un corso biennale di tecnica forense che vuole coniugare lo studio di origine universitaria con il pragmatismo della attività professionale. Da sempre, infatti, la formazione dei praticanti, dando per acquisita e sufficiente la preparazione culturale universitaria, è avvenuta senza un percorso specifico ed organico aggiuntivo alla formazione universitaria, all'esperienza delle aule e alla frequentazione degli studi.

Il programma si articola in due parti: una prima di "tecnica forense" rivolta ai praticanti del primo anno ed una seconda in preparazione all'esame di avvocato, alla quale ultima potranno accedere solo coloro che hanno frequentato la prima parte. Sono state impegnate risorse e mezzi non indifferenti e sono stati coinvolti in questa impresa molti colleghi e operatori giudiziari (ex cancellieri e magistrati) ai quali va la nostra riconoscenza.

L'indagine CENSIS, realizzata nel 1997 per la nostra Cassa di Previdenza, ha evidenziato che il 72,4% dei praticanti intervistati ed il 57,2% degli avvocati ritiene necessario aumentare le capacità professionali mediante una formazione più accurata.

Il nostro impegno, dunque, proseguirà consolidando quanto sin qui svolto e ponendoci come obiettivo da raggiungere, subito, l'aggiornamento permanente dell'avvocato.

*Il Direttore del Corso
Sandro Callegaro*

CALENDARIO 1999/2000**I PARTE****MAGGIO 1999**

Giovedì	20	18,30 - 20,30	Tecniche di udienza e prassi di cancelleria	Avv. B. Sazzini
---------	----	---------------	---	-----------------

GIUGNO 1999

Martedì	1	18,30 - 20,30	Diritto di famiglia	Avv. C. Bosi
Mercoledì	9	18,30 - 19,30	Adempimenti amministrativi	Dott. V. Campisi
"	"	19,30 - 20,00	Previdenza forense	Avv. M. A. Alberti
Mercoledì	16	18,30 - 20,30	Adempimenti amministrativi	Dott. V. Campisi
Giovedì	17	18,30 - 19,30	I riti alternativi	Avv. C. Benenati
Martedì	22	18,30 - 19,30	Tutela consumatori	Avv. A. Atti
Mercoledì	23	18,30 - 19,30	I riti alternativi	Avv. C. Benenati
"	"	19,30 - 20,00	Previdenza forense	Avv. M. A. Alberti
Giovedì	24	18,30 - 20,30	Prassi di cancelleria	Avv. B. Sazzini
Martedì	29	18,30 - 19,30	Tutela consumatori	Avv. A. Atti

LUGLIO 1999

Martedì	6	18,30 - 20,30	Diritto di famiglia	Avv. C. Bosi
Mercoledì	7	18,30 - 19,30	Locazioni	Avv. C. M. Astrologo
Giovedì	8	18,30 - 20,30	Esecuzioni mobiliari	Avv. B. Sazzini
Venerdì	9	18,30 - 19,30	I riti alternativi	Avv. C. Benenati

Mercoledì	14	18,30 - 19,30	Locazioni	Avv. C. M. Astrologo
-----------	----	---------------	-----------	----------------------

SETTEMBRE 1999

Mercoledì	22	18,30 - 19,30	Informatizzazione	Avv. R. Cortesi
Martedì	28	18,30 - 20,30	Diritto di famiglia	Avv. C. Bosi
Mercoledì	29	18,30 - 19,30	Informatizzazione	Avv. R. Cortesi

OTTOBRE 1999

Giovedì	7	18,30 - 19,30	Tribunale minorenni	Avv. E. Cavarretta
Venerdì	8	18,30 - 20,30	Le difese d'ufficio	Avv. D. Bruno
Mercoledì	13	18,30 - 19,30	Locazioni	Avv. C. M. Astrologo
Venerdì	15	18,30 - 20,30	Il gratuito patrocinio	Avv. D. Bruno
Martedì	19	18,30 - 20,30	Diritto di famiglia	Avv. C. Bosi
Mercoledì	20	18,30 - 19,30	Locazioni	Avv. C. M. Astrologo
Giovedì	21	18,30 - 19,30	Tribunale minorenni	Avv. E. Cavarretta
Venerdì	22	18,30 - 20,30	Il gratuito patrocinio	Avv. D. Bruno
Mercoledì	27	18,30 - 19,30	Locazioni	Avv. C. M. Astrologo

NOVEMBRE 1999

Martedì	2	19,30 - 20,30	Procedure concorsuali	Avv. V. Florio
Giovedì	4	18,30 - 19,30	Tribunale minorenni	Avv. E. Cavarretta
Martedì	9	18,30 - 20,30	Diritto di famiglia	Avv. C. Bosi
Giovedì	11	18,30 - 20,30	Diritto comunitario	Prof. Avv. L. S. Rossi
Lunedì	15	18,30 - 19,30	Arbitrato	Avv. P. Ruggieri
Martedì	16	19,30 - 20,30	Procedure concorsuali	Avv. V. Florio
Giovedì	18	18,30 - 19,30	Tribunale minorenni	Avv. E. Cavarretta
Lunedì	22	18,30 - 19,30	Arbitrato	Avv. P. Ruggieri
Giovedì	25	18,30 - 20,30	Diritto comunitario	Prof. Avv. L. S. Rossi
Lunedì	29	18,30 - 19,30	Arbitrato	Avv. P. Ruggieri
Martedì	30	19,30 - 20,30	Procedure concorsuali	Avv. V. Florio

DICEMBRE 1999

Giovedì	2	18,30 - 19,30	Tribunale minorenni	Avv. E. Cavarretta
Lunedì	13	18,00 - 20,00	Diritto del lavoro e previdenziale	Avv. P. Naldi
Martedì	14	14,30 - 16,30	Diritto di famiglia	Avv. C. Bosi
Giovedì	16	18,30 - 19,30	Tribunale minorenni	Avv. E. Cavarretta

GENNAIO 2000

Lunedì	10	18,30 - 19,30	Diritto del lavoro e previdenziale	Avv. P. Naldi
Giovedì	13	18,30 - 19,30	Tribunale minorenni	Avv. E. Cavarretta
Martedì	18	18,30 - 20,30	Diritto di famiglia	Avv. C. Bosi
Mercoledì	19	16,00 - 18,00	Esecuzioni immobiliari	Avv. M. Grillo
"	"	18,00 - 18,30	Previdenza forense	Avv. M. A. Alberti
Venerdì	21	14,30 - 15,30	Deontologia	Avv. S. Callegaro
Lunedì	24	18,30 - 19,30	Diritto del lavoro e previdenziale	Avv. P. Naldi
Giovedì	27	17,30 - 18,30	Tribunale minorenni	Avv. E. Cavarretta
"	"	18,30 - 20,30	Parcellazione e nota spese	Avv. G. Martinuzzi
Venerdì	28	14,30 - 15,30	Deontologia	Avv. S. Callegaro

FEBBRAIO 2000

Giovedì	3	18,30 - 19,30	Parcellazione e nota spese	Avv. G. Martinuzzi
---------	---	---------------	----------------------------	--------------------

"	"	19,30 - 20,00	Previdenza forense	Avv. M. A. Alberti
Lunedì	7	18,30 - 19,30	Diritto del lavoro e previdenziale	Avv. P. Naldi
Martedì	8	14,30 - 16,30	Diritto di famiglia	Avv. C. Bosi
Venerdì	11	14,30 - 15,30	Deontologia	Avv. S. Callegaro
Mercoledì	16	16,00 - 18,00	Esecuzioni immobiliari	Avv. M. Grillo
Venerdì	18	14,30 - 15,30	Deontologia	Avv. S. Callegaro
Lunedì	28	18,30 - 19,30	Diritto del lavoro e previdenziale	Avv. P. Naldi

MARZO 2000

Venerdì	3	14,30 - 15,30	Deontologia	Avv. S. Callegaro
Martedì	7	14,30 - 16,30	Diritto di famiglia	Avv. C. Bosi
"	"	19,30 - 20,30	Procedure concorsuali	Avv. V. Florio
Lunedì	13	18,30 - 19,30	Diritto del lavoro e previdenziale	Avv. P. Naldi
Mercoledì	15	16,00 - 17,00	Esecuzioni immobiliari	Avv. M. Grillo
Venerdì	17	14,30 - 15,30	Deontologia	Avv. S. Callegaro
Martedì	21	19,30 - 20,30	Procedure concorsuali	Avv. V. Florio
Venerdì	31	14,30 - 15,30	Deontologia	Avv. S. Callegaro

APRILE 2000

Lunedì	3	18,30 - 19,30	Diritto del lavoro e previdenziale	Avv. P. Naldi
Martedì	4	19,30 - 20,30	Procedure concorsuali	Avv. V. Florio
Martedì	11	18,30 - 20,30	Diritto di famiglia	Avv. C. Bosi

CALENDARIO CORSO 1999 - II PARTE

MAGGIO

Mercoledì	19	11,00 - 12,00	Diritto Penale Avv. A. Gamberini	Praticanti A/L
"	"	12,00 - 13,00		M/Z
Mercoledì	19	14,30 - 16,00	Diritto Processo Amministrativo Avv. B. Belli	
Venerdì	21	14,30 - 16,00	Processo Civile Avv. S. Corona	Praticanti A/L
"	"	16,00 - 17,30		M/Z
Martedì	25	15,00 - 16,00	Diritto Civile Avv. V. Florio	Praticanti A/L
"	"	16,00 - 17,00		M/Z
Mercoledì	26	16,30 - 17,30	Diritto Processo Amministrativo Avv. B. Belli	
Mercoledì	26	16,30 - 17,30	Deontologia Avv. S. Callegaro	

GIUGNO

Mercoledì	2	14,30 - 16,00	Diritto Processo Amministrativo Avv. B. Belli	
Mercoledì	2	16,30 - 17,30	Deontologia Avv. S. Callegaro	
Mercoledì	9	14,30 - 16,00	Diritto Processo Amministrativo Avv. B. Belli	
Martedì	15	15,00 - 16,00	Diritto Civile Avv. V. Florio	Praticanti A/L
"	"	16,00 - 17,00		M/Z
Mercoledì	16	14,30 - 16,00	Diritto Processo Amministrativo Avv. B. Belli	
Mercoledì	23	14,30 - 16,00	Diritto Processo Amministrativo Avv. B. Belli	
Mercoledì	23	16,30 - 17,30	Deontologia Avv. S. Callegaro	
Giovedì	24	15,30 - 16,30	Diritto Penale Avv. A. Gamberini	Praticanti A/L
"	"			M/Z

LUGLIO

Giovedì	1	15,30 - 16,30	Diritto Penale Avv. A. Gamberini	Praticanti A/L
"	"	16,30 - 17,30		M/Z

Venerdì	2	14,30 - 16,00	Processo Civile Avv. S. Corona	Praticanti A/L
"	"	16,00 - 17,00		M/Z
Martedì	6	15,00 - 16,00	Diritto Civile Avv. V. Florio	Praticanti A/L
"	"	16,00 - 17,00		M/Z
Giovedì	8	15,30 - 16,30	Diritto Penale Avv. A. Gamberini	Praticanti A/L
"	"	16,30 - 17,30		M/Z
Venerdì	9	14,30 - 16,00	Processo Civile Avv. S. Corona	Praticanti A/L
"	"	16,00 - 17,30		M/Z

SETTEMBRE

Venerdì	10	15,00 - 16,00	Processo Penale Avv. M. Bonetti	
Venerdì	24	15,00 - 16,00	Processo Penale Avv. M. Bonetti	
Lunedì	27	16,30 - 17,30	Deontologia Avv. S. Callegaro	
Martedì	28	15,30 - 16,30	Diritto Penale Avv. A. Gamberini	Praticanti A/L
"	"	16,30 - 17,30		M/Z

OTTOBRE

Martedì	5	15,30 - 16,30	Diritto Penale Avv. A. Gamberini	Praticanti A/L
"	"	16,30 - 17,30		M/Z
Mercoledì	6	14,30 - 16,00	Diritto Processo Amministrativo Avv. B. Belli	
Venerdì	8	14,30 - 16,00	Processo Civile Avv. S. Corona	Praticanti A/L
"	"	16,00 - 17,30		M/Z
Venerdì	8	17,30 - 18,30	Processo Penale Avv. M. Bonetti	
Martedì	12	15,00 - 16,00	Diritto Civile Avv. V. Florio	Praticanti A/L
"	"	16,00 - 17,00		M/Z
Mercoledì	13	14,30 - 16,00	Diritto Processo Amministrativo Avv. B. Belli	
Martedì	19	15,00 - 16,00	Diritto Civile Avv. V. Florio	Praticanti A/L
"	"	16,00 - 17,00		M/Z
Mercoledì	20	14,30 - 16,00	Diritto Processo Amministrativo Avv. B. Belli	
Venerdì	22	14,30 - 17,30	Processo Civile Avv. S. Corona	Tutti
Venerdì	22	17,30 - 18,30	Processo Penale Avv. M. Bonetti	
Martedì	26	15,00 - 16,00	Diritto Civile Avv. V. Florio	Praticanti A/L
"	"	16,00 - 17,00		M/Z
Mercoledì	27	14,30 - 16,00	Diritto Processo Amministrativo Avv. B. Belli	
Mercoledì	27	16,30 - 17,30	Deontologia Avv. S. Callegaro	
Venerdì	29	15,30 - 16,30	Diritto Penale Avv. A. Gamberini	Praticanti A/L
"	"	16,30 - 17,30		M/Z

NOVEMBRE

Mercoledì	3	14,30 - 16,00	Diritto Processo Amministrativo Avv. B. Belli	
Venerdì	5	14,30 - 16,00	Procedura Civile Avv. S. Corona	Praticanti A/L
"	"	16,00 - 17,30		M/Z
Venerdì	5	17,30 - 18,30	Processo Penale Avv. M. Bonetti	
Martedì	9	15,00 - 16,00	Diritto Civile Avv. V. Florio	Praticanti A/L
"	"	16,00 - 17,00		M/Z
Mercoledì	10	14,30 - 16,00	Diritto Processo Amministrativo Avv. B. Belli	
Venerdì	19	15,00 - 16,00	Processo Penale Avv. M. Bonetti	

SENZA SCHERMI

di Stefano Graziosi

Quello che all'inizio mi sembrava dover essere «l'elogio del commercialista» mi si è tramutato in mano quasi in un «epicedio del commercialista».

E' ineluttabile che gli occhiali del giurista siano oggi schermati di grigio. Da queste leggi.

Ma dato che «senza sdegno omai la doglia è stolta», non rimane che la speranza, o l'atto di fede. Nell'avvocatura.

I NUOVI DIFENSORI (Le metamorfosi del ragioniere)

Finora il rivestire l'ufficio e fregiarsi del titolo di "difensore" spettava solo all'avvocato.

Era solo in questa nobile ed antica figura professionale che poteva realizzarsi l'inviolabile diritto alla difesa solennemente proclamato dall'art. 24 Cost.

Solo l'avvocato poteva fornire l'assistenza tecnica indispensabile per l'esistenza stessa di un giusto processo.

Ora non è più così.

Lo ha riconosciuto formalmente l'ordinanza n. 210/98 della Corte Costituzionale.

La Commissione tributaria provinciale di Verbania aveva sottoposto al vaglio della Consulta il quesito se i dottori commercialisti e i ragioniere nei giudizi avanti le Commissioni tributarie, nei quali essi sono abilitati all'assistenza del contribuente per ogni genere di imposta e tributo, possono ritenersi provvisti di sufficiente preparazione giuridica, tale da assicurare al contribuente un'adeguata assistenza tecnica.

E la Corte Costituzionale con la citata ordinanza ha risposto affermativamente: ragioniere e dottori commercialisti "per la loro formazione professionale devono ritenersi in possesso di adeguate nozioni tecniche nella materia di competenza delle Commissioni tributarie".

Era ovvio.

La Corte non ha fatto altro che prendere atto dell'esistente, e correttamente ha ritenuto non irragionevole l'estensione a soggetti diversi dagli avvocati, dell'abilitazione all'assistenza tecnica, oggi obbligatoria ex art. 12 comma 10 Dlgs. n. 546/92 nelle controversie di valore superiore a L. 5.000.000.

Certamente la Corte, cui non era stato posto lo stesso quesito per le variopinte categorie pure abilitate alla difesa tecnica dall'art. 12 comma 20 Dlgs n. 546/92 (tra queste anche i funzionari delle associazioni di categoria), di fatto ha emesso per queste due categorie di "professionisti maggiori" un giudizio didattico-abilitativo che istituzionalmente non le spetta.

Al posto di Autorità accademiche e Ordini professionali ha valutato "curricula" di studi e oggetto di pratica professionale.

In tale valutazione ha certamente trascurato l'esiguità della materia tributaria nei piani obbligatori di studio di dottori commercialisti e ragioniere e la totale assenza, in tali piani ed insegnamenti, anche di sole elementari nozioni di procedura civile, nozioni che sono invece strumento indispensabile per una effettiva assistenza tecnica.

Di fatto la Corte ha condonato un “debito formativo”, per usare un neologismo scolastico.

Ma ha colto una realtà vera nel “diritto vivente”.

In effetti gli avvocati avevano ed hanno decampato dall’assistenza del contribuente nei giudizi avanti le Commissioni tributarie, e al loro posto erano e sono sopravvenuti i dottori commercialisti e i ragionieri: i *nuovi difensori*, che chiamerei “*di patrimonio*” mentre i vecchi, gli avvocati, restano difensori “*di libertà e diritti civili*”.

Infatti, dato che la percentuale del reddito nazionale assorbita da tasse ed imposte di aggira sul 50%, il patrimonio dei cittadini trova oggi il suo primo e principale difensore nel ragioniere e nel dottore commercialista, a cui sono affidate le controversie con l’esoso “grande socio” Stato o Ente Impositore.

E l’equiparazione dei nuovi ai vecchi difensori, consacrata in via generale dalla Corte Costituzionale, si diffonde a tutto campo in giurisprudenza: *Cass.*, 6203/98 ha applicato al ragioniere patrocinatore avanti le Commissioni tributarie il divieto del patto di quota lite espressamente previsto solo per gli avvocati dall’art. 2233 c.c.; *Cass.*, 3683/99 ha affermato sede esclusiva di tirocinio per l’iscrizione all’albo lo studio professionale del dottore commercialista. Come per gli avvocati.

Dunque il ragioniere, e il dottore commercialista, suo fratello venuto dopo e divenuto maggiore, nati storicamente e nella comune percezione come gli uomini dei conti col socio e dell’amministrazione nell’impresa, con la prima metamorfosi oggi compiuta e consacrata dalla smilza ordinanza ratificante della Corte Costituzionale sono divenuti *i nuovi difensori* del cittadino: loro retaggio specifico è la conoscenza e l’applicazione delle norme fiscali, non più soltanto l’impostazione e lo sviluppo dei conti.

Ma proprio per questo una *nuova metamorfosi*, di cui già sono state poste le basi, sta compendosi oggi, e questa volta non per processo spontaneo, ma per volere di legge: da consiglieri del cittadino ad ausiliari del Principe.

Col decreto legislativo 28.12.1998, n. 490 portante revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale (CAF) si è fatto un altro passo avanti nella realizzazione del disegno di attribuire a questi professionisti “*nuovi difensori*” *funzioni decentrate di filtro e controllo dei contribuenti che l’Amministrazione Finanziaria non è in grado di svolgere direttamente* (così, testualmente, la Commissione dei trenta): da difensori del cittadino nei confronti del Fisco a ufficiali di complemento del Fisco.

Lo strumento della nuova metamorfosi è essenzialmente quello dei nuovi istituti del “visto di conformità” della “asseverazione” della “certificazione fiscale”: sono prerogative certificatorie attribuite a questi professionisti il cui esercizio reca benefici di vario genere nei confronti del Fisco al contribuente: lettere di salvacondotto di varia forza per il viaggio nella foresta fiscale.

Naturalmente queste prerogative possono venire esercitate solo “su licenza” e sotto il controllo del Fisco, che può irrogare sanzioni al professionista che le rilasci, o farne irrogare dall’Ordine professionale di appartenenza.

Addirittura è prevista una polizza assicurativa della responsabilità del professionista. E non solo per i danni eventualmente arrecati al cliente-contribuente (come è stabilito per le guide alpine, a favore dei loro clienti), ma anche a garanzia del Fisco, per la riscossione di eventuali sanzioni.

E’ evidente l’ibridazione della funzione e del ruolo: al conquistato tòcco del difensore si cerca di sovrapporre il cappello del controllore.

E’ già accaduto per i Sindaci.

Dalla loro naturale missione di difensori dei Comuni tramutati in agenti del potere esecutivo, Ufficiali di governo ex art. 97 L. 20 marzo 1865.

Come amaramente ricordava il grande giurista Francesco Carrara nel suo “Il passato, il presente, e l’avvenire degli avvocati in Italia”: la storia si ripete.

La reale portata di questa *seconda metamorfosi* in corso non deve passare inosservata e senza allarme

grave.

Essa è per ora, nella sua essenza, coperta dai clamori della conflittualità tra organismi categoriali già operanti e di fatto agevolati dalle norme (i CAF) ed Ordini professionali, che si contendono la ripartizione del mercato dell'utenza, dei contribuenti, delle agevolazioni, delle quantità di certificazione rilasciabili: una guerra sui confini e sulla ripartizione del nuovo "servizio di pubblica necessità".

L'essenza della nuova metamorfosi sta nel fatto che, in materia fiscale si sta cercando di costruire un ordine nuovo contro il principio che nessuno può servire due padroni, e così si inserisce nelle categorie professionali dei *nuovi difensori* il divaricatore di un conflitto di interessi, portato fino all'interno di una stessa persona.

Certamente i nuovi difensori opereranno sulle scelte, e ci sarà chi amerà il tocco ed odierà il cappello del controllore e chi viceversa.

Una cosa è però certa.

Le nuove raffinate e subdole tecniche del Legislatore, che accresce le funzioni autoritative pubbliche non più attraverso organici ampliamenti di strutture definite, ma attraverso l'attribuzione di valenza pubblicistica ad attività svolte da privati ed essenzialmente private, non possono nascondere la perpetua tendenza invasiva e liberticida del potere esecutivo. Oggi più che mai trionfante, col sistema delle deleghe, anche sul potere legislativo.

E di fronte a questa invadenza la necessaria difesa non potrà essere assicurata che dai vecchi difensori, i "*difensori di libertà e diritti civili*": gli avvocati, appunto.

Bologna il 31.05.1999

IL PROGETTO POLIS

UN'UTOPIA CHE RISCHIA DI REALIZZARSI: IL PROCESSO TELEMATICO

di Mario Jacchia

§ 1. *Un po' di storia*

Nel 1993 un magistrato del Tribunale di Bologna, il Dott. Pasquale Liccardo, si faceva portatore del disagio nascente da un sempre maggior numero di decisioni fra loro contrastanti che venivano emesse dal Tribunale civile anche su questioni interpretative di rilevante importanza e della difficoltà di comunicazione fra i magistrati per l'assunzione di un indirizzo uniforme, difficoltà destinata ad aumentare con la riforma che avrebbe introdotto il giudice monocratico, con la conseguenza di una sempre più accentuata incertezza del diritto.

Nasceva così un piccolo gruppo di studio, composto da magistrati e da avvocati, che da un lato, dopo innumerevoli riunioni sempre più mirate, metteva a punto un progetto (battezzato ΠΟΛΙΣ) che aspirava a risolvere il problema con l'utilizzo dell'informatica; dall'altro, veniva successivamente istituzionalizzato con decreto del Presidente del Tribunale mediante la costituzione dell'UDAI (Ufficio Documentazione, Automazione, Informatica), composto da un Direttore nominato dal Presidente del Tribunale (attualmente

il Dr. Vincenzo De Robertis) e dai Responsabili dei Dipartimenti, rispettivamente “Affari civili” e “Affari Penali” (oltre a quello “Affari del personale e dell’organizzazione”), costituiti da un magistrato, un avvocato nominato dal Consiglio dell’Ordine ed un funzionario di Cancelleria (attualmente, per l’Avvocatura, il Responsabile per gli Affari Penali è l’avv. Paolo Trombetti e quello per gli Affari Civili è chi scrive).

La prima bozza del progetto ΠΟΛΙΣ presentata al Ministero di Grazia e Giustizia riscuoteva un successo tanto significativo che, da un lato, il Ministero ne finanziava la prosecuzione distaccando a Bologna personale informatico qualificato, dall’altro il Tribunale di Bologna veniva incaricato (insieme ad altri) di studiare l’informatizzazione dei servizi giudiziari.

L’attività del gruppo di studio così si estendeva: da un lato, proseguiva nella realizzazione del progetto ΠΟΛΙΣ, dall’altro si dedicava anche allo studio della informatizzazione del processo civile in generale.

Senonchè, man mano che gli studi venivano approfonditi, ci si rendeva conto che la semplice informatizzazione dei servizi di Cancelleria non aveva senso, perché avrebbe comportato anche la informatizzazione di tutte le disfunzioni e le sovrastrutture di un’organizzazione totalmente superata ed agonizzante: era necessario, invece, affrontare il processo civile con una nuova filosofia, non informatizzare il processo esistente, ma pensare ad un processo totalmente nuovo, inventare quello che abbiamo chiamato “processo telematico”.

Presa coscienza di questo, da un lato il progetto ΠΟΛΙΣ in fase avanzata di realizzazione è diventato la parte finale del processo telematico, dall’altro si sono costituite commissioni miste di magistrati ed avvocati che hanno proceduto all’analisi dell’intero processo civile di primo grado in tutte le sue sfaccettature: operazione complessa per se stessa, ma resa più faticosa e anche frustrante dalle molteplici modifiche legislative degli ultimi tempi che costringevano continuamente a cestinare analisi già fatte e a ricominciare da capo.

Le prime bozze inviate al Ministero di Grazia e Giustizia hanno riscosso un successo superiore ad ogni più rosea aspettativa: quello di Bologna è stato nominato Tribunale pilota per la realizzazione e la sperimentazione della informatizzazione (non più dei servizi di Cancelleria, ma) del processo civile, sono stati stanziati i finanziamenti necessari e il lavoro è continuato in stretta collaborazione con il Ministero.

Giunti vicini al traguardo, l’Avvocatura si è posta il problema della incidenza di questo nuovo processo nell’organizzazione degli studi legali: il Consiglio dell’Ordine di Bologna, pertanto, ha commissionato ad una società di organizzazioni aziendale, la C.O. Gruppo S.r.l., di procedere, sotto la supervisione di un Comitato Tecnico Scientifico dell’Università di Bologna, ad individuare le condizioni organizzative necessarie ai nostri studi professionali per attuare, nei rapporti sia con le organizzazioni pubbliche coinvolte, che con l’Ordine forense, le forme telematiche di collegamento previste dal processo telematico.

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha molto apprezzato il “consistente contributo conoscitivo” fornito dal Consiglio dell’Ordine di Bologna e, con una lettera ufficiale del 21/4/1999, da un lato ha evidenziato “il significato culturale racchiuso nella posizione che l’Avvocatura bolognese ha voluto assumere, passando dal ruolo di interlocutore critico dei soggetti pubblici al ruolo di soggetto attivo e propositivo rispetto ad un auspicato cambiamento delle regole e delle relazioni”; dall’altro, nel comunicare l’intenzione di “sviluppare il modello di lavoro sperimentato a Bologna”, ha evidenziato come “la concreta possibilità di favorire l’esperienza in corso presso gli uffici giudiziari di Bologna rappresenta un primo passo concreto verso l’adozione di nuovi modelli ordinamentali e funzionali”.

§ 2. Il processo telematico: cos'è e a cosa aspira

Il processo proposto è un nuovo sistema di gestione del contenzioso civile attraverso soluzioni informatiche e telematiche a supporto del lavoro di giudici, avvocati e cancellieri al fine di realizzare un processo che non utilizzi carta se non per lo stretto necessario, che agisca nelle relazioni di interscambio informative in tempo reale e che permetta una gestione complessiva e di ogni fase tramite strumenti telematici di relazione fra giudici ed avvocati.

Gli elementi di novità sono molteplici.

Anzitutto il gruppo di lavoro si è posto il problema, non tanto di definire procedure informatiche software a supporto dell'attività degli addetti alla Giustizia, quanto di individuare nuovi sistemi di relazione in grado di sfruttare appieno le potenzialità insite nelle nuove soluzioni informatiche e telematiche, vale a dire non traducendo le attuali procedure e prassi quotidiane in programmi all'elaboratore, ma cercando di sviluppare strumenti che favoriscano il lavoro di giudici ed avvocati a prescindere dalle regole attuali.

Ciò ha comportato un doppio binario di studio e di progettazione: da una parte si sono studiati e formalizzati i diversi flussi procedurali così come il riformato codice di procedura civile prevede, dall'altra si sono analizzati i problemi posti da tutto questo e le diverse soluzioni giuridiche, informatiche e telematiche che si possono e potranno essere messe in campo.

In secondo luogo il gruppo di lavoro ha, fin dall'inizio del progetto, allargato il suo campo di studio e di sperimentazione di soluzioni tecnologicamente avanzate al fine di realizzare sistemi informatici realmente a supporto dell'attività di ogni singolo agente del sistema giustizia e per il Tribunale nel suo complesso.

Il progetto ha individuato quali fabbisogni informativi e quali modalità di elaborazione e processo dati sono necessari ai giudici ed agli avvocati per la loro attività ed al Tribunale, nel suo complesso, per garantire un'efficace ed efficiente gestione delle risorse a disposizione. Ma l'elemento che probabilmente caratterizza in forma originale questo studio è stata l'impostazione volutamente allargata a tutti gli agenti del sistema giustizia civile e l'approccio multidisciplinare nell'analisi delle attuali prassi, nello studio delle problematiche e nella progettazione di soluzioni telematiche ed informatiche.

È stata evitata un'analisi monosettoriale o monoproblematica del rito civile e dell'organizzazione ad esso sottesa per non cadere in soluzioni parziali o adatte ad un solo agente del sistema, ma nel loro complesso inutili se non dannose per l'intero iter procedurale e per l'attività complessiva del sistema: ciò ha portato ad individuare soluzioni comuni partendo dai diversi punti di vista - ruoli, tecnologie e professionalità - al fine di realizzare una soluzione di sistema coerente e per quanto possibile condivisa e complessiva.

Il gruppo di lavoro ha ultimato l'analisi dei diversi *itinerari* processuali relativi al primo grado di giudizio e, in attesa di mettere a punto l'architettura del sistema informatico e di realizzare il relativo software, ha anticipato, con l'ausilio della società di informatica Datamat di Bologna, il software ΠΟΑΙΣ, cioè un sistema di gestione integrato e diffuso su rete telematica dell'archivio delle sentenze nel loro testo integrale.

ΠΟΑΙΣ entrerà in sperimentazione a Bologna in autunno e una sua descrizione - seppur succinta e schematica - appare opportuna e permetterà altresì di ... immaginare il processo telematico.

ΠΟΑΙΣ contiene attualmente la memorizzazione del testo integrale di circa 6500 sentenze emesse dal Tribunale di Bologna e prevede per il futuro che tutte le sentenze siano analogamente memorizzate: l'accesso diretto ad esse è previsto sia da parte di ciascun giudice, sia da parte di ciascun avvocato direttamente dal proprio studio mediante chiavi di ricerca e la individuazione delle massime redatte direttamente dall'estensore della sentenza.

Questo permetterà di conoscere facilmente l'indirizzo prevalente del Tribunale circa ogni questione giuridica rilevante, con tre ulteriori conseguenze: la possibilità per il giudice - se la condivide (altrimenti non potrà non sentire il dovere, anche morale, di motivare adeguatamente il proprio dissenso) - di utilizzare per le proprie decisioni la motivazione della sentenza portatrice dell'indirizzo prevalente, limitandosi così a redigere soltanto il "fatto", con conseguente riduzione dei tempi di redazione e corrispondente aumento di produttività; la possibilità per gli avvocati di decidere a ragion veduta se promuovere o meno l'azione giudiziaria con conseguente presumibile riduzione della litigiosità "esplosiva"; la riduzione dell'attuale incertezza del diritto.

Il processo telematico risponde alla stessa filosofia: ogni atto - sia di parte che del giudice - sarà informatizzato, compresi i documenti prodotti, di guisa che il fascicolo di causa informatizzato sia il perfetto equivalente dell'odierno fascicolo cartaceo; e tutto sarà accessibile anche dall'avvocato in via telematica direttamente dal proprio studio.

Ma non basta: grazie alla firma digitale, si potranno depositare gli atti per via telematica e anche procedere alle notifiche telematiche fra colleghi, così come per via telematica si potranno avere le copie autentiche degli atti e provvedere al pagamento degli oneri fiscali.

L'indagine commissionata dal Consiglio Forense di Bologna alla C.O. Gruppo S.r.l. ha, tuttavia, evidenziato come, nel suo complesso, il sistema giustizia sia totalmente impreparato alla realizzazione di modalità operative telematiche ed anche informatiche per una pluralità di motivi organizzativi, normativi e culturali.

L'azione e l'organizzazione delle Cancellerie del Tribunale e dei servizi degli Ufficiali Giudiziari evidenziano difficoltà di definizione del ruolo e della funzione che questi devono svolgere: da un lato, chi sia il cliente o referente e quale valore debba assumere l'attività svolta sono dati totalmente perduti all'interno dell'organizzazione amministrativa a supporto dei giudici e degli avvocati; dall'altro, le Cancellerie palesano tipici fenomeni di frammentazione organizzativa, operativa e funzionale in totale assenza di una visione d'insieme dell'azione amministrativa, con il risultato di mille ridondanze e mille formalismi che riducono il ruolo degli addetti alla cancelleria a funzioni di mera segreteria e archiviazione dati.

Altrettanto sconcertante è risultato il quadro dei rapporti fra i Ministeri interessati, cioè il Ministero di Grazia e Giustizia e il Ministero delle Finanze: ambedue interpretano norme e prassi di relazione prevalentemente in funzione di cautela reciproca, con l'effetto di produrre doppie regole burocratiche sullo stesso problema e sulla stessa procedura.

Ma v'è di più.

Fra i maggiori limiti di tipo organizzativo è stato innanzitutto evidenziato come le attuali dotazioni informatiche utilizzate sia dal Tribunale Civile che dagli Uffici delle Entrate del Ministero delle Finanze non rispondano neppure a requisiti minimi di operatività: lo riprova il fatto che spesso tali procedure si sovrappongono e non si sostituiscono ad una gestione cartacea dell'iter processuale, stante anche la presenza di numerosi colli di bottiglia e formalismi nelle procedure di supporto alla attività degli addetti, cosicché il risultato è la replicazione in versione software dei peggiori problemi posti dalle prassi burocratiche in una sorta di mostruosa mutazione buroinformatica.

In secondo luogo, pur in assenza di dati quantitativi certi, è emerso che il sistema giustizia - attraverso la regola della tassazione, tramite bollo, cui è sottoposto ogni singolo atto prodotto - è costretto ad una onerosa attività di controllo e rendicontazione assolutamente sproporzionata rispetto al valore complessivo degli incassi: il risultato è un sistema che, da un lato, chiede continui pagamenti che deve continuamente controllare, probabilmente spendendo, in quest'ultima attività, molto di più di quanto gli renda; dall'altro, è causa di un rallentamento molto rilevante dell'iter processuale.

L'indagine ha segnalato tre direttrici principali di intervento.

La prima evidenza la indispensabilità di una chiara definizione della "idea guida" e dei "clienti" dell'azione degli uffici di Cancelleria e degli Ufficiali Giudiziari: i ricercatori suggeriscono una riorganizzazione complessiva delle strutture amministrative ed operative del Tribunale partendo dai problemi e dalle domande di servizio poste dai giudici da una parte e dagli avvocati dall'altra, ridefinendo nel contempo la funzione di supporto non sulle singole procedure, ma sulla relazione fra questi due agenti, di guisa che la Cancelleria dovrebbe configurarsi come nucleo tecnico centrale del sistema di relazioni connesso al processo civile.

La seconda suggerisce di intervenire, nel percorso di realizzazione del processo telematico, attraverso un approccio di metodo e di intervento di tipo multidisciplinare, cioè attraverso un processo coerente e parallelo di sviluppo organizzativo, procedurale ed informatico assieme: in difetto, il rischio è quella della informatizzazione di regole comunque inefficienti o inefficaci.

La terza evidenza la imprescindibile necessità di rivedere e comunque di semplificare il sistema di tassazione attualmente in vigore: ideale sarebbe passare da un sistema di tassazione per atto ad un sistema di tassazione per processo.

La conclusione di questo studio è stata la constatazione della necessità di una riprogettazione congiunta di ruoli, funzioni e regole di relazione fra Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero delle Finanze al fine di eliminare prassi burocratiche inutili e di progettare sistemi efficienti di gestione degli aspetti fiscali connessi al processo civile: in mancanza, il processo telematico non funzionerà e si riveleranno inutili i collegamenti telematici fra studi professionali ed Uffici Giudiziari.

Ed è proprio in funzione della necessità di questa riprogettazione che il Consiglio Forense di Bologna sta organizzando per l'autunno prossimo un convegno che permetta di puntualizzare le problematiche in questione e sia di incentivo per la loro soluzione, affinché tanta fatica non sia sprecata e non si debba annoverare l'ennesima occasione perduta.

Il Consiglio ha predisposto in via sperimentale una mailing list di posta elettronica, ed ha iniziato ad inoltrare anche via e-mail tutte le comunicazioni agli iscritti.

Invitiamo tutti coloro che disponessero di una casella di posta elettronica a darcene comunicazione per iscritto ovvero all'indirizzo

info@ordine-forense.bo.it

DANNO BIOLOGICO 1999

CRITERI ORIENTATIVI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO E MORALE - ANNO 1999 - ELABORATO DALLA 3^a SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

DANNO BIOLOGICO PERMANENTE			
Punti accertati dal C.T.U.	Valore medio di indennizzo per punto correlato ad un anno di vita (in Lire)	Punti accertati dal C.T.U.	Valore medio di indennizzo per punto correlato ad un anno di vita (in Lire)
da 1 a 3	184.089	51	373.108
da 4 a 25	245.466	52	378.017
26	250.375	53	382.926
27	255.284	54	387.836
28	260.193	55	392.745
29	265.103	56	397.654
30	270.012	57	402.564
31	274.921	58	407.473
32	279.831	59	412.382
33	284.740	60	417.292
34	289.649	61	422.201
35	294.559	62	427.110
36	299.468	63	432.020
37	304.377	64	436.929
38	309.287	65	441.838
39	314.116	66	446.748
40	319.105	67	451.657
41	324.015	68	456.566
42	328.924	69	461.476
43	333.833	70	466.385
44	339.295	71	471.294
45	343.652	72	476.204
46	348.561	73	481.113
47	353.471	74	486.022
48	358.380	75	490.932
49	363.289	da 76 a 100	L. 490.932 per ogni punto
50	368.119		
Criterio: Valore medio di punto per un anno di vita X Numero di punti accertati dal C.T.U. X Coefficiente di età ;			
R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403			

Danno biologico da inabilità temporanea Totale Lire 67.000 - circa - al giorno;
 Danno biologico da inabilità temporanea Parziale Lire 33.500 - circa - al giorno;
 Danno morale - reato colposo da 1/3 a 1/2 dell'intero danno biologico (permanente e temporaneo)
 a seconda dei casi.

DANNO MORALE da uccisione colposa (in milioni di lire)		
	MINIMO	MASSIMO
Morte di un figlio (per ciascun genitore)	160	206
Morte del coniuge convivente	140	185
Morte del genitore con figlio di età inferiore ai 30 anni (per ciascun figlio)	100	206
Morte del genitore con figlio di età superiore ai 30 anni (per ciascun figlio)	60	104
Morte di Un fratello convivente (per ciascun fratello)	35	52
Morte di un fratello non convivente (per ciascun fratello)	25	42
Parametri tutti - meramente orientativi - non vincolanti e comunque sempre modificabili correlati al 1° gennaio 1999.		

NOTA ESPLICATIVA

Per costante giurisprudenza, il cosiddetto "danno biologico" inteso come lesione psicofisica incidente sul bene salute della persona in sé considerata, indipendentemente dalle ripercussioni che essa lesione può comportare sulla capacità di lavoro e di guadagno, costituisce una categoria autonoma di nocimento, svincolata dalla capacità del soggetto di produrre reddito e fondata unicamente sulla lesione del diritto alla salute costituzionalmente riconosciuto e protetto.

Ne consegue che sulla somma in via equitativa riconosciuta a tale titolo non va operata alcuna decurtazione in relazione allo scarto fra vita fisica e lavorativa.

Ritiene il collegio che per la monetizzazione del danno in esame non possa farsi riferimento in maniera automatica all'art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39, nel quale il legislatore ha indicato il criterio di valutazione della menomazione della capacità lavorativa e di guadagno (anche mediante il criterio residuale del triplo della pensione sociale).

Il danno biologico e quello incidente sulla capacità lavorativa, infatti, pur essendo entrambi

proiezioni dell'unica lesione, sono ontologicamente diversi e non assimilabili.

Il primo è correlato al valore umano perduto ed è, pertanto, areddituale e comune alla generalità delle persone; mentre il secondo è specificamente ancorato alla concreta o presunta capacità di guadagno.

La diversa natura delle due lesioni fa sì che l'una possa sussistere senza l'altra.

Nel nostro ordinamento il bene salute è costituzionalmente riconosciuto come «un diritto fondamentale» dell'individuo e come interesse della collettività (articolo 32 della Costituzione).

Il diritto al lavoro è anch'esso previsto e tutelato nella Costituzione (nel titolo dei rapporti economici, articoli 35 e seguenti); ma non ha lo stesso riconoscimento di «diritto fondamentale».

Dovendo effettuare la liquidazione equitativa della lesione del "salute", pertanto, si ritiene di dover applicare un parametro che, per essere rispettoso delle priorità costituzionali, deve assicurare un *tantundem* in ogni caso non inferiore alla monetizzazione dell'analoga lesione incidente sulla capacità reddituale.

Il reddito minimo legale che l'articolo 4 della legge 39/1977 ha stabilito in via presuntiva come criterio residuale minimo di valutazione del danno alla capacità di guadagno viene pertanto adottato da questo tribunale come piattaforma minima di valutazione del danno biologico.

Questo collegio reputa altresì di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale della Corte suprema, che ritiene il criterio residuale del reddito figurativo del triplo della pensione sociale (attesa la sua modestia) comunque comprensivo della cosiddetta maggiorazione sociale" (si veda Cassazione, sentenze 2442/94 e 12916/92).

Conseguentemente, la monetizzazione del pregiudizio al bene salute non può tradursi in un importo inferiore alla capitalizzazione del reddito minimo legale presunto (ai fini del calcolo del lucro cessante), attesa la maggiore gravità sul piano dei valori costituzionali, della lesione inferta alla salute dell'uomo, rispetto alla diversa lesione incidente, solo, sulla capacità reddituale del soggetto (prevalenza dell'essere rispetto all'avere; principio di natura costituziona-

le della prevalenza della qualità della vita, sopra ogni altro valore meramente economico; si vedano gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione).

Ne deriva che la liquidazione, in via equitativa, del danno biologico, implica, necessariamente, almeno un *tantumdem* non inferiore alla capitalizzazione del triplo della pensione sociale o parametro equipollente (-triplo - comprensivo della suddetta maggiorazione. Si vedano le leggi 140/1985 e 544/1988).

Tale correlazione non va intesa come indice automatico di riferimento (stante la diversità concettuale delle due nozioni); ma, come importo base - soglia minima - piattaforma, zoccolo, non riducibile.

Sovente, viceversa, in presenza di invalidità biologiche permanenti gravi, attesa l'entità del valore umano perduto, la monetizzazione del danno biologico dovrà tradursi in un importo sensibilmente superiore a detto limite minimo irriducibile (- criterio della valutazione equitativa pura con base minima - con un valore punto progressivamente crescente anche fino al doppio, nella fascia tra il 26% e il 75 per cento).

Non possono, pertanto, condividersi le liquidazioni tabellari più modeste (elaborate da parte della giurisprudenza di merito); giurisprudenza che, (timorosa di possibili frodi processuali talvolta lamentate dagli istituti assicurativi) finisce con il risarcire, indiscriminatamente, tutte le invalidità biologiche permanenti medio-basse (al di sotto del 20%) con importi molto contenuti (anche inferiori a quelli comunemente utilizzati per il deprezzamento post-sinistro dei veicoli); importi sostanzialmen-

te inadeguati a compensare una lesione permanente (anche se minima), del bene salute, diritto fondamentale dell'uomo.

La valutazione equitativa pura come base minima consente, pertanto, di superare le perplessità nascenti dall'utilizzo della Corte suprema, che sembrerebbe reputare inammissibile il riferimento automatico, anche solo in via equitativa (nella liquidazione del danno biologico) alla capitalizzazione del triplo della pensione sociale.

Non può tacersi, tuttavia, che, in ogni caso, l'ultimo arresto in materia (si veda Cassazione, sentenza 8344/96), se così interpretato, urterebbe contro la tradizionale tendenza del giudice di legittimità a ritenere insindacabile ogni criterio equitativo (elaborato dal magistrato di merito) non palesemente aberrante; risulterebbe in contrasto con altre precedenti pronunce della stessa Corte suprema (si veda Cassazione, sentenza 5380/94); rinvierebbe, acriticamente, a pretesi precedenti giurisprudenziali di merito (precedenti con motivazione ignota); finirebbe con il privilegiare immotivatamente (nelle invalidità biologiche inferiori al 20% - fascia che assorbe, comunque, la massima parte delle controversie in materia infortunistica) liquidazioni modestissime, quasi irrisorie.

Viceversa detta pronuncia 8344/96 (se vagliata nel suo testo integrale, e non nella mera massima) si limita giustamente a cassare (come i suoi precedenti sul punto) lo sbrigativo riferimento automatico, attuato dal giudice di primo grado, (nella liquidazione del danno biologico) al criterio del triplo della pensione sociale (adottato erroneamente dal giudice di merito

come parametro residuale).

D'altra parte, deve sottolinearsi come il parametro oggi utilizzato (liquidazione equitativa pura, con soglia minima) appare persuasivo; sia perché rapporta la liquidazione alle peculiarità del caso concreto (accertate dalla Ctu medico-legale, che ha indicato uno specifico grado di invalidità biologica, soppesando il valore umano perduto e l'aspetto anche dinamico del danno), sia all'età del danneggiato (si veda Regio decreto 9 ottobre 1922 n. 1403) e all'epoca dell'evento lesivo, sia, infine, perché assicura, comunque, una doverosa base di uniformità per la generalità delle persone fisiche; e consente l'automatica predisposizione di tabelle sulla base del «valore medio di punto» (proprio come suggerito dal giudice di legittimità). Preliminarmente alla vera e propria liquidazione dei danni ricollegabili al sinistro in esame appare, altresì, opportuno spiegare in che termini il collegio reputi di adeguare le proprie decisioni alla sentenza 1712/95 delle sezioni Unite della Cassazione, in materia di obbligazioni di valore e quindi anche di obbligazioni risarcitorie.

In detta pronuncia il giudice di legittimità ha ribadito il principio, già applicato, anche da questo tribunale, principio secondo il quale la condanna all'adempimento di un'obbligazione risarcitoria deve comprendere sia la rivalutazione monetaria (calcolata fino al momento della pronuncia) del *tantumdem* necessario alla riparazione, sia un *quid plus* costituente il ristoro del cosiddetto "danno da ritardo".

Per la riparazione di tale ultimo danno il giudice di legittimità ha sottolineato tuttavia due

concetti fondamentali in materia: il primo evidenzia l'erroneità del riconoscimento dell'interesse legale per tutto il tempo dell'inadempimento, e sulla base del *tantundem* rivalutato all'attualità; il secondo precisa che la liquidazione del danno di cui sopra può effettuarsi anche ricorrendo a presunzioni, sulla scorta di criteri equitativi, non necessariamente ancorati al parametro dell'interesse legale.

Questo collegio, nell'elaborazione del criterio equitativo in esame, ritiene utile fare comunque riferimento al dettato dell'articolo 1224, comma 1, del codice civile che individua presuntivamente e sulla scorta della notoria fruttuosità del denaro, il

danno minimo ricollegabile all'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Nel caso in esame, il mancato rispetto dell'obbligazione risarcitoria è equiparabile all'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria che sarebbe scaturita dalla liquidazione del danno operata ogni mese di tutto il periodo in cui si è protratto il ritardo; conseguentemente appare corretto ritenere che il danno cosiddetto "da ritardo", in mancanza di prova contraria, può presumersi corrispondente all'interesse legale maturato sul *tantundem* originario, rivalutato, mese per mese fino alla liquidazione finale.

Anche in mancanza di

un'espressa puntualizzazione, quindi ogni somma riconosciuta al danneggiato verrà maggiorata della rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati o secondo parametri equipollenti, dal *dies a quo alla data della sentenza*, mentre per il risarcimento del danno cosiddetto "da ritardo" verranno applicati gli interessi legali sul *tantundem* originario rivalutato, mese dopo mese, per lo stesso periodo; sugli importi così liquidati decorreranno inoltre gli interessi legali dal momento della decisione fino al saldo.

(a cura del presidente istruttore
Rosario Ziniti)

Bologna Forense è in rete sul sito web

dell'Ordine di Bologna

www.ordine-forense.bo.it

STORIA E STORIE DELL'AVVOCATURA

PER UNA STORIA DELL'ORDINE FORENSE A BOLOGNA FRA '800 E '900

di Pietro Ruggieri

Testo della relazione tenuta dall'avv. Pietro Ruggieri al Convegno su Giuseppe Ceneri organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dall'Università, e tenutosi il giorno 11 dicembre 1998 alla facoltà di Giurisprudenza.

La situazione normativa italiana tra la prima e la seconda metà dell'Ottocento è caratterizzata dalla molteplicità delle codificazioni sia nel campo del diritto sostanziale che processuale, sia civile che penale, generata dal frazionamento politico dell'epoca e che neppure l'unificazione del regno riuscì subito ad eliminare.

Gli Stati sorti dopo la Restaurazione (1814-1815) non utilizzarono più i codici napoleonici, ma di fatto il processo di ricodificazione che iniziò in molti stati italiani (fatta eccezione per il Lombardo Veneto, la Toscana e lo Stato Pontificio) portò all'adozione di codici strutturati sul loro modello.

In particolare, alle soglie dell'unificazione legislativa (che verrà realizzata con la legge 25 aprile 1859, n. 3345) nel regno di Sardegna vigevano i codici, di matrice napoleonica, civile del 1837, penale del 1839, di commercio del 1842, di procedura penale del 1847 e di procedura civile del 1854. In Lombardia, invece, vigeva il codice civile austriaco del 1811, il codice penale del 1852, il regolamento di procedura penale del 1853 ed il codice di commercio napoleonico, il solo codice francese non abrogato all'indomani della Restaurazione, ma che in seguito fu modificato profondamente da numerose leggi speciali.

Nel ducato di Parma vigevano i codici civile, di procedura civile, penale e di procedura penale del 1820; nel ducato di Modena vi erano il codice civile del 1851, il codice di procedura civile del 1852, quelli penale e di procedura penale del 1855.

Nel granducato di Toscana avevano vigore il codice di commercio francese, che non fu mai abrogato, e quello penale del 1853.

Nello Stato Pontificio, che ci riguarda direttamente, vigevano il regolamento provvisorio del commercio del 1821, che in realtà altro non era che la traduzione del codice del commercio francese; il regolamento dei delitti e delle pene del 1831; il regolamento di procedura civile del 1834 e quello di procedura penale del 1842. Tali regolamenti costituivano in sostanza una disciplina codificata delle rispettive materie, ma mancava il codice civile.

Primo esempio di unificazione, sul piano legislativo, fu la legge sarda 25 aprile 1859, n. 3345, con la quale si giunse alla pubblicazione di tre nuovi codici (penale, di procedura penale e di procedura civile). Tali testi normativi non furono però discussi e votati dal Parlamento, essendo il frutto dei pieni poteri conferiti al governo per causa di guerra, e, anche in ragione della celerità con la quale si giunse alla loro compilazione, non tennero in debita considerazione gli istituti giuridici delle province annesse, per conservarne alcuni considerati più conformi alle esigenze locali.

Il nuovo impianto di norme, esteso indiscriminatamente a tutta la penisola, seppure a fasi successive (all'Emilia, alle Marche e all'Umbria i codici vennero estesi con efficacia dal primo gennaio 1861) non fu perciò esente da critiche. Esso fu al centro di un dibattito nel quale alla necessità comunemente

avvertita di giungere ad una legislazione unitaria si affiancarono le forti perplessità delle singole province del regno, che, pur essendo divenute parte di un unico stato, mal sopportavano l'idea di dover accettare, da parte del governo, l'imposizione di nuovi codici in sostituzione delle legislazioni previgenti, più idonee a regolare le peculiarità di ciascuna provincia.

Del contrasto che caratterizzò gli anni dell'unificazione legislativa vi è traccia evidente nei giornali del tempo: accanto a coloro che videro in una legislazione unitaria, nazionale, la meta cui doveva anelare il popolo italiano, *“La nazionalità è il più grande bisogno, cui la legislazione deve soddisfare - la nazionalità è il carattere più serio e deciso che deve dominare la nostra legislazione”* (*Monitore dei Tribunali*, 20 gennaio 1863), vi furono infatti coloro che, in particolare nel periodo immediatamente successivo all'unificazione, denunciarono con tono critico che *“con questo fanatismo da musulmano il Ministero mette tutto a soqquadro, istruzioni abitudini, intieri sistemi di legislazione, che sono il frutto di lunghi e profondi studii, ed hanno subito il cimento di più lunghe esperienze, per surrogarvi ed estendere a venti milioni di italiani l'incompleto prodotto di deliberazioni affrettate”* (*Monitore dei Tribunali*, marzo 1861). Altri osservarono con diffidenza: *“Unificazione delle leggi! Quante volte ci fu ripetuta questa grande promessa! Ma quale ne è poi il concetto? Tutto dipende dai mezzi; e l'unificazione può essere la cosa più sapiente, più utile che mai potesse compiersi a vantaggio dell'Italia, oppure la cosa più gretta e dannosa”* (*Monitore dei Tribunali*, luglio 1861), ed in Lombardia, pur essendo ancora vivo il ricordo della dominazione oppressiva dell'Austria, se ne apprezzava il pregio della legislazione: *“Che il governo dell'Austria fosse il pessimo dei governi è un fatto innegabile; ma è un altro fatto innegabile al pari, che i suoi Codici riposano sopra principii immutabili di giustizia, che non sono nè austriaci nè italiani, nè francesi, ma dell'umana coscienza e della ragione”* (*Monitore dei Tribunali*, 3 marzo 1860).

Questo è il quadro politico e normativo in cui si trovava a dover svolgere la propria attività professionale l'avvocato italiano negli anni a cavallo fra la prima e la seconda metà dell'Ottocento. Compito non facile per il succedersi delle normative, per le difficoltà interpretative insite in ogni epoca di transizione legislativa e per la mutata prospettiva del campo di applicazione delle norme, ormai estese all'intero territorio nazionale.

Ma l'avvocatura, intesa come corpo, che tipo di organizzazione presentava nella metà del secolo, prima dell'introduzione della legge del 1874, che istituì gli Ordini degli avvocati e dei procuratori?

Il ceto forense non appariva strutturalmente omogeneo nelle varie realtà statuali del territorio italiano. Come linea tendenziale guardava al sistema francese che aveva ripristinato, nel periodo napoleonico, il principio della corporazione, fondandolo sull'idea della specializzazione basata sulla competenza di coloro che esercitano la medesima attività. Osservava il prof. Mittermaier sul *“Monitore dei Tribunali”* dell'1 febbraio 1862 che gli avvocati in Francia godevano *“da secoli stima e influenza, essendoché essi formavano sempre da tempi lontani una corporazione (confrerie) particolare, onde nacque e si sviluppò tale esprit de corps, che un'offesa arrecata ad uno dei membri veniva considerata come offesa alla corporazione che chiedeva energicamente giustizia (...) i giudici si recavano ad onore di essere un tempo appartenuti alla classe degli avvocati, onde durava poi fra giudici ed avvocati una relazione amichevole”*. A proposito degli avvocati italiani scriveva il Mittermaier che *“il ceto dei dottori in diritto godette fino dal medio evo di parecchi privilegi, e la stima antica tanto più facilmente si conservò che di regola gli avvocati stanno in molte cause dal lato del popolo e contro il Governo, la nobiltà d'Italia si mantenne con essi in relazioni sociali, fra i giudici e gli avvocati, dai quali spesso i giudici vengono scelti, sussistono rapporti amichevoli, gli avvocati furono e sono gli scrittori giuridici più notevoli, e tanto guadagnano stima maggiore, quanto gl'Italiani sono per indole inclinati ad attribuire gran valore all'eloquenza”*. Col dominio francese, continua il Mittermaier, *“gli avvocati acquistarono (...) posizione*

migliore in forza del processo pubblico e orale e delle Camere di disciplina imitate dalla Francia".

Prendeva via via corpo un'idea associativa più vigorosa, ma pur sempre fondata su criteri privatistici, che vedeva, tuttavia, la prevalenza della personalità, non solo professionale, ma anche sociale e politica del singolo professionista, in rapporto spesso amichevole, di scambio e di reciproca stima con il magistrato, ben distante dall'attuale conflittualità che caratterizza a volte il rapporto fra giudice, e soprattutto pubblico ministero, e difensore. Tantoché Francesco Carrara scriveva in un articolo "*Il passato, il presente e l'avvenire degli avvocati in Italia*", divulgato in occasione della pubblicazione della legge del 1874, istitutiva dell'Ordine degli avvocati e dell'Ordine dei procuratori, "*quando dico ordine giudiziario io contemplo una vasta figura, che in sè racchiude tutti coloro che fanno professione del sacerdozio della giustizia; e così considero magistrati e curia come un sol corpo. Ripeto anche una volta che chi offende la magistratura offende anche la curia, come chi offende la curia offende anche la magistratura*".

Una classe, dunque, di estrazione borghese ma impegnata politicamente e socialmente, non aliena dalle spinte riformatrici di quel periodo, come ne è prova l'attività professionale di Ceneri prestata in processi politici di ampia risonanza (Andrea Costa nel 1876, accusato di ribellione e tentativo insurrezionale), nonché la sua stessa attività politica, svolta come esponente del movimento democratico per l'ala repubblicana e radicale. Ceneri è stato consigliere comunale all'inizio del 1859 e senatore del regno nel 1889. Nello stesso anno 1859 fu nominato giudice della Corte d'Appello di Bologna.

Osserva Hannes Siegrist, "*la categoria professionale degli avvocati, benché piccola per numero, nell'Ottocento attirò ripetutamente l'attenzione su di sè per tre motivi: primo, per la particolare funzione e posizione degli avvocati quali intermediari tra stato e società; secondo, per la loro attività di intermediari fra i cittadini; terzo, per il loro ruolo nella borghesia, all'interno della quale gli avvocati, come altri gruppi tipicamente borghesi, ad esempio gli imprenditori, raggiunsero posizioni di rilievo*" (*Gli avvocati e la borghesia in Germania, Svizzera e Italia nel XIX secolo*, in J. Kochka, *Borghesie europee dell'Ottocento*, Venezia, Marsilio, 1989, p. 357).

E' con la legge del 1874 che gli Ordini degli avvocati e dei procuratori furono istituiti. Il processo di nazionalizzazione non investì soltanto il sistema normativo sostanziale e processuale, ma anche la regolazione dei gruppi professionali che agivano all'interno dell'ordinamento statale, e per primo quello degli avvocati, per la loro fondamentale ed accennata funzione come intermediari fra stato e società nello svolgimento dei compiti della difesa. Se da un lato lo stato definiva il profilo, le competenze e gli scopi della professione forense, determinando le condizioni necessarie per lo svolgimento della professione medesima, dall'altro le riconosceva autonomia regolamentare nel governo e nella cooptazione degli iscritti e soprattutto nella disciplina del loro operare in base ai principi generali fissati dalla legge istitutiva. L'Ordine diveniva così oltre che formula aggregatrice di coloro che svolgevano l'attività forense, il garante dell'autonomia professionale, ma anche dei diritti del cittadino in quanto fruitore del servizio della giustizia.

Non mancarono resistenze a tale nuova impostazione normativa: "*Non so perché si abbia ad andare a formare questi corpi, e, come dice la relazione, a resuscitare le corporazioni*" (On. Portis - *Atti parlamentari C. dei Deputati, sessione 1873 - 1874*, p. 2580). L'onorevole Nanni, nella stessa sede, affermò che l'Ordine tendeva a "*regimentare ogni cosa anche l'ingegno*" (*ibidem*, p. 2840). Il più fiero oppositore all'introduzione dell'ordinamento forense fu Francesco Carrara secondo il quale la nuova legge aveva finito "*con lo infeudare ogni Avvocato al suo domicilio; e col convertire le Camere in Camerini sostituendo alle Camere rispettabili che sedevano presso le Corti di Appello, piccoli Consigli microscopici presso ogni Tribunale Civile e Correzionale*" (*op. cit.*, p. 5). Alle Camere istituite presso ciascuna Corte d'Appello facevano capo gli avvocati prima della legge 1874; "*Camerini*" venivano

ironicamente definiti dal Carrara i Consigli dell'Ordine presso i tribunali istituiti dalla legge 1874.

Secondo il Carrara la legge del 1874 era "*improvvida, impolitica ed illiberale*". Improvvida per il fatto che i "*Camerini*" composti da pochi avvocati non avrebbero potuto assolvere economicamente i compiti svolti dalle precedenti Camere (biblioteche, stampa, assistenza ecc.); impolitica perché si sarebbe dimostrata "*fomite di gare cittadine*" ed avrebbe rinfocolato gli odi di campanile: "*quando i partiti delle città secondarie avranno apportato il loro veleno anco nei Consigli dell'Ordine la dimostrazione sarà splendida (...)*". Illiberale per l'indebolimento che ne sarebbe derivato al potere giudiziario (visto come un sol corpo formato da magistrati e curie) nel rapporto e nel confronto col potere esecutivo ("*proclive sempre a trasmodare*").

Prevalse, tuttavia, l'impostazione e l'interpretazione che Giuseppe Zanardelli, presidente dell'Ordine degli avvocati di Brescia, ebbe a dare della legge regolatrice dell'esercizio della professione forense. Celebre la sua definizione "*noi non siamo una società, non siamo una corporazione che goda di alcun privilegio; noi siamo, secondo le parole che ereditammo dalla tradizione romana, un Ordine. Ordine, cioè istituzione a cui è affidato il compito di tutelare i diritti e di far rigettare i doveri degli avvocati*" (G. Zanardelli, *L'avvocatura, discorsi*, Milano, 1920, p. 8).

Si rafforzava così il principio che l'Ordine fosse un'istituzione, pur se ancora non compiutamente definita per i suoi aspetti pubblicistici. Ordine visto come proiezione oggettiva dell'ordinamento normativo volto a disciplinare, in parziale autonomia, le funzioni, i diritti ed i doveri degli avvocati.

Ho detto parziale autonomia in particolare per quanto riguarda la materia disciplinare. Le determinazioni del Consiglio, secondo l'art. 31 della legge del 1874, potevano essere impugnate dall'incolpato con ricorso alla Corte d'Appello. Controllo, dunque, del magistrato ordinario che con la sua decisione poteva modificare la decisione del Consiglio, a differenza di quanto prevede il vigente ordinamento, ove l'organo giurisdizionale di secondo grado è composto ugualmente soltanto da avvocati, a garanzia della loro indipendenza ed autonomia rispetto all'ordine giudiziario. E' previsto oggi solo il controllo di legittimità della Corte di Cassazione sulle decisioni disciplinari di secondo grado.

Ma parziale autonomia anche per la disciplina dell'esame di abilitazione. Spettava ad un consigliere delegato del presidente della Corte d'Appello la presidenza della Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio professionale. Partecipava, inoltre, di diritto alla Commissione un sostituto del Procuratore Generale, oltre al presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati ed altri due membri dello stesso Consiglio eletti da questo (articolo 8, n. 4., l. n. 141/1874). E' un profilo, questo, che sottolinea lo stretto collegamento fra l'organo amministrativo e disciplinare e la commissione d'esame, che nella componente avvocatura vedeva gli stessi membri del Consiglio ed in prima persona il suo presidente. Appariva dunque affievolita la garanzia del candidato, la cui valutazione non era affidata ad un organo terzo (sia pur formato da avvocati) bensì alla stessa rappresentanza forense che curava nel distretto gli interessi del gruppo degli iscritti. Ma le condizioni ed i numeri della professione forense erano profondamente diversi da quelli attuali. Il numero dei candidati, come si vedrà appresso, era esiguo ed in pratica si accedeva alla professione attraverso un vaglio puramente formale, come dimostra l'assenza pressoché totale di respinti.

Va ancora detto che l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore era regolato in modo distinto. Agli avvocati, cui più propriamente erano affidati i compiti di difesa e di assistenza, sovrintendeva il Consiglio dell'Ordine; ai procuratori, rappresentanti in giudizio del cliente, sovrintendeva il Consiglio di disciplina.

E' tempo ormai di occuparci più da vicino dell'Ordine di Bologna attraverso la scarsa documentazione che è stato possibile reperire negli archivi del Palazzo di Giustizia.

Prima del 1874 non v'è traccia di verbali di adunanze nè vi sono indicazioni che possano documentare

quale fosse in Bologna la stessa sede del Consiglio di disciplina degli avvocati. All'adunanza del Consiglio dell'Ordine del 18 novembre 1874 si dà atto della visita fatta insieme all'allora assessore cav. Maccaferri al Palazzo di Giustizia, per osservare *“i locali destinati per la presidenza del Consiglio dell'Ordine e per la sala d'aspetto degli avvocati”*. Si discute dell'argomento anche nel verbale dell'adunanza del 3 febbraio 1875. Nell'adunanza del 17 febbraio 1875 viene affrontato il problema dell'arredamento della nuova sede, il che lascia presumere che sia stata assegnata la disponibilità dei locali al Consiglio dell'Ordine intorno a quei giorni.

Il verbale relativo alla prima adunanza successiva alla legge istitutiva dell'Ordine è del 28 agosto 1874; i consiglieri presenti sono nove ed uno assente. Viene eletto presidente Ceneri. Nello stesso verbale si legge che *“il sig. avvocato De Simoni, qual segretario del cessato Consiglio di disciplina degli avvocati consegna, perché venga depositato in archivio, il registro dei verbali delle adunanze del detto Consiglio di pagine 58, contenente n. 34 verbali”*. Deve desumersi che l'avvocatura, prima dell'istituzione del nuovo ordinamento, fosse retta da un “Consiglio di disciplina”. Il nome, cioè dell'organo di vertice, variava a seconda delle diverse realtà statuali. Ciò che in Toscana veniva definita “Camera”, a Bologna prendeva il nome di “Consiglio di disciplina”, la stessa denominazione assunta poi dalla legge del 1874 per gli organi di rappresentanza dei procuratori. Si desume inoltre che fu questa la data del passaggio dal vecchio regime al nuovo istituito dalla legge del 1874.

Meritano un breve accenno, fra i verbali di adunanza del Consiglio dell'Ordine: il verbale del 28 aprile 1875, nella cui seduta fu iscritto all'albo Barbanti Brodano, militante nel partito socialista italiano (definito da Turati come “democratico puro”, fu scelto con Ceneri per la difesa degli internazionalisti nel processo del 1876 e fu elemento politico di spicco nella vita bolognese dell'epoca); del 27 ottobre 1875, ove si dà atto che Barbanti è stato posto agli arresti per 24 ore su richiesta del p.m. in un processo in cui lo stesso Barbanti assisteva l'imputato. Il Consiglio ritenne, e così fu verbalizzato, tale fatto un'offesa anche verso l'Ordine; del 6 dicembre 1875, ove si dà atto di una petizione per respingere il progetto di legge sull'istituzione di sezioni della Cassazione in Roma *“o almeno che la provincia di Bologna venga, fino all'istituzione di una suprema magistratura unica, mantenuta sotto la giurisdizione di Torino oppure aggregata a Firenze”*; del 15 marzo 1876, ove si dà atto del reclamo dell'avv. Enrico Golinelli, che denuncia come i detenuti *“siano per ordine dell'autorità superiore perquisiti prima e dopo il colloquio con i difensori”* e che ciò torni ad *“ingiuria all'Ordine nobilissimo degli avvocati”*. Il Consiglio rilevato che *“l'autorità avrebbe dovuto rivolgersi al Consiglio dell'Ordine solo competente a reprimere gli abusi e le infrazioni ai doveri dei membri che appartengono all'Ordine degli avvocati”*, *“delibera di fare vive rimostranze al signor Procuratore Generale del re, dandone comunicazione a S. E. il Primo Presidente della C. d'Appello, acciocché sia resa quella soddisfazione all'Ordine che gli è dovuta e perché cessi il fatto lamentato”*; del 15 novembre 1876, ove si discusse, su richiesta di parere del Ministro Guardasigilli, intorno agli emendamenti del progetto del codice penale, relativi all'abolizione della pena di morte. Il Consiglio votò quindi in relazione a tale pena e *“l'abolizione ebbe suffragio favorevole da tutti i presenti tranne che da due, gli onorevoli avvocati Roncalli e Giovanardi”*; del 12 maggio 1879, in cui Ceneri dimostra attenzione anche ai propri problemi di cassa: si dimette infatti per un onorario che non gli è stato opinato; del 16 giugno 1879, nel quale la questione dell'onorario Ceneri viene definita e questi ritira le dimissioni da consigliere; del 28 maggio 1880, in cui, a seguito dell'arresto del prof. Ceneri *“il Consiglio ha sentito con profondo dolore la notizia del fatto accaduto in questi giorni all'illustre collega prof. Giuseppe Ceneri. Deplora il fatto stesso anche come offesa al principio che l'avvocato non debba rispondere fuori del tribunale degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni”*; dell'8 novembre 1880, in cui il Presidente del Consiglio annuncia *“con sommo compiacimento l'assolutoria oggi conferita dalla Corte d'Appello a favore del prof. Ceneri, appellante*

la sentenza di questo tribunale che lo ha condannato per ferimento; propone - ed ottiene - che il Consiglio dell'Ordine domandi al re la grazia della pena di un mese di carcere inflitta al prof. Ceneri per porto d'arma proibita";¹ del 9 dicembre 1880, in cui il prof. Ceneri manifesta la sua riconoscenza ai colleghi per la grazia richiesta al re, "il quale atto egli (Ceneri) non avrebbe compiuto individualmente, ma fatto dai colleghi del Consiglio gli torna ad onore".

Ma meritano attenzione anche i verbali degli esami di abilitazione. Nel periodo dal 3 dicembre 1874 al 19 novembre 1891, ultima data presa in considerazione, è emerso che i candidati si aggiravano di media intorno ai 5-7 per ogni tornata di esame. La Commissione procedeva all'esame due volte all'anno. Nella seduta d'esame del 19 aprile 1875 risultava iscritto un solo candidato, che però non si presentò. Nel periodo preso in considerazione non risultano candidati respinti, eccezione fatta per la seduta d'esame del 23 novembre 1881 ove su 6 candidati due non vengono ammessi all'orale e per la seduta del 20 aprile 1883 ove su 6 candidati uno viene bocciato. Infine, nella seduta del 27 aprile 1891 un candidato fu respinto perché privo della necessaria documentazione. Il punteggio assegnato dalla Commissione è in genere elevato e di frequente concesso nel massimo dei voti (50 e 50 e lode). Nella seduta del 28 dicembre 1874, fra i 4 candidati risulta Barbanti Brodano.

L'esame scritto consisteva in una "consultazione" ed in una "dissertazione". I temi che il presidente della Commissione assegnava, per quanto risulta dai verbali oggetto d'analisi, riguardavano di frequente la materia successoria e comunque sempre argomenti civilistici di natura sostanziale.

Dallo scarso numero dei candidati all'esame e soprattutto dal numero dei membri componenti il Consiglio, sembrerebbe che il numero degli iscritti all'albo degli avvocati non fosse superiore a 100. Non sono state rintracciate copie di albi né degli avvocati né dei procuratori, relative al periodo oggetto dell'analisi.

I dati, sia legislativi che storici che ho sopra indicato, mi portano ad alcune considerazioni conclusive:

- Il Consiglio dell'Ordine di Bologna, e credo che si possa dire per primo il suo presidente prof. Ceneri, aderì all'interpretazione che dell'ordinamento forense aveva dato lo Zanardelli. Si sentì investito, il Consiglio, di compiti istituzionali più di quanto non accadesse in altre regioni italiane, ad esempio in Toscana, in ciò favorito dagli influssi dell'esempio francese lasciati in Emilia dalla dominazione napoleonica. Ne sono testimonianza le delibere sopramenzionate, dalle quali traspare che l'atto lesivo dell'immagine del singolo avvocato nello svolgimento della sua funzione si traduce in offesa dell'intero Ordine cui egli appartiene, e cioè dell'istituzione. Traspare anche lo spirito di solidarietà che animava il corpo associato, non per motivi di semplice natura corporativistica, ma per lo stretto collegamento fra gli iscritti nella funzione che loro svolgevano con finalità non di mero interesse privatistico ma anche di giustizia sostanziale.

La strada dell'istituzione era stata aperta dalla nuova legge ma per portarla ad una più compiuta realizzazione e per consentirne l'assimilazione da parte del ceto forense occorsero tempo e successive

¹ Ceneri difese persona imputata di omicidio. Il fratello dell'ucciso gli inviò "un cartello di sfida" per parole oltraggiose che Ceneri avrebbe proferito. Ceneri ricusò la sfida e lo fece - come egli scrisse nell'atto d'appello - "colla calma e con la freddezza di chi sa scusare un impeto di passione che altri accieca, di chi si sente di compiere il proprio dovere".

Senonché, come ancora scrive lo stesso Ceneri "quando me ne vado tranquillo per la mia strada, mi si fa incontro con faccia alterata, con piglio minaccioso, un uomo, il quale nell'una mano impugna uno scudiscio, nell'altra un bastone. (...) Con impeto mi assale, e non riuscito a darmi una scudisciata al volto, che paro, mi percuote sul capo. Il pericolo stringe. O mi difendo allora o non più. Riesco, inguantato com'era, ad estrarre la rivoltella e tiro due colpi l'un de' quali ferisce l'assalitore".

Ceneri fu rinviato a giudizio per "mancato omicidio volontario quantunque accompagnato dall'attenuante della provocazione grave". L'imputazione fu poi modificata in ferimento volontario a seguito di provocazione grave.

Il Tribunale condannò Ceneri a cinquanta lire di ammenda per ferimento ed ad un mese di carcere per porto d'arme vietata.

La Corte d'Appello assolse Ceneri dall'imputazione per ferimento, ma confermò la sentenza del Tribunale per la seconda imputazione (porto d'arma proibita).

modifiche legislative. Mi riferisco, in particolare, alla struttura del processo disciplinare ed all'esame di abilitazione cui sopra ho fatto cenno. Istituzione significava autonomia dell'Ordine senza accenni di eccessivo corporativismo. Ma anche una sua caratterizzazione pubblicistica più marcata che via via ebbe a formarsi, fino a giungere alla successiva legge professionale del 1933.

- Nella seconda metà dell'Ottocento la personalità dell'avvocato, non solo nel campo professionale, ma anche nel sociale e nella politica, assumeva decisiva rilevanza congiuntamente, è ovvio, alla sua preparazione ed alla sua capacità di comunicazione, come accadde per il Ceneri, che, cultore accademico della materia civilistica, raggiunse pregevoli risultati ed affermazione nel campo penalistico, anche in virtù di doti di eccellente eloquenza. Non era lo studio professionale con le sue componenti strutturali ed associative, come accade sovente oggi, in particolare nei paesi di common law, ma l'individuo con le sue personali capacità a caratterizzare l'attività e la funzione dell'avvocato. Il rapporto del professionista con il proprio assistito era fortemente connotato dall'elemento fiduciario che, del resto, è tuttora requisito essenziale nella disciplina del contratto di locazione d'opera professionale dettata dal codice civile del 1942, benché siano oggi innegabili le spinte che tendono ad assimilare lo studio legale all'attività d'impresa, con tutte le implicazioni che ne derivano anche agli effetti della personalizzazione della prestazione.

- Superato l'esame di laurea, l'aspirante alla professione forense, per la sua formazione professionale, poteva esclusivamente attingere alla volontà ed alla capacità di insegnamento del professionista presso il quale andava a svolgere il tirocinio. Non esistevano scuole di formazione (del resto assenti per lungo tempo in Italia e che solo ora muovono i primi passi sia per intervento legislativo che per locali iniziative delle Università e degli Ordini), nè particolari controlli dell'iter del tirocinio. D'altra parte l'esame di abilitazione appariva, come si è visto, una prova domestica superabile senza eccessive difficoltà. Non sussisteva allora, anche per il ristretto numero degli avvocati, il problema, oggi di drammatiche proporzioni, della formazione e dell'accesso. Non raggiungevano i candidati all'esame di ciascun anno gli attuali inaccettabili numeri (nel distretto di Bologna circa 1500; nell'intero territorio nazionale circa 20.000!) e gli studi disponibili erano commisurati allo scarso numero degli aspiranti all'esercizio professionale. Nè infuriava l'alluvione legislativa che rende oggi particolarmente impegnativo l'esercizio della professione forense e che costringe chi voglia essere al passo ad una continua opera di aggiornamento, di cui non avvertivano invece l'esigenza i nostri antenati del secolo scorso.

Il rapporto fra magistrati ed avvocati non presentava aspetti di particolare conflittualità. Carrara, come ho già accennato, considerava magistrati e curie come un sol corpo, che unito esprimeva il "*potere giudiziario*". "*La missione sociale di entrambe è identica*" - egli scriveva - "*la storia ci ricorda esempi memorandi e meravigliosi della resistenza che seppero opporre contro le più fiere tirannidi in certi supremi momenti le Magistrature in accordo con le Curie, che sono i loro naturali alleati*". Lo spirito di cooperazione che il Carrara richiama è sostanzialmente confermato dai verbali delle adunanze del Consiglio, ove non si rinvencono episodi che denuncino particolari contrasti, fatta eccezione per il caso Golinelli, che appare tuttavia di marginale importanza.

Le decisioni della magistratura sembrano rese con serenità ed imparzialità, se è vero che i processi politici, che videro impegnato Ceneri e che si risolsero spesso con sentenze assolutorie di imputati esponenti dell'opposizione (ad es.: processo A. Costa del 1876), non suscitarono, per quanto risulta, critiche particolari.

Contribuiva al giudizio positivo dell'opera del magistrato la celerità dei processi ed il maggior peso assegnato alla norma sostanziale rispetto a quella processuale, dimostrato dalla stessa natura dei temi affrontati dai candidati all'esame di abilitazione alla professione forense. L'attuale maggiore attenzione alla norma processuale, che privilegia oggi i provvedimenti anticipatori e cautelari, è indice di minor

rispetto dei principi cardine del contraddittorio e del diritto di difesa, realizzabili compiutamente soltanto nell'ordinario processo di cognizione. Ed è la spia di una situazione emergenziale che non rende più facile il rapporto fra avvocato e magistrato, spinto com'è, il secondo, a comprimere la funzione del primo, sia pur con la giustificazione delle mutate condizioni di operatività, ma anche, a volte, per intenti estranei ad un corretto criterio di terzietà.

Concludo, richiamando ancora una volta i verbali dell'epoca del Consiglio dell'Ordine. In data 7 giugno 1898 giunge al Consiglio la comunicazione della morte di Ceneri.

In data 18 giugno 1898 si riuniscono in seduta congiunta il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Consiglio di disciplina dei Procuratori. L'ordine del giorno prevede "*solenni onoranze da rendere al compianto senatore Giuseppe Ceneri*".

Viene deliberata la posa del busto dello scomparso nei locali del Palazzo di Giustizia. I costi saranno coperti da una sottoscrizione da avvocati e magistrati. Il Municipio ha concesso l'autorizzazione.

E' il busto, posto in una sala della Corte d'Appello, che perpetua l'espressione severa di un personaggio di spiccata personalità e dai molteplici interessi, presidente per primo dell'Ordine degli avvocati di Bologna.

LA NOTIFICA NEL PROCESSO CIVILE

LA NOTIFICA NEL PROCESSO CIVILE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI.

La repentina diffusione dell'informatica, ha portato la maggior parte degli studi legali a dotarsi di elaboratori elettronici e di programmi che gestiscano l'attività dell'operatore del diritto.

Non sono rimasti immuni, da questo processo di informatizzazione, anche gli uffici giudiziari dei principali palazzi di giustizia del nostro Paese che si sono, ormai dotati di centri elaborazioni dati. Proprio per questo motivo, è oggi maggiormente sentita l'esigenza di assumere personale qualificato che, operi cercando di alleggerire l'immensa mole di lavoro che attualmente grava sulle spalle degli operatori giudiziari.

Il presente scritto cercherà di ipotizzare la possibilità di applicare le tecnologie informatiche, ed in particolare il servizio di

posta elettronica, ad uno specifico momento del processo che è la *notificazione*.

La notificazione è l'atto dell'ufficiale giudiziario provocato dall'istanza di una parte o del pubblico ministero o del cancelliere, con la funzione di portare a conoscenza del destinatario un altro atto, redatto sempre per iscritto, mediante la consegna di copia conforme all'originale da notificarsi.¹ La legge specifica minuziosamente come si deve procedere alla notificazione nei diversi casi prevedibili. Un ulteriore compito dell'ufficiale giudiziario è certificare l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto, indicando la persona alla quale è consegnata

la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Il procedimento di notificazione si esaurisce, dunque, nel momento in cui l'atto entra nella disponibilità del destinatario assieme all'effettiva conoscenza del suo contenuto.

Nel processo civile, il procedimento di notificazione, di norma, avviene secondo quanto disposto dagli artt. 137-148 c.p.c.: in sostanza ha inizio, *ut supra*, con la consegna - ad opera della parte, del P.M. o del cancelliere - dell'originale dell'atto notificando all'ufficiale giudiziario. Quest'ultimo provvede a consegnare una co-

1 C. Mandrioli, Corso di Procedura Civile I § 70

pia nelle mani proprie del destinatario, altrimenti in quelle di uno dei soggetti indicati dall'art. 139 c.p.c.. Tutto ciò che l'ufficiale giudiziario afferma nella relata di notifica, avendo questa valore di atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso. Il destinatario, in altre parole, nel caso l'ufficiale giudiziario affermi di avergli consegnato l'atto, non può liberamente provare il contrario, ma deve prima procedere alla querela di falso.

Un altro soggetto idoneo ad eseguire la notifica è l'avvocato. Secondo l'art. 1 della legge 21.01.1994 n. 53, l'avvocato o il procuratore legale, munito di procure alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. e dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'art. 7 della presente legge, può eseguire la notificazione in atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20. 11. 1982 n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Particolare rilevanza assume l'art. 151 c.p.c. secondo il quale, il giudice può ricorrere a forme alternative quando le normali procedure di notifica risultano difficilmente efficaci e poco celeri.

E' importante evidenziare che, ex art. 151 c.p.c., qualunque sia la forma che il giudice autorizzi per la notifica, questa deve essere idonea al raggiungimento dello scopo. Si può affermare che l'art. 151 c.p.c. non abbia avuto un grande successo nei casi in cui preveda la possibilità, per il giudice, di autorizzare la

notifica nei modi diversi stabiliti dalla legge. A tal riguardo sono state autorizzate notifiche mediante telex¹, o ad opera di notaio² e direttamente alla parte invece che al difensore³.

Si è avuto un notevole aumento dei casi di ricorso a notificazione ex art. 151 c.p.c, in particolare mediante *telex*⁴, soprattutto nei procedimenti cautelari, che hanno subito rilevanti modifiche ad opera della legge 26.11.1990, n. 353. In tali procedimenti il giudice si trova, per motivi di urgenza, a dover scegliere fra l'emissione di un procedimento *inaudita altera parte* e la notificazione del ricorso alla controparte, che, se effettuata nelle forme ordinarie, potrebbe vanificare il procedimento stesso⁵.

Detto ciò è possibile ipotizzare la facoltà per il giudice di ricorrere a strumenti informatici e telematici allo scopo di far decollare la *ratio* dell'art. 151 c.p.c..

Uno strumento idoneo a facilitare le procedure di notificazione potrebbe essere l'utilizzo della posta elettronica. Nello specifico, il servizio di posta elettronica si attua tra utenti muniti di personal computer, dotati di particolari schede di comunicazione che inviano i messaggi elettronici, i quali giungono a determinate strutture centrali dotate di elaboratori che attuano lo smistamento delle corrispondenze.

In riferimento al già citato art. 151 c.p.c. secondo il quale: «il giudice può prescrivere, ..., che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, ..., quando lo consigliano circostanze partico-

lari o esigenze di maggiore celerità», le varie Procure della Repubblica, potrebbero essere dotate di un elaboratore centrale, avente anche funzione di banca dati alla quale tutti i legali possano accedere, per estrapolare tutte le informazioni necessarie (tra cui gli indirizzi di posta elettronica degli stessi legali). Onde evitare possibili intrusioni sia nell'elaboratore centrale sia nei singoli programmi di gestione del servizio di posta elettronica è auspicabile l'istituzione di un'*Authority ad hoc* che gestisca le operazioni di messaggistica elettronica e vigili sul corretto funzionamento del sistema; oltre all'utilizzo, da parte dei singoli utenti, di una password (parola chiave) strettamente personale, che garantisca l'attendibilità delle operazioni. Quest'ultimo aspetto garantirebbe che la casella di posta elettronica possa essere letta solo dal suo titolare. Tutto ciò porterebbe al superamento dei problemi in materia di prova della notificazione e di individuazione del consegnatario. Infatti, la presenza dell'*Authority* implicherebbe la certificazione dei messaggi in entrata ed in uscita, mentre la memoria centrale dell'elaboratore potrebbe conservare una copia del documento notificato a riprova del suo contenuto.

A questo punto il giudice che disponga la notifica di un atto mediante il servizio di posta elettronica, saprebbe che l'atto così notificato, non solo giungerebbe in tempo reale al destinatario ma, sarà munito di tutti gli elementi (nomi mittente e destinatario, data ed ora, ecc.).

1 Trib. Bari 14.6.78

2 Cass. 3.2.81 n. 739

3 Cass.14.2.1963, n.299

4 Pret. Roma, ord. 24 agosto 1990

5 Peraltro anche nel caso in cui il giudice emetta un decreto *inaudita altera parte*, il ricorrente deve notificare ricorso e decreto alla controparte entro otto giorni (termine perentorio), pena l'inefficacia del provvedimento cautelare, e questo termine potrebbe rivelarsi insufficiente, ad esempio in caso di notifica ad altra città.

A garanzia dell'avvenuto ricevimento dell'atto, si può disporre che l'utente ricevente dia conferma, attraverso un messaggio di risposta.

Oggi grazie alla legge 07.06.1993 n. 183 l'avvocato può trasmettere via fax copia di un atto del processo ad altro avvocato, copia che si considera conforme all'originale se entrambi i legali siano muniti di procura ex art. 83 c.p.c. (procura che può risultare anche dall'atto trasmesso), l'atto sia sottoscritto in maniera

leggibile da parte del procuratore trasmittente e la copia ricevuta sia sottoscritta per la conferma dal procuratore ricevente. Analogamente si potrebbe utilizzare il servizio di posta elettronica per ottenere il medesimo risultato.

Nonostante quanto sinora esposto, la normativa al momento esistente che possa legittimare il ricorso a forme alternative di notificazione, in particolare attraverso mezzi telematici ed informatici, è piuttosto scarsa.

Infatti, l'unica norma che consente tale ricorso (l'art. 151 c.p.c.), oltre a prevedere una serie di specifici richiede per la loro applicazione l'autorizzazione del giudice, mentre ben si potrebbe prescindere da tale autorizzazione, dato il livello di efficacia dell'attività notificativa svolta attraverso l'informatica e la telematica.

Pasquino Luigi Laurenzano

AVVOCATI IN CASSAZIONE

Circolare del CSM per la disciplina delle modalità e del procedimento per la nomina di professori universitari ed avvocati all'ufficio di consigliere della Corte di Cassazione, ai sensi della Legge 5 agosto 1998 n. 303

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 febbraio 1999:

- considerato che la legge 5 agosto 1998, n. 303, recante disposizioni in tema di nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'art. 106, terzo comma, della Costituzione, nell'attribuire all'organo di autogoverno della Magistratura il potere di designare le persone da nominare al predetto ufficio, dispone, all'art. 1, comma 3, che le segnalazioni di persone disponibili sono effettuate con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio;
- ritenuta pertanto la necessità di emanare disposizioni per le disciplina delle modalità per l'effettuazione di dette segnalazioni, nonché del procedimento per la determinazione dei posti da coprire e per la designazione delle persone da nominare; ha adottato la seguente circolare:

1. I professori e gli avvocati, che intendono concorrere alla chiamata per meriti insigni all'ufficio di consigliere della Corte di Cassazione, presentano entro il 15 marzo di ogni anno rispettivamente al Consiglio universitario nazionale ed al Consiglio nazionale forense, la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione scritta di disponibilità;
- b) la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, della Legge 5 agosto 1993, n. 303, con sottoscrizione autentica ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero effettuata con le modalità previste dall'art. 3, comma 11 della Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) la dichiarazione di aver ottenuto o richiesto ovvero dell'impegno a richiedere entro sessanta giorni dalla nomina, per i professori la cessazione del rapporto di impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza; per gli avvocati la cancellazione dall'albo professionale nonché l'impegno a cessare qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente;
- d) la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge per i magistrati ordinari.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio nazionale forense

segnalano al Consiglio superiore della magistratura rispettivamente i professori e gli avvocati che abbiano dato la propria disponibilità e che siano in possesso dei requisiti di legge e trasmettono la documentazione ad essi relativa. Il Consiglio universitario nazionale trasmette altresì una certificazione attestante la data di immissione nel ruolo dei professori e l'insegnamento di cui ciascuno di essi è attualmente titolare; il Consiglio nazionale forense certifica il periodo di tempo superiore a quindici anni di effettivo esercizio della professione da parte degli avvocati nonché l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e la relativa data.

3. Entro il 15 aprile di ogni anno gli interessati devono presentare agli stessi organismi di cui al par. 1 i seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza;
- e) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
- d) certificato del casellario giudiziale;
- e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica nel cui circondario è compreso il Comune di residenza;
- f) certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o di un medico militare, attestante l'idoneità fisica e psichica dell'interessato.

Per i documenti di cui alle lettere a) , b) e c) possono essere presentate autocertificazioni ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Entro lo stesso termine gli interessati possono depositare ai predetti organismi le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, gli atti processuali ed ogni altra documentazione da cui possono desumersi i particolari meriti scientifici e la ricchezza dell'esperienza professionale; producono altresì la certificazione ed i documenti necessari per comprovare la eventuale sussistenza degli elementi di specifica rilevanza previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 5 agosto 1998 n. 303.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio nazionale forense trasmettono al Consiglio Superiore della magistratura la documentazione di cui al par. 3 unitamente alla certificazione attestante che ciascuno degli interessati non ha riportato sanzioni disciplinari diverse da quella minima prevista dai rispettivi ordinamenti.

5. Sui soggetti segnalati ai sensi del paragrafo 2 che sono in possesso dei requisiti di legge, il Consiglio superiore della magistratura richiede il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale forense che sarà espresso in forma sintetica con l'indicazione delle aspirazioni di maggior rilievo.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio nazionale forense esprimono il parere adeguatamente motivato con riferimento all'indiscusso riconoscimento del rilevante valore dell'attività scientifica e della varietà e dell'importanza dell'attività forense svolta, desunti in particolare dagli atti processuali predisposti, dalle pubblicazioni e dalle relazioni svolte in occasione della partecipazione a congressi ed a seminari di rilievo nazionale o internazionale ed anche con riferimento alla sussistenza degli elementi di specifica rilevanza di cui all'art. 2, comma 3, Legge 5 agosto 1998, n. 303.

7. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione competente individua i professori e gli avvocati che siano dotati di meriti insigni e ne propone al Consiglio direttamente la designazione se il loro numero complessivo non è superiore al numero dei posti ad essi riservati.

Nel caso in cui i professori e gli avvocati con meriti insigni siano in numero superiore, la commissione propone la chiamata dei nominandi sulla base degli elementi di specifica rilevanza indicati dall'art. 3,

comma 3, Legge 5 agosto 1998, n. 303 ed a parità di possesso di tali elementi secondo le priorità indicate al successivo comma 4 dello stesso articolo della medesima legge.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio superiore della magistratura provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio superiore della magistratura individua il numero dei posti di Consigliere di Cassazione che è stato messo a concorso nel corso dell'anno precedente e determina nella misura di un quarto dei predetti il numero dei posti riservati alla nomina di professori e di avvocati per meriti insigni.

9. Rilevato che nel corso dell'anno 1998 sono stati messi a concorso 12 posti di consigliere della corte di Cassazione riserva tre posti alla nomina nell'anno 1999 di professori ed avvocati per meriti insigni.

IL PRESIDENTE
Giovanni Verde

NON SOLO DIRITTO

a cura di Francesco Berti Arnoaldi

Rosario Juvara, "I Siciliani felici", Tipocolor stampatore, Castelmaggiore, 1994, pag. 268.

Rosario Juvara, che ha settantadue anni, è approdato all'avvocatura a Bologna dopo un lungo viaggio. Un viaggio cominciato a Ispica, sulla punta della Sicilia dove si vedono "due mari: lo Ionio e il canale di Malta". E poi, proseguito dopo la guerra con l'inizio di una carriera nelle cancellerie di Preture siciliane e infine a Bologna, dove Juvara diventa cancelliere capo del Tribunale e intanto si laurea alla soglia dei cinquant'anni. Infine, l'esame da procuratore e l'ingresso nella professione di avvocato, tuttora esercitata.

Come molti dei siciliani emigrati al Nord, anche Rosario Juvara ha finito per avere due anime; e così, nella città ormai divenuta sua pensa con nostalgia alla Sicilia; e quando è in Sicilia, dopo quindici giorni non può fare a meno di desiderare di tornare "a casa", cioè a Bologna. La situazione ideale per alzare il grande schermo della memoria, e accosciarsi a vedere le ombre che su di esse trascorrono dolcemente. Perché questo è infatti un libro lanterna magica, che cattura lo sguardo incantato e fascinato dell'autore, una scena dopo l'altra, un paesaggio dopo l'altro, ognuno col suo nome. Nomi di luogo, musica d'infanzia evocatrice di felicità, tipico strumento della nostalgia, ripetuti fino a farne elenchi e cataloghi: Colli Carandola, Cugni, Albero dei Sospiri, Giglio, Rosolini, Spaccaforno. Sensuali ottonari del cuore, giambi schioppettanti come fuochi artificiali. E infine, le figure, i personaggi, in una rivista di tipi umani che attinge all'inesauribile varietà siciliana. Figurine, anche, proprio come nella novellistica che ci ha fatto amare la Sicilia: don Peppino Mostaccio, Nazareno, zio Turiddo, il maestro Bellisario ... Una scena piena di vita di sole. Rosario Juvara si abbandona con animo disteso all'incantamento dei ricordi che gli vivono dentro, e scrive divertito sentendosi complice di sentimenti e di storie felici, quasi fatate.

Il lettore si lascia prendere senza complessi, come davanti a un teatrino di pupi, coi fondali che non mostrano più i paladini, ma le storie del nostro tempo, anfibi che sulla spiaggia sbarcano soldati e libertà, e il separarsi e ricongiungersi di personaggi nei quali risalta "la serenità, la coscienza, l'armonioso ed onesto scorrere della vita". Felice, felicità sono parole ricorrenti che l'autore non teme di pronunciare. Dio gliene renda merito.

Ma qualcosa arresta il lettore, e non gli consente di lasciarsi interamente conquistare. Qualcosa che

manca: la dimensione tragica del siciliano, questo figlio della luce che una millenaria storia di "altri" venuti sull'Isola delle messi ha abituato a cercare difesa da greci, punici, romani, arabi, normanni, francesi, spagnoli, piemontesi, sempre impenetrabilmente "altri". Il non esser mai stati padroni di se stessi è ciò che dà il carattere tragico ai personaggi di Pirandello, Verga, Lampedusa, Sciascia. Uno dei libri più intriganti di Danilo Dolci, "Chi gioca solo", comincia con un dialogo atroce con Vito, un lavoratore della terra. Gli chiede Danilo: *Hai mai fatto parte di qualche organizzazione?* Vito: *Cosa significa?* Danilo: *Hai mai partecipato a qualche organizzazione, di qualsiasi tipo?* Vito: *Ho sempre fatto parte di me stesso.* Danilo: *Perché non hai mai fatto parte di una organizzazione?* Vito: *Ho sempre fatto parte da me, senza essere suggerito da nessuno.*

E il dialogo con questo siciliano cosmicamente solo si concluderà con Danilo che chiede: *I poveri non potrebbero mettersi tutti d'accordo, e fare un mondo diverso, cambiare il mondo?* Vito risponde: *Come si mettono d'accordo tutti a fare un mondo diverso? Io penso che non si possono mettere d'accordo mai.*

Lo struggente ritmo della frase che pare scandire i passi della disperazione salendo disanimata verso il finale, vertiginoso "mai", confesso che non mi si cancella dall'animo, dopo trent'anni che l'ho incontrata. Sicilia, terra di gente più antica di noi padani: che dà felicità ma sa i destini umani senza illusioni; Sicilia, patria di solitudine nelle persistenze del cuore, Sicilia nostra patria comune, caro Rosario Juvara.

* * *

Luciano Montaguti, "La cambiale di Eutimio", Bologna, CLUEB ed., 1999, pagine 150.

Un libro che fin nel titolo introduce una parola come "cambiale" sembrerebbe contraddire alle intenzioni ed al programma dichiarati di questa rubrica, che vuole occuparsi di ciò che avvocati e addetti al diritto scrivono non di diritto. E invece no. Nella narrazione che Luciano Montaguti conduce con ritmi e tempi che ci fanno sospettare non solo una vocazione ma anche una gagliarda e scaltrita esercitazione letteraria, ricorrono episodi di sapore legale, e figure della ribalta giudiziaria, come ufficiali giudiziari, avvocati, cancellieri; ma la origine del libro è fuori di loro. La ragione è nel piacere di narrare cose, uomini e vicende d'una società che l'autore sente intensamente come propri, per radici, per accettazione esistenziale, ed anche per curiosità colta. Il piacere, va detto subito, si trasferisce al lettore, che si lascia prendere volentieri nel gioco dei riconoscimenti e delle rivisitazioni di cose che fanno parte anche della sua storia (parliamo, in questo caso, del lettore bolognese e di ceppo bolognese).

Il romanzo che affonda le palafitte del suo intreccio in fatti veri, accaduti in luoghi veri e non di fantasia, ha un fascino tutto suo; ma soprattutto, è di alto lignaggio: nella nostra storia letteraria, ne è archetipo nientemeno che il gran libro di Alessandro Manzoni, e passa attraverso una nobile tradizione che dall'Ottocento è approdata al secolo che ora sta morendo. E proprio la lingua turgida e renana (non diciamo, come pur si potrebbe, "padana" che è aggettivo oggi inquinato e non pronunciabile) di un Riccardo Bacchelli ha dato, per il godimento dei lettori bolognesi, due romanzi come "Il diavolo al Pontelungo" e "Il mulino del Po", tutti intessuti su cronache, storie, passioni e sinanche proverbi della nostra terra.

Non si vuol dire che il libro di Luciano Montaguti si metta in lizza con Manzoni e Bacchelli. L'autore sarebbe il primo a sorriderne. Però va detto che anche senza le mille e passa pagine del "Mulino", e scontata la riduzione di scala dall'affresco di vita fluviale al microcosmo di San Giovanni in Persiceto, il vecchio ordito cronaca - invenzione funziona sempre ed è qui esaltato dall'alternarsi, nella narrazione, di "documenti" sarchiati nelle biblioteche ed emeroteche municipali, che hanno il sapore incomparabile del vissuto: piccolo, spesso minuscolo, ma autentico e che proprio con la sua autenticità introduce un effetto arioso e solleticante, non di rado sanamente ironico: "Persiceto 29 gennaio. La sala del teatro Eden Pulega era sfarzosamente illuminata e decorata con vero buon gusto. Notai le signore Pagliaini, Forni, Ungarelli, Bordoni ... e le signorine: Cocchi Amelia, Orelli Tina, Pagliaini Emma, Forni Gisella, Toti Ada, sorelle Corsi ..."

Il piccolo mondo di una provincia amata, dove una festa da ballo fa avvenimento; e dove le luci della festa hanno per contrappunto la presenza di miserie non riscattate. Nella medesima pagina, un altro estratto dalla cronaca: "Stamane, certo Degli Esposti A., peggioro, si è gettato sotto il treno, rimanendo informe cadavere".

La sensibilità dell'autore, e la sua scrittura misurata, in un italiano finalmente privo di idiotismi, di

parole straziate fuori dagli schermi televisivi (cattivi maestri di lingua), di americanismi, rendono la lettura estremamente piacevole. Vi par poco?

C'è solo da augurarsi che tra una generazione o due un altro osservatore altrettanto pieno di indulgente simpatia descriva con la stessa verità questa vita così importante, così impegnata, così "globale" che viviamo nel nostro affollato (e sotterraneamente angosciato) presente.

JUS BOLOGNA SPORT

CAMPIONATO ITALIANO DI SCI AVVOCATI E MAGISTRATI

Il 7-14 marzo 1999 si è tenuta a Folgarida di Dimaro il 33° campionato italiano di sci nel quale gli avvocati bolognesi hanno fatto la parte del leone. Per noi parla la stampa (Resto del Carlino - Bologna del 19 marzo 99)

Sci di fondo magistrati e avvocati, due campioni italiani per il Cus

Due campioni italiani. E con due "arringhe" del genere non poteva andare diversamente per il Cus Bologna, che ha vinto i campionati italiani di sci di fondo, per magistrati e avvocati, con il solito Pierluigi Papa (tornato agli antichi splendori della fine degli anni Ottanta) e Laura Leoni.

Ma non sono stati gli unici allori della sezione fondo degli universitari, che ha ripreso a sudare e faticare di gran lena. Francesca e Lorenza Patuelli in compagnia di Laura Leoni hanno infatti vinto i campionati regionali di staffetta, disputati in notturna, su una pista suggestiva, a Piane di Mocogno, disegnata dallo sci club Cima Cantiere. Prime le ragazze del Cus Bologna, e terzi i colleghi maschi - Francesco Crovetto, Ivano Malini e Pierluigi Papa - che hanno voluto (decisivo lo sprint finale di Papa) agguantare a tutti i costi un altro alloro alle spalle delle due agguerrite formazioni dello sci club Piandelagotti.

A Folgarida, infine, ultimo appuntamento agonistico con i campionati italiani di gran fondo: 30 chilometri per i maschietti e 15 per le ragazze e più di 400 partecipanti al via. Il Cus Bologna - sotto lo sguardo attento del suo presidente, Francesco Franceschetti - ha piazzato Stefano Biazzi al 12° posto; Pierluigi Papa al 19°; Ivano Malini al 37° e Ugo Capetti al 45°. Con questo risultato Stefano Biazzi ha portato a casa il criterium cittadini master A1 che premia il miglior fondista di categoria dell'intero circuito cittadino per la stagione appena conclusa.

In campo femminile la più veloce è stata Francesca Patuelli che ha concluso la sua fatica tagliando il traguardo in sesta posizione. Più staccate, invece, le compagne Lorenza Patuelli (quattordicesima) e Laura Leoni (quindicesima).

Alessandro Gallo

In sintesi, la classifica:

Slalom gigante cat. Master B2:

4° avv. Sergio Taddei;

cat. Master A3:

3° avv. Luca Antisari,

9° avv. Mauro Toschi;

cat. Master A2:

6° avv. Giovanni Cerri;

cat. famigliari giovani:

2° Ottavio Taddei,

6° Luca Stortoni;

cat. femminile:

Laura Leoni;

cat. Master:

2° avv. Cesare Papa,

4° avv. Sergio Taddei;

cat. senior:

1° assoluto Pierluigi Papa.

Riferisce il consigliere avv. Sandro Callegaro sull'esito delle gare di sci, riservate ad avvocati e magistrati, nelle quali hanno ottenuto ottimi risultati colleghi del nostro Foro.

Il Consiglio delibera che cerimonia di premiazione dei detti colleghi si svolga il giorno 26 aprile 1999, alle ore 20,30 presso i locali di via del Cane n. 10/A. (delibera 29 marzo 99)

* * *

La commissione *Jus Bologna Sport* del Consiglio composta dagli avvocati Sandro Callegaro e

Vincenzo Florio, ha individuato alcuni colleghi per organizzare le seguenti discipline sportive:

Sci avv. Cesare Papa; tennis avv. Danilo Amaduzzi; calcio avv. Stefano Gamberini; pallacanestro avv. Nicola Stampellini; ciclismo avv. Manlio D'Amico.

Alcuni colleghi si sono riservati di elaborare un programma di attività mentre per lo sci l'avv. Cesare Papa ha sintetizzato i progetti futuri come segue:

preparazione ai Campionati Italiani del 2000 (si terranno a Bormio) e ai Campionati Mondiali (si terranno in Val d'Isère) la preparazione potrà essere effettuata nel fondo anche tramite corsi sci su pista di plastica per principianti e di perfezionamento per i quali il C.U.S. Bologna, proprietario della pista (impianti di Via del Terrapieno), ha già anticipato la disponibilità:

I colleghi interessati potranno rivolgersi direttamente all'avv. Cesare Papa tel. 051-584402

CICLISMO

Anche il collega Manlio D'Amico ha fatto pervenire il programma per il 1999:

1) XVI Campionati Italiani avvocati, magistrati e notai - il giorno 4 luglio 1999 organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Mantova e Brescia.

2) I Campionato Italiano a cronometro per avvocati magistrati e notai - il giorno 12 settembre 1999 a Fiuggi.

I colleghi che intendono "pedalare" sono pregati di prendere contatti con l'avv. Manlio D'Amico tel. 051-224057 - 270245

XIV CAMPIONATO ITALIANO FORENSE DI CORSA CAMPESTRE

Il Consiglio dell'Ordine di Rovereto (TN) ha organizzato il 14° Campionato italiano forense di corsa campestre che si svolgerà a Rovereto il 17 ottobre 1999.

Gli interessati sono pregati di farsi avanti per tempo contattando l'avv. Sergio Taddei tel. 051-230458.

Sandro Callegaro - Vincenzo Florio

IL NOSTRO FORO

UN RICORSO AL DIFENSORE CIVICO su un caso di mala amministrazione

Il ricorso di cui pubblichiamo il testo ci pare emblematico di situazioni di disagio e di trascuratezza delle aspettative dei cittadini, che normalmente sono vittime disarmate di disservizi che la pubblica amministrazione dovrebbe correggere od eliminare.

L'istituto del Difensore Civico è a tutela dei cittadini; ma gli avvocati possono validamente aggiungere l'ausilio della loro presenza vigile e stimolante. Il diritto di difesa, iscritto nelle tavole della Costituzione, non si esercita solo nelle aule giudiziarie, ma dovunque si consumi un torto.

Al Difensore Civico per l'Emilia Romagna
Largo Caduti del Lavoro 2/2 - 40122 Bologna BO

Ho avuto la sventura di perdere la patente e la carta di identità.

Ho denunciato lo smarrimento, mi sono munito di foto tessera, e ho chiesto la riemissione dell'uno e dell'altro documento.

La carta di identità: all'ufficio comunale presso il Quartiere Santo Stefano Galvani, ho presentato le fotografie, un documento di riconoscimento, e copie della denuncia. Allo sportello, un impiegato molto efficiente e gentile ci ha messo sei minuti di orologio per consegnarmi la nuova carta di identità.

Patente: azione in molti atti, purtroppo.

Primo accesso all'ufficio ACI di piazza VIII Agosto: chiedo il primo permesso (provvisorio-provvisorio) di circolazione in attesa di ricevere quello provvisorio-definitivo. Deposito denuncia.

Secondo accesso dopo circa una settimana: ritiro del primo permesso provvisorio (durata trenta giorni dalla denuncia).

Terzo accesso: portata una foto autenticata e altre due, per la patente; firma di un modulo, e rilascio di un'autorizzazione valida altri trenta giorni. L'impiegata avverte che però per avere la patente occorreranno sessanta giorni, cosicché dopo i primi trenta giorni dovrò tornare e chiedere un'ulteriore autorizzazione.

Sono a questo punto.

Tra trenta giorni *quarto accesso*, dunque; e dopo altri trenta giorni *quinto accesso* e (si spera) ritiro della nuova patente.

Non ho contato le telefonate fatte per avere informazioni.

Devo rassegnare all'esame del Difensore Civico questa vicenda di ordinaria mala amministrazione che definirei scandalosa, se non fosse in realtà un irresponsabile sabotaggio della fiducia che il cittadino deve avere nell'amministrazione.

Nonostante faccia la professione legale da molti decenni, non riesco a capire razionalmente i motivi della macchinosità, lentezza e disorganizzazione di una cosa in fin dei conti non complicata, come il rilascio di un duplicato di documento. Che non sia complicata lo dimostra il diversissimo comportamento e l'efficienza del Comune.

Che cosa impedisce al Ministero, alla Motorizzazione, alla Prefettura, alla Questura e non so quali altri organi dell'amministrazione di trovare il sistema **pratico** che consenta di ridurre al minimo il sacrificio del cittadino? Qualcuno si è mai chiesto che cosa significa per un lavoratore impegnare cinque

mattinate? e magari venire cinque volte dalla periferia al centro?

Non mi piacciono le generalizzazioni. E perciò non dico che gli impiegati non hanno voglia di lavorare, che i capo uffici sono dei burocrati cavillosi, che i politici se ne infischiano. A me è capitato di trattare con un'impiegata molto gentile, palesemente desiderosa di agevolarmi ma impedita di farlo perché ingabbiata in un castello di circolari, regolamenti, decreti di cui - ecco il punto - nessuno è responsabile. Tutto quello che si può ottenere è un sorriso di gentilezza, non il documento di cui si ha bisogno.

E allora, ricorro al Difensore Civico chiedendogli di accertare per quali ragioni il rilascio di autorizzazioni provvisorie è limitato ad un tempo evidentemente troppo breve in relazione a quello che è notoriamente occorrente per l'effettivo rilascio della patente; perché e in base a quali difetti di "trasmissione" per ricostruire materialmente un documento simile a quello che il Comune ricostruisce in sei minuti occorrono sessanta giorni, che in realtà diventano novanta; perché un'operazione unitaria come il rinnovo di un documento viene frammentata tra uffici diversi in sedi diverse (io ho evitato di dover andare in via Calori solo perché l'ACI, a pagamento, s'è incaricato di seguire la mia pratica; ciò che però non è valso ad abbassare al di sotto della soglia di cinque gli accessi!). Perché in sostanza, in tutto questo si rivela un così radicale ed arrogante dispregio del cittadino, delle sue esigenze, delle sue legittime attese. E' un bell'esempio di sopruso burocratico. Il cittadino che armi ha? Fa dei ricorsi, va dall'avvocato? Il cittadino subisce, paga, corre, e aspetta tempi da terzo mondo.

Per questo, trovandomi nella condizione privilegiata di non dover "andare dall'avvocato", sento il dovere di ricorrere al Difensore Civico anche per dare voce ai tanti che non ce l'hanno, in pratica. Avverto anche in questo caso, solo apparentemente piccolo, la meccanica della erosione del rapporto tra cittadino e Stato, quella progressiva "disaffezione dall'amministrazione" che allontana dalle ragioni civili del vivere in una comunità nazionale, e innesca processi di straniamento, di impotenza, di rivalsa.

Con la più viva osservanza
Bologna, 14 maggio 1999

avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli

(Postilla: il ricorrente, dopo la data dell'esposto ha appreso che gli accessi effettivamente necessari per riavere la patente saranno sei, non cinque. *Sunt lacrimae rerum*).

STAMPA FORENSE

a cura di Sandro Giacomelli

ASSEMBLEA GENERALE A.STA.F.
Associazione Nazionale Stampa Forense.

Si è tenuta a Roma il 17.04.1999, nell'aula magna della Cassa di Previdenza Forense, l'assemblea generale, per il rinnovo delle cariche sociali,

dell'Associazione Nazionale Stampa Forense (A.STA.F.) cui hanno partecipato, direttamente o per delega, venticinque direttori di periodici scritti e curati da

avvocati (Bollettino d'Informazione, Bologna Forense, Diritto e Rovescio, Gazzetta Forense, Il Foro di Cassino, Il Foro di Trani, La Previdenza Forense, Avvo-

cato, La Rivista del Consiglio dell'Ordine di Milano, La Svoltata dell'Avvocatura, La Virgola, Notiziario Forense Firenze, Notiziario Forense Latina, Notiziario Ordine Forense Bari, Notiziario Scuola Forense Bari, Piazza dei Tribunali, P.Q.M. Rassegna Avvocati Italiani, Rassegna Forense, Realtà Forense, Siap Notizie, Sindacato Avvocati, Tocco e Toga, Toga Picena, Vita Forense).

Sono risultati eletti, al Consiglio Direttivo, gli Avv.ti Ascanio Amenduni (Realtà Forense - Bari), Leonardo Carbone (Toga Picena - Ascoli), Giorgio Fredas (La Rivista del Consiglio dell'Ordine - Milano), Sandro Giacomelli (Bologna Forense - Bologna), Marcello Pacifico (P.Q.M. - Pescara), Francesco Paolillo (Tocco e Toga - Trani), Mario Rapanà (Notiziario Fo-

rense - Ordine di Latina). A breve gli eletti si riuniranno per eleggere al loro interno Presidente, Vice Presidente e Segretario-Tesoriere.

Sono risultati eletti a comporre il Collegio dei probivi, per acclamazione, gli avv.ti Remo Danovi, Franco Giuliano, Guido Scoconi, quali titolari e gli avv.ti Giancarlo Civello e Cosimo d'Arrigo, quali supplenti.

Nel corso dell'assemblea sono intervenuti il Presidente della Cassa di Previdenza Forense, Maurizio De Tilla, da poco rieletto, nonché il Segretario dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura avv. Antonio Giorgino, che hanno espresso il loro compiacimento per la vitalità del giornalismo forense.

L'Assemblea ha discusso i particolari organizzativi della prima Consulta annuale tra av-

* * *

vocati e giornalisti che si terrà a Milano ad ottobre 1999, preceduta da un incontro di programmazione alla presenza dei vertici delle rispettive categorie.

Scopo della iniziativa è di mettere periodicamente a confronto avvocati e giornalisti per migliorare i rapporti tra giustizia ed informazione.

Il Presidente dell'A.STA.F., avv. Ascanio Amenduni, ha dato notizia del successo dell'iniziativa dell'Associazione che ha condotto al sollevamento della questione di illegittimità costituzionale dell'I.V.A. sulle prestazioni forensi penali, in seno ad un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Bari, che, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per il relativo sindacato incidentale.

L'ASSOCIAZIONE ED IL RUOLO DELLE RIVISTE FORENSI

Fondata allo scopo di cercare un collegamento tra le varie testate forensi esistenti nel territorio, l'Associazione Nazionale Stampa Forense ha in questi anni svolto un ottimo lavoro non solo nella ricerca di amalgama, e soprattutto, nell'impegno di rendere più "visibile" il mondo "dell'avvocato" attraverso le cronache legate alle "sue" riviste, come riconosciuto esplicitamente, nel corso del convegno "Avvocati e Giornalisti insieme per smascherare le ipocrisie della Giustizia italiana" tenutosi a Latina il 16-17 ottobre 98, dal capo della redazione romana di "Italia Oggi", Lucia Pozzi, che ha affermato: "L'A.STA.F. fa

un lavoro egregio e noi come Italia Oggi ospitiamo ogni giovedì nella rubrica "la rassegna forense" le 50 testate aderenti all'associazione. Le riviste dell'Astaf rappresentano un imponente patrimonio culturale, un mondo di idee, di proposte, di riflessioni, di studi, di ricerche e di dati che sono eccezionali. Vanno dalle questioni previdenziali ai fatti fiscali, alle questioni legate alle riforme normative, ai problemi di politica giudiziaria più generale. Questo patrimonio culturale e di idee non può andare smarrito o snobbato. Gli avvocati potrebbero essere veramente una forza sociale perché muovendosi con questo pa-

trimonio di idee hanno un peso che in Italia neppure s'immagina. Però l'Avvocatura deve fare al suo interno un discorso di maggiore chiarezza perché all'esterno si capisca un poco di più e meglio".

Giudizio che ci spinge a rafforzare viepiù l'impegno che ci si è prefissi nel momento in cui si è deciso di dar vita alla nostra rivista, a cui tutti dovrebbero collaborare fattivamente, anche con consigli.

Ricordiamo che scopo della pubblicazione è essenzialmente quello di informare su ciò che succede intorno a noi, sul modo di "fare l'avvocato" e di come vorremmo farlo.

PREVIDENZA FORENSE

a cura di Sandro Giacomelli

NUOVE NOMINE AI VERTICI DELLA CASSA DI PREVIDENZA FORENSE

Il Comitato dei Delegati della Cassa, nella seduta di insediamento svoltasi il 16/4 u.s., ha provveduto al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione, eleggendo gli avv.ti Maurizio De Tilla, Presidente uscente, Maria Anna Alberti, Filippo Bove e Vittorio Mormando.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione composto dagli avv.ti Maria Anna Alberti, Filippo Bove, Maurizio De Tilla, Dario Donella, Edoardo Forte, Ignazio Li Gotti, Vincenzo Madonna, Vittorio Mormando ed Edoardo Vinciguerra nella prima seduta, tenutasi nello stesso giorno, ha rieletto Presidente per il prossimo mandato della durata di quattro anni, Maurizio De Tilla, eleggendo Vice-Presidenti Ignazio Li Gotti ed Edoardo Vinciguerra.

* * *

Particolare soddisfazione per il nostro Ordine la elezione a far parte del Consiglio di Amministrazione di Maria Anna Alberti alla quale vanno i complimenti del comitato di redazione di "Bologna Forense" con gli au-

guri più sinceri di proficuo lavoro per il duro lavoro che la attende nel prossimo quadriennio.

Il Comitato dei Delegati ha riconosciuto l'indubbia professionalità della nostra collega, l'impegno profuso nel Comitato stesso nel corso del mandato per la soluzione dei problemi previdenziali, e la disponibilità sempre mostrata. Doti che Le fanno onore e che non potevano non avere che quel riconoscimento da parte di chi ha lavorato, e seguirà a lavorare, con Lei.

L'avv. Maria Anna Alberti, dopo Francesco Berti Arnoaldi Veli, uno dei padri della riforma e che è stato Presidente, e Sandro Giacomelli, è il terzo collega del Foro bolognese che entra a far parte del vertice degli Organi della Cassa dopo la riforma del 1980.

* * *

ELEZIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI PER IL QUADRIENNIO 1998-2002

Le elezioni del Comitato dei Delegati, tenutasi nello scorso novembre, hanno avuto uno strascico, che si è risolto con decisione deliberata il 16/3/99 dalla Commissione per l'accertamento e la proclamazione dei

* * *

risultati delle elezioni, nominata ai sensi dell'art. 11 D. lgs. 23/11/44 n. 382.

Avverso la decisione della Commissione Elettorale del Collegio di Bologna del 10/11/98 che ammetteva anche le liste nn. 2,3,4 e 6, era stato infatti proposto reclamo dai candidati della lista n. 5, basato su tre motivazioni:

- Eccesso di potere e violazione dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 9 del Regolamento Generale della Cassa;

- Eccesso di potere e violazione dell'art. 6 D.M. 27/4/76;

- Violazione di legge ed eccesso di potere per quanto riguarda la chiarezza nella identificazione delle firme dei presentatori relativamente alla lista n. 4.

La Commissione, come sopra nominata, ha respinto il reclamo, confermando la decisione della Commissione Elettorale di Bologna, con la decisione che si riporta integralmente, attesa l'importanza e la particolarità della fattispecie.

«Commissione per l'accertamento e la proclamazione dei risultati delle elezioni dei componenti del comitato dei delegati alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense (art. 11 D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382).

LA COMMISSIONE

composta dai sigg.ri:

Pontecorvo avv. Edoardo - Presidente; Pannain prof. avv. Aldo - Vice Presidente; Picozzi avv.

Antonio - componente estensore; Barbantini avv. Goffredo - componente; Silveti avv. Carlo - componente; nella seduta del 16 marzo 1999, ha adottato la seguente

DECISIONE

Gli avvocati A, B, C, D, E - quali candidati alle elezioni del Comitato dei delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, e tutti facenti parte della lista n. ** del Collegio Elettorale di Bologna, hanno proposto reclamo - ex art. 10 D.M. 27/4/76, avverso la decisione della Commissione Elettorale del Collegio di Bologna, adottata il 10/11/98, a seguito di reclamo - opposizione proposto dai medesimi avvocati, a norma dell'art. 7 D.M. 27/4/76.

Le elezioni nel Collegio di Bologna, si sono tenute nei giorni 23, 24 e 25 novembre 1998 e il reclamo in esame è stato notificato alla Commissione Elettorale del Collegio di Bologna e ad altri avvocati interessati, in data 10/12/98, ed è pervenuto alla Commissione elettorale presso il Ministero di Grazia e Giustizia il 14/12/98, sicché risultano rispettati i termini di cui all'art. 10 D.M. 27/4/76 e il reclamo, sotto questo profilo, deve essere considerato ammissibile.

Gli avvocati Mauro Poli, Alberto Nalin, Gian Pietro Battistini e Sandro Giacomelli, hanno fatto pervenire memorie, con le quali chiedono che il reclamo venga dichiarato inammissibile e infondato e comunque venga respinto.

I reclamanti, affidano le loro doglianze a tre distinti motivi. Con il primo motivo denunciano:

Eccesso di potere e violazione dell'art. 13 dello statuto della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e dell'art. 9 del regolamento generale della Cassa.

Secondo i reclamanti, le liste n. 2, 3, 4 e 6 presentate nel Collegio Elettorale di Bologna, non sarebbero state accettabili perché mancanti degli allegati con le dichiarazioni, previste dall'art. 9 del regolamento generale della Cassa, concernenti il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti previsti dall'art. 13 dello statuto.

La Commissione Elettorale Collegiale, ha ritenuto insussistente la violazione dell'art. 13 dello statuto e dell'art. 9 del regolamento della Cassa, perché tali norme non prevedono che il deposito delle dichiarazioni predette debba avvenire, a pena di irricevibilità, entro il termine di cui all'art. 6 del D.M. 27/4/76.

La decisione della Commissione Collegiale sul punto è esatta, puntualmente ed esaurientemente motivata e questa Commissione la conferma integralmente.

L'interpretazione della Commissione Collegiale, circa la possibilità di presentare le dichiarazioni in questione fino al momento dell'inizio delle operazioni di voto, non è arbitraria, come sostengono i reclamanti, ma perfettamente in linea con i principi generali da osservare nel procedimento elettorale e non è del tutto in contrasto con le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, ma appare conforme a decisioni giurisdizionali, adottate in materia di elezioni amministrative.

Ricorrendo alla materia elettorale a modo di esempio, come richiesto dai reclamanti, si osserva che è principio generale che nel procedimento elettorale l'inosservanza delle formalità "configura elemento inficiante solo allorché da essa promani, ragionevolmente, una non affidabilità del risultato del relativo procedimento" (C. di Stato, sez. V, 5/2/93 n. 234).

E' stato anche osservato che eventuali vizi del procedimento, se di minima entità e non in contrasto con una disposizione di legge, sono del tutto irrilevanti (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. I Catania, 1/3/91 n. 116).

Nel caso in esame, come ha esattamente rilevato la Commissione Collegiale di Bologna, nessuna disposizione impone la necessità del deposito delle dichiarazioni previste dal regolamento della Cassa, contestualmente al deposito della lista; né tantomeno è dato rinvenire una norma che commini la sanzione di irricevibilità della lista, alla quale non fossero allegate le dichiarazioni relative al possesso,

da parte dei candidati, dei requisiti di eleggibilità (in materia elettorale sul punto cfr. T.A.R. Toscana sez III 28/10/94).

Il primo motivo di reclamo, pertanto, deve essere respinto.

Con il 2° motivo, i reclamanti denunciano:

eccesso di potere e violazione dell'art. 6 D.M. 27/4/76, in relazione anche alle vigenti leggi per le elezioni amministrative e politiche.

Secondo i reclamanti, la violazione dell'art. 6 D.M. 27/4/76 consiste nel fatto che "la lista n. 6 non presenta, in modo antecedente alle firme dei presentatori, le dichiarazioni di accettazione, con firme autenticate dei candidati. La stessa dichiarazione in atti di autenticità delle firme dei presentatori, datata 13 ottobre 1998, precede e non segue le dichiarazioni di accettazione con relativa autentica dei candidati".

La Commissione Collegiale ha ritenuto infondato questo motivo, perché nessuna norma prevede che l'accettazione dei candidati debba precedere la sottoscrizione dei presentatori.

I reclamanti insistono nel motivo, rilevando che il fatto che le firme di accettazione della candidatura devono precedere le firme dei presentatori dei candidati, è imposto dalla logica, perché - secondo i reclamanti - "non si possono raccogliere le firme di presentazione se prima non si è certi che vi siano le accettazioni della candidatura".

In realtà tale motivo appare del tutto infondato e anche in questo caso la decisione della Commissione Collegiale di Bologna, non merita censura.

Anche se esaminato - come richiesto dai reclamanti - in relazione alle vigenti leggi per le elezioni amministrative e politiche, il motivo appare infondato.

Questa Commissione ritiene di dover aderire, sul punto, alla puntuale giurisprudenza amministrativa, secondo cui - "l'antioriorità delle sottoscrizioni dei presentatori di una candidatura, rispetto all'accettazione della candidatura medesima, è priva di effetti invalidanti, essendo rilevante la sola tempestività dell'accettazione" (T.A.R. Molise 11/7/95 n. 185).

Anche il secondo motivo del reclamo, deve, pertanto, essere respinto.

Con il 3° motivo i reclamanti denunciano:

violazione di legge ed eccesso di potere per quanto riguarda la chiarezza nella identificazione delle firme dei presentatori relativamente la lista n. 4 (Foro di Modena).

Secondo i reclamanti "è certo che alla Commissione elettorale di Bologna, pervenne una lista con autentica di sigle indecifrabili".

La Commissione Collegiale ha ritenuto infondato questo motivo di opposizione, precisando che "la lista n. 4 è stata esaminata dalla Commissione tenendo conto altresì dell'elenco dattiloscritto pervenuto dal Consiglio dell'ordine di Modena in data 24/10/98 e portante la trascrizione dei nomi dei primi 60 avvocati sottoscrittori della lista, in ordine progressivo da 1 a 60 e rispondente detto ordine progressivo e quello della lista presentata con le firme autografe autenticate".

Sostengono i reclamanti che tale documento deve ritenersi inaccettabile, perché "non possono trovare ingresso in materia elettorale, tanto delicata da essere precisa al massimo, documenti del tipo inviato alla commissione dall'Ordine di Modena ...".

In realtà il documento da prendere in considerazione, non è l'elenco dattiloscritto inviato successivamente dall'ordine di Modena, ma quello con le sigle autenticate.

Secondo autorevole giurisprudenza, che questa Commissione condivide totalmente, l'atto di presentazione delle candidature è una vera e propria scrittura privata autenticata, con efficacia probatoria fino a querela di falso (art. 2702 c.c.), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta e "pertanto non solo quanto all'autenticità della firma, ma anche quanto alla veridicità estrinseca delle

stesse dichiarazioni" (T.A.R. Molise, sentenza citata).

In sostanza, se si vuol sostenere che le firme illegibili non appartengono ad avvocati presentatori dei candidati, così come intrinsecamente affermato da chi ha autenticato le firme, si sarebbe dovuto impugnare, con querela di falso, il documento recante quelle firme, con l'autenticazione.

L'elenco dattiloscritto fatto pervenire successivamente invece, non può essere considerato come "il documento" costituente l'atto di presentazione delle candidature, ma un semplice chiarimento, conseguente ad un atto istruttorio doverosamente richiesto dalla Commissione elettorale nell'attività di verifica della regolarità della presentazione di una lista (cfr. T.A.R. Campania, sez II 12/5/94 n. 198).

Il 3° motivo di reclamo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Commissione Ministeriale per l'accertamento e la proclamazione dei risultati delle elezioni componenti del Comitato dei Delegati alla Cassa di Previdenza e Assistenza forense, respinge il reclamo presentato dagli avvocati A, B, C, D, E contro la decisione del 10/11/98 della Commissione Elettorale del Collegio di Bologna che conferma integralmente.

Roma, 16 marzo 1999

Avv. Edoardo Pontecorvo - Presidente; prof. avv. Aldo Pannain - vice presidente; avv. Antonio Picozzi - componente estensore; avv. Goffredo Barbantini - componente; avv. Carlo Silvetti - componente».

* * *

L'UFFICIO INFORMAZIONI E RELAZIONI ESTERNE: QUALCHE NOTIZIA IN PIÙ.

di Maria Anna Cammarata

L'Ufficio Informazioni della Cassa Forense si occupa della ricezione degli avvocati, telefonica e di presenza, dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30.

Lo staff dell'Ufficio, oltre a fornire informazioni direttamente al professionista è, altresì, adibito al riscontro delle richieste presentate tramite posta ordinaria, fax e via e-mail.

I quesiti posti ai componenti l'Ufficio riguardano: le comunicazioni obbligatorie, di cui agli artt. 17 e 18 della legge n. 576/80 (modd. 5); l'iscrizione alla Cassa; l'emissione di cartelle esattoriali; le prestazioni previdenziali ed assistenziali, il riscatto e la ricongiunzione; nonché i mutui ed i finanziamenti agli iscritti.

In particolare, nel corso del 1998, l'Ufficio è stato contattato da n. 34.330 avvocati ed ha dato

riscontro ad un numero complessivo di richieste pari a n. 75.821.

Da una parametrizzazione tra il 1997 e 1998, si è rilevato un aumento del numero dei professionisti che hanno contattato l'Ufficio, telefonicamente e di persona, di circa 2.000 unità e via fax di circa 3.000 richieste.

Nonostante l'impegno degli addetti al servizio telefonico, si è riscontrato che l'attivazione di 5 linee verdi risulta insufficiente a soddisfare un totale di circa 90.000 avvocati e, per tale motivo, è allo studio un progetto relativo alla possibilità di installare una segreteria telefonica su di una sesta linea verde, al fine di consentire agli avvocati, che incontrano difficoltà a contattare l'Ufficio nella fascia ordinaria compresa tra le 9,30 e

le 12,30, la possibilità di lasciare un breve messaggio con i dati anagrafici ed i relativi recapiti (telefonici e via fax).

Tra le altre iniziative allo studio della Cassa è la messa in linea di servizi interattivi tra il nostro Ente e taluni interlocutori esterni individuati, inizialmente, nei Consigli dell'Ordine ed estensibili successivamente agli avvocati in modo da pervenire, in un'ulteriore fase, al dialogo degli avvocati tra loro (Intranet tra gli avvocati).

Tale obiettivo potrà essere raggiunto partendo dalla attivazione dell'accesso dei Consigli dell'Ordine alla casella di posta elettronica gestita dalla Cassa.

E', pertanto, necessario un periodo di tempo per la verifica della regolarità delle procedure e la sicurezza degli utenti, prima

di proporre un modulo analogo per gli avvocati.

Questa iniziativa rappresenta il primo passo per consentire in futuro agli avvocati di accedere autonomamente ai propri dati personali, in possesso della Cassa, attraverso un codice di accesso individuale

Attualmente, il sito della Cassa consente l'accesso ad informazioni relative:

- all'organigramma degli Organi collegiali;
- all'organizzazione interna della Cassa;
- ai documenti contabili;
- ai servizi istituzionali;
- alla modulistica (standard e periodica);
- agli articoli pubblicati sulla rivista "La Previdenza forense", aggiornati periodicamente;
- al calendario delle riunioni che interessano l'Avvocatura (congressi, conferenze, etc.);
- allo scadenario (termini per la presentazione dei modelli 5, eventuali sanatorie, etc.).

Sempre navigando all'interno del sito, è possibile, inoltre, reperire informazioni concernenti le:

- modalità per l'iscrizione alla Cassa;

- facoltà concesse agli avvocati nel corso della loro vita professionale;

- prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate in favore degli iscritti alla Cassa, etc.

A tale proposito, si consiglia, al fine di poter avere un quadro più dettagliato delle diverse tipologie di informazioni contenute nel sito in questione, di richiedere, presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza o direttamente alla Cassa, l'opuscolo "La Cassa in Internet", la cui consultazione può costituire un utile supporto per districarsi all'interno delle diverse sezioni che compongono il sito.

Per completezza di informazioni, si precisa che è in atto l'inserimento della legislazione previdenziale forense e della giurisprudenza.

Si è detto che, tra le varie modalità di comunicazione con la Cassa, è disponibile, dal 1° luglio 1998, una casella di posta elettronica (email), informazioniscassaforense.it, che comincia ad essere utilizzata in alternativa al fax.

A tale riguardo, è opportuno precisare che, in applicazione della citata legge n. 675/96, in

alcuni casi, ad un messaggio pervenuto via email, venga fornita risposta attraverso una diversa modalità di comunicazione (fax, telefono, posta ordinaria, ecc.).

Sempre con riguardo alla cd. legge sulla riservatezza, si rammenta che, qualora si intenda chiedere informazioni relative alla propria posizione previdenziale attraverso un proprio rappresentante, questi dovrà essere munito di delega scritta, rilasciata dall'interessato e di una copia, frontetero, di un documento di identità valido (carta di identità, patente di guida rilasciata dal prefetto, passaporto).

In un'ottica di più ampia informazione, è, allo studio, l'attivazione di un collegamento con il C.E.D. della Cassazione e la possibilità di consentire a varie associazioni (Organismo Unitario, Consiglio Nazionale Forense, Associazione Nazionale Forense, Consigli dell'Ordine, Federazione degli Ordini, Camere Civili e Penali, AIGA) di utilizzare uno spazio del sito Internet della Cassa per inserire materiale informativo di interesse per l'Avvocatura.

* * *

Indirizzo sito internet: www.Cassaforense.it

Indirizzo di posta elettronica (e-mail): informazioni@cassaforense.it

* * *

NUOVE LEGGI

a cura di Ruggero Fuortes

D. Minist. G.G. 30.7.98 G.U. 23.9.98 n. 222 fissazione della data di inizio del funzionamento delle Sezioni stralcio all'11.2.1999;

Legge 28.9.98 n. 336 G.U. 30.9.98 n. 228 durata massima delle indagini preliminari riguardante i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale (3 anni);

Sentenza C.C. 22-23.9.98 n. 346 G.U. illegittimità art.8 comma 3 e 63 legge 20.11.82 n. 890 notifica per posta (in caso di rifiuto del plico da parte delle persone abilitate o mancato recapito per assenza occorre specifico avviso racc. a.r. al notificando; mancato ritiro del plico depositato alla posta e restituzione dopo 10 giorni;

Autorizzazione 4.9.98 del 30.9.98 G.U. 4.10.98 n. 229 del garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati sensibili da parte di liberi professionisti;

D.L. 28.9.98 n.360 G.U. 16.10.98 n.242 Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF

D.L. 2.11.98 n. 375 G.U. 2.11.98 n. 256 disposizioni urgenti per fronteggiare la eccezionale carenza di disponibilità abitative (sospende fino al 28.2.99 l'esecuzione degli sfratti abitativi con maggiorazione del 20% del canone)

D.LEG. 19.10.98 n. 380 G.U. 3.11.98 n. 257 disposizioni correttive al T.U. disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e norme dell'art. 47 comma 2 legge 6.3.98 n.40

Sentenza Corte Cost.le 26.10/2.11.98 n. 361 G.U. 4.11.98 n. 44 c.c. illegittimità parziale art. 513 comma 2 ultimo periodo c.p.p. 210 e 238 comma 4, 514, 238 comma 2 Bis e 4210 comma 4 c.p.p. e art. 6 comma 215 legge 7 agosto 1997 n. 247

Legge 19.11.98 n. 399 G.U. 21.11.98 n. 273 conversione in legge con modificazioni del D.L. 21.9.98 n. 328 recante modifiche dei requisiti per la nomina dei GOA delle sezioni stralcio e disciplina transitoria della legge 3.8.98 in materia di espropriazione forzata - Testo coordinato detta

Legge 23.11.98 n. 405 G.U. 25.11.98 n. 276 modifiche al c.p.p. in materia di revisione

Legge 23.11.98 n.407 G.U. 26.11.98 n. 277 nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Legge 27.11.98 n. 409 G.U. 28.11.98 n. 279 conversione con modificazioni D.L. 29.9.98 n. 335 recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario

testo coordinato detto

Legge 2.12.98 n.420 G.U. 7.12.98 n. 286 disposizione per i procedimenti riguardanti i Magistrati

D.M. T.B.P.E. 10.12.98 G.U. 11.2.98 N. 289 modificazione della misura del saggio degli interessi legali: dal 1.1.99 scende al 2,5%

D.L. 9.11.98 n.427 G.U. 14.12.98 n. 291 attuazione delle direttive 94/47 C.E. concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Legge 9.12.98 n. 431 G.U. 15.12.98 n. 292/suppl. disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibito ad uso abitativo (sospensione sfratti per 6 mesi)

D.M. G.G. 22.12.98 G.U. 28.12.98 n. 300 aggiornamento delle funzioni amministrative pecuniarie del D.L.30.4.92 n. 285 recante il nuovo codice della strada

Sentenza C.C. 14-23.12.98 n.418 G.U. 30.12.98 N. 52 c.c. illegittimità parziale dell'art. 157 comma 1 cod.penale sulla revoca della libertà condizionale

Legge 19.1.99 n. 14 G.U. 30.1.99 N. 26 modifica degli artt. 599 e 602 cod. proc. penale

D.M.F. 7.9.98 G.U. 2.2.99 n. 26 regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore e motoscafi

Legge 26.1.99 n. 24 G.U. 12.2.99 n. 35 ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con gli adattamenti apportati dalle convenzioni relative alla adesione della Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Grecia, Spagna e Portogallo - Bruxelles 29.11.96

D.M. A.E. 1.2.99 G.U. 17.2.99 n. 39 nuove disposizioni in materia di ingresso e soggiorno di cittadini somali in Italia

Legge 18.2.99 n. 28 G.U. 22.2.99 n. 43 disposizione in materia tributaria e funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e revisione generale del Catasto

D.L. 22.2.99 n. 29 G.U. 22.2.99 n. 43 nuove disposizioni in materia di competenza delle Corti di Assise e di interrogatorio di garanzia

Sentenza C.C. n. 32 G.U. 24.2.99 n. 8 c.c. illegittimità art.294 comma 1 c.p.p.

Sentenza C.C. n. 33 n. 11-19.2.99 G.U. 24.2.99 24.2.99 n. 8 c.c. illegittimità legge 30.7.90 n. 217 (gratuito patrocinio) art.4 comma 2 prima parte

Legge 23.2.99 n. 44 G.U. 3.3.99 n. 51 disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estortive e della usura

D.L. 17.3.99 n. 64 G.U. 18.3.99 n. 64 disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma art.567 c.p.c.